



ENAMA

ENTE NAZIONALE PER LA
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

PARTE 2

FILIERE E SOSTENIBILITÀ

CAPITOLO 1

CONTRATTI AGROENERGETICI PER LA FILIERA CORTA



**MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**



Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari



Confederazione Italiana Agricoltori



COLDIRETTI



UNACOMA



Federazione Nazionale Costruttori
Macchine per l'Agricoltura



UNIMA
Unione Nazionale Imprese
di Meccanizzazione Agricola

Sommario

1.1	Introduzione	3
1.2	Premessa metodologica e sintesi degli argomenti	3
1.3	I contratti agro-energetici	5
1.3.1	L'impresa agricola e le filiere energetiche	5
1.4	Il ruolo della filiera corta per una maggiore sostenibilità ambientale	7
1.5	Individuazione e raccolta degli strumenti contrattuali adottati dalle imprese agricole, singole e associate, per garantire la sussistenza della filiera di approvvigionamento della biomassa	9
1.5.1	Il metodo adottato per la raccolta dei contratti e per l'analisi	9
1.5.2	Descrizione sintetica dei contratti disponibili	9
1.5.3	Individuazione delle filiere agroenergetiche di interesse	10
1.5.4	Tipologie contrattuali specifiche analizzate	11
1.6	Analisi dei contratti e degli aspetti logistici delle filiere	12
1.6.1	Introduzione ai contratti in generale	12
1.6.2	Nozioni fondamentali	12
1.7	Analisi delle tipologie contrattuali maggiormente diffuse nell'ambito della contrattazione agroenergetica	19
1.7.1	Tipologie contrattuali tipiche di interesse	19
1.7.2	Analisi delle tipologie contrattuali specifiche di interesse	23
1.8	Individuazione delle principali problematiche contrattuali e possibili soluzioni	30
1.8.1	Problematiche giuridiche generali di maggiore interesse nell'ambito della contrattazione agroenergetica con specifico riferimento al settore delle biomasse agricole	30
1.8.2	La nozione di filiera corta e le norme in materia di tracciabilità	30
1.8.3	Nozione di biomassa agricola e di biogas	35
1.8.4	Rifiuti, residui, prodotti: definizioni ed ambito normativo	36
1.8.5	L'impiego a fini energetici delle biomasse	41
1.8.6	Impiego energetico di alcune tipologie di biomasse e disciplina di riferimento	43
1.8.7	Lo spandimento del digestato	46
1.9	Elaborazione di strumenti contrattuali standard per quattro filiere	48
1.9.1	Analisi delle criticità nell'ambito dei contratti analizzati	48
1.9.2	Indicazioni operative per le formule contrattuali: clausole utili e opportune per alcune tipologie di contratti agro-energetici	48
1.9.3	Contratti di somministrazione (ad esempio di legno cippato)	59
1.9.4	Fornitura di biomasse agricole residuali (scarti alimentari, scarti vegetali e sottoprodotti animali)	71
1.9.5	Contratti di trasporto	97
1.9.6	Contratti di appalto	108

1.1 Introduzione

1.2 Premessa metodologica e sintesi degli argomenti

Lo sviluppo delle filiere agro-energetiche a livello locale rappresenta un presupposto fondamentale per la valorizzazione energetica delle produzioni agroalimentari e per l'espletamento di quei servizi multifunzionali che costituiscono, sempre di più, il futuro del comparto agricolo. Il presente capitolo intende investigare, in particolare, alcuni strumenti contrattuali in uso ed a definirne alcuni modelli di riferimento che possano essere utili, nell'ottica di fornire maggiore certezza e stabilità alla filiera corta e di promuovere le forme più idonee di cooperazione tra i singoli attori della *supply chain*.

È possibile distinguere, nell'ambito del capitolo, cinque sezioni principali.

La **prima sezione** (paragrafi 1.3 e 1.4) è dedicata all'impresa agricola ed alle filiere agroenergetiche. Questa sezione, a carattere introduttivo, intende offrire una rapida panoramica del percorso che le imprese agricole hanno compiuto nell'ambito del settore della produzione di energia. I contratti agroenergetici, infatti - su cui ci si soffermerà, con maggiore dettaglio, nel corso di questa analisi - rappresentano la testimonianza concreta del mutato ruolo assunto, nell'ambito del settore energetico, dalle imprese agricole che, da mere utenti, sono diventate protagoniste delle filiere produttive.

In particolare, quindi, anche al fine di comprendere meglio alcuni passaggi chiave degli strumenti contrattuali elaborati, si intende fornire un quadro di massima sul ruolo che l'impresa agricola può svolgere nello sviluppo delle energie rinnovabili e nella riduzione del contributo antropico alla concentrazione di gas serra in atmosfera. Partendo dal nuovo modello agricolo europeo e nazionale, che enfatizza il ruolo multifunzionale svolto dall'attività agricola in termini di ricchezza e diversità dei paesaggi, di prodotti alimentari e di retaggio culturale e naturale, la sezione si sofferma sulla nozione di impresa agro-energetica, comprensiva delle cosiddette *attività connesse*, come sancita dai più recenti interventi normativi ed alla luce della sua evoluzione. Lo sviluppo dell'impresa agro-energetica e della relativa filiera evidenzia come, rispetto alla scelta dei grandi impianti, appaia preferibile una produzione energetica caratterizzata dalla diffusione sul territorio di impianti di piccola taglia (generazione distribuita), capace di consentire un'offerta energetica territoriale, che soddisfi, secondo il modello della filiera corta, la relativa domanda, riducendo al minimo la distanza tra il luogo di produzione e di consumo, e di generare, allo stesso tempo, *chances* di diversificazione del reddito per le imprese agricole e nuove opportunità occupazionali e di crescita per le comunità locali. Sulla base di tale approccio, l'ultima parte della prima sezione esamina il ruolo che la filiera corta agro-energetica gioca nell'ambito del sistema di incentivazione nazionale e nella promozione di una maggiore sostenibilità ambientale.

Sotto questo ultimo profilo, in particolare, si anticipa che alla filiera corta, nell'ambito della struttura dei contratti, saranno dedicate alcune specifiche clausole, specificatamente finalizzate ad assicurare la tracciabilità della biomassa.

La **seconda sezione** (paragrafi 1.5 e 1.6) ha lo scopo di fornire una ricognizione dei principali strumenti contrattuali adottati dalle imprese agricole, singole e associate, per garantire la sussistenza delle filiere di approvvigionamento della biomassa agricola.

Questa parte, partendo da un'analisi del metodo adottato per la raccolta dei contratti e per la disamina degli stessi, contiene una sintetica descrizione degli strumenti contrattuali disponibili. Si è proceduto, quindi, all'individuazione delle filiere agroenergetiche di maggiore inte-

resse, così come emerse dall'analisi della documentazione raccolta e, nell'ambito di tali filiere, all'individuazione, in via generale, delle tipologie contrattuali maggiormente diffuse nel settore della contrattazione agro-energetica.

La **terza sezione** (paragrafo 1.7) ha l'obiettivo di fornire un'analisi dei più importanti contratti individuati nella sezione precedente, oltre che degli aspetti logistici delle filiere.

Tale sezione parte da un'analisi preliminare delle principali caratteristiche giuridiche dei contratti in generale e dei contratti tipici che sono alla base degli strumenti pattizi adottati nel settore agroenergetico. L'analisi degli argomenti trattati è finalizzata, in particolare, a fornire - soprattutto per i *non addetti ai lavori* - una rapida disamina degli elementi essenziali che caratterizzano i contratti in generale, delle principali cause di invalidità, degli strumenti e meccanismi di scioglimento e delle formule tipiche. La conoscenza di questi elementi risulta utile non solo nella predisposizione degli specifici contratti agro-energetici, ma anche ai fini di una corretta e completa lettura delle clausole previste dai modelli elaborati.

La **quarta sezione** (paragrafo 1.8), partendo dagli elementi di analisi sviluppati nelle sezioni precedenti, mette in luce le principali problematiche contrattuali, in particolare di carattere giuridico, emerse nel corso della lettura dei contratti.

Un *focus* specifico è dedicato alla disamina delle principali criticità dell'assetto normativo europeo e nazionale che rende, a volte, difficile lo sviluppo delle filiere, come, ad esempio, la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto.

Nella sezione, inoltre, viene delineato il quadro normativo di riferimento relativo ad alcuni argomenti (come, ad esempio, la tracciabilità delle filiere o le condizioni di utilizzabilità, a fini energetici, di alcune biomasse agricole) la cui analisi risulta necessaria, al fine di predisporre le specifiche e connesse clausole contrattuali.

La **quinta sezione** (paragrafo 1.9), da ultimo, ha lo scopo di fornire i **modelli contrattuali standard** di maggiore **interesse** e di individuare alcune **clausole** la cui formulazione, in ragione delle peculiarità del quadro giuridico di riferimento, potrebbe rivelarsi insidiosa per le imprese agricole.

1.3 I contratti agro-energetici

Come anticipato, il settore agro-energetico rappresenta una nuova frontiera dell'agricoltura. Lo sviluppo delle filiere di produzione di energia elettrica nell'ambito del comparto agricolo e la nascita di strumenti giuridici ed operativi per la loro concreta attuazione costituiscono un fenomeno abbastanza recente.

Il settore in generale e, per quanto di interesse, i contratti agro-energetici in particolare, devono rispondere ad una duplice serie di esigenze: da un lato assicurare efficienza energetica e convenienza economica delle transazioni commerciali; dall'altro lato, tenere in debita considerazione le caratteristiche e le peculiarità del settore agricolo.

Non si può trascurare, infatti, come l'attività energetica, sebbene ad alcune condizioni sia normalmente considerata – per quanto si specificherà meglio in seguito – come *connessa* a quella agricola, in realtà, si presenti come *atipica*, rispetto alle normali e tradizionali attività agricole.

È proprio questa atipicità, in aggiunta ad una serie di problematiche connesse ad un quadro giuridico di riferimento molto complesso, che caratterizza i contratti agro-energetici, rendendoli un *genus* del tutto peculiare, rispetto ai modelli standardizzati di base.

Al riguardo, quindi, appare utile aprire una breve parentesi, al fine di comprendere i passaggi dell'evoluzione di un settore che, partendo dalle tradizionali produzioni agricole, si inserisce ormai a pieno titolo, in maniera significativa, anche nel comparto energetico.

1.3.1 L'impresa agricola e le filiere energetiche

1.3.1.1 L'impresa agricola multifunzionale

Lo sviluppo delle attività agroenergetiche svolte dalle imprese agricole e delle relative filiere va inserito nel contesto della riforma della politica agricola comunitaria.

Negli ultimi decenni, infatti, si è determinato un cambiamento radicale nel modo in cui l'opinione pubblica è venuta considerando le misure di intervento nel settore agricolo.

A questa presa di coscienza hanno contribuito alcuni scandali alimentari (diossina, BSE, ecc) che hanno sottolineato l'importanza di un'agricoltura sana, efficiente e radicata nella cultura locale e l'accresciuta percezione positiva dell'offerta di un'impresa agricola protesa alla difesa di valori come la sicurezza alimentare ed ambientale.

Quindi, se il vecchio paradigma prevedeva una politica settoriale forte, basata sul sostegno dei prezzi in base ad un modello accoppiato alla produzione, nel nuovo paradigma della Politica Agricola Comune, invece, si è affermato l'obiettivo di promuovere un'agricoltura multifunzionale, sostenibile e competitiva.

In tale contesto, l'impresa agricola ha recuperato un ruolo strategico: quello di uno strumento necessario per raggiungere nuovi obiettivi, quali la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del territorio, la produzione di qualità, la sicurezza alimentare.

In tale ambito, si è imposta una vera e propria rigenerazione del modello produttivo agricolo per:

- salvaguardare il paesaggio;
- preservare l'ambiente naturale ed il benessere animale;
- fornire un contributo fondamentale alla vita rurale;
- tutelare e garantire qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;
- assicurare uno sviluppo rurale competitivo.

1.3.1.2 Evoluzione della nozione di impresa agricola e di attività connessa: l'impresa agroenergetica

La nozione di impresa agricola ha subito, negli ultimi anni, profonde modifiche.

Nella formulazione originaria, l'articolo 2135 del codice civile disponeva che *“È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura”*.

Tale norma ha determinato molteplici problemi interpretativi sulla identificazione delle attività da considerare connesse con quelle agricole.

L'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*, quindi, ha provveduto a sostituire integralmente l'articolo 2135 del codice civile ridefinendo la figura dell'imprenditore agricolo così come segue:

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

Chiarita la nozione di attività connessa, va rilevato che l'articolo 1, comma 423 della legge finanziaria 2006, n. 266 del 23 dicembre 2005 (modificato dapprima dall'art. 2-quater, comma 11 del D.L. 2/06 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 369 della legge finanziaria 2007, n.296 del 27 dicembre 2006) dispone che: *“ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo e attuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”*.

Tale norma, quindi, ha qualificato anche le attività agro energetiche tra le attività connesse a quelle agricole, codificando e valorizzando il ruolo che l'impresa agricola può avere nelle politiche energetiche.

1.4 Il ruolo della filiera corta per una maggiore sostenibilità ambientale

La necessità di subordinare la produzione di energia rinnovabile ad una serie di criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale diviene, nella produzione agroenergetica, un *trait d'union* privilegiato con i principi di multifunzionalità introdotti dalla Politica Agricola Comunitaria. Emerge con chiarezza, infatti, la scelta europea di restituire al territorio una piena centralità nell'ambito delle strategie di pianificazione, comprese quelle attinenti al settore energetico. Ed in tale settore, l'impresa agricola esplica al meglio le proprie potenzialità, proprio in un contesto di adeguata pianificazione energetico/territoriale, capace di valorizzare le peculiarità ambientali e socio-economiche presenti a livello locale.

In tale modello, appare strategica una produzione energetica di carattere territoriale secondo il modello della filiera corta.

La *filiera agroenergetica corta* rappresenta un vero e proprio modello di organizzazione delle produzioni agricole, per la cui realizzazione è richiesto il rispetto di una serie di condizioni, quali:

- la garanzia di modelli di *governance* del sistema agroenergetico, che prevedano la partecipazione di imprese agricole, altre imprese, banche ed istituzioni;
- l'individuazione dei modelli adatti da un punto di vista geografico, logistico, agronomico e reddituale, in base ai quali orientare parte delle produzioni agricole, da colture agroindustriali a colture agro energetiche, ed il cui bilancio energetico/ambientale risulti positivo;
- l'applicazione di modelli di tracciabilità e di rintracciabilità della filiera agroenergetica;
- la promozione dell'efficienza nel comparto della serricoltura, della floricoltura, zootecnico e, più in generale, del settore agricolo, attraverso l'ammodernamento degli impianti e dei processi tecnologici.

A tali fini, è necessaria la sussistenza, per gli imprenditori agricoltori, delle opportune condizioni di investimento, attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento chiaro e duraturo, che comprenda anche la messa a punto di specifici meccanismi incentivanti, necessari per bilanciare la diversità di costo di produzione esistente tra la biomassa di origine agricola prodotta a livello territoriale e quella, ad esempio, di importazione. In materia di diversificazione degli incentivi, il modello di produzione energetica basato sulle filiere agroenergetiche corte, non deve essere visto come uno strumento protezionistico, in violazione del principio di libera concorrenza, ma un invito a considerare la dimensione spaziale della filiera come parametro di sostenibilità ambientale, pienamente rispondente alle più recenti indicazioni dell'Unione Europea.

Sono, tuttavia, evidenti le difficoltà derivanti dal dover conciliare lo sviluppo dell'agroenergia e la pianificazione territoriale. La logica che dovrebbe animare le scelte pianificatorie ed imprenditoriali è quella della costruzione di vere e proprie *reti territoriali*, in cui le imprese agricole siano in grado di assicurare contingenti energetici al territorio attraverso un sistema di generazione distribuita. Si tratta di un sistema locale caratterizzato da ridotti impatti ambientali e, quindi, meno soggetto alle problematiche di accettabilità sociale, che, invece, costituiscono un ostacolo laddove le comunità residenti si sentono minacciate da opere e da impianti che non vengono percepiti come forieri di sviluppo dei propri territori.

Le potenzialità di questa scelta possono giungere, inoltre, fino alla creazione di veri e propri distretti agroenergetici, in grado di garantire l'autosufficienza energetica attraverso l'impiego

di fonti di energia rinnovabile di origine agricola provenienti esclusivamente dall'ambito territoriale del distretto medesimo e mediante l'adozione di tecnologie efficienti negli usi finali. La possibilità di produrre e di consumare l'energia a livello locale, come potrebbe avvenire nel contesto di un distretto agro energetico, costituisce, inoltre, l'espressione concreta di quell'aspetto essenziale, in base al quale deve essere l'imprenditore agricolo a beneficiare del valore aggiunto derivante dall'energia da lui prodotta.

Da un lato, quindi, il forte collegamento esistente tra le strategie di pianificazione territoriale e quelle legate allo sviluppo delle fonti rinnovabili, che si dovrebbe realizzare in una effettiva diffusione della generazione distribuita e della *filiera agroenergetica corta*, attribuisce agli enti locali un ruolo centrale, in quanto chiamati a costruire le condizioni necessarie a sviluppare una pianificazione energetica integrata. Dall'altro lato, in un'ottica di *supply chain management*, occorre garantire la predisposizione di idonei strumenti di collaborazione tra i diversi attori della filiera agro-energetica, al fine di permetterne un funzionamento efficiente all'interno di un quadro di regole certe.

Tali considerazioni rivestono un ruolo centrale nell'ambito della contrattazione: un'impresa agricola che riconosca il valore aggiunto, non soltanto da un punto di vista economico, derivante dalla scelta di un modello di produzione e di distribuzione di energia fondato sulla filiera corta, deve, necessariamente, assicurare la tracciabilità e la sostenibilità delle proprie produzioni. E, su simili presupposti, l'impresa agricola, a certe condizioni, può beneficiare, tra l'altro, di un regime incentivante speciale.

1.5 Individuazione e raccolta degli strumenti contrattuali adottati dalle imprese agricole, singole e associate, per garantire la sussistenza della filiera di approvvigionamento della biomassa

1.5.1 Il metodo adottato per la raccolta dei contratti e per l'analisi

Ai fini del presente lavoro, sono stati raccolti sul territorio - soprattutto per il tramite delle organizzazioni rappresentative delle imprese agricole - alcuni contratti utilizzati nel comparto agro-energetico, con particolare riferimento a quelli relativi alla produzione di energia elettrica e termica da biomasse agricole ed a quelli relativi alla filiera biogas.

Si è preferito, però, concentrare l'attenzione sulle filiere rivelatesi di maggiore interesse per le imprese e, in particolare, sui contratti che, in ragione delle peculiarità dell'oggetto e, più in generale, del settore agricolo, possono presentare elementi di specificità e di differenza rispetto ai modelli standard di riferimento.

Per questo, non sono stati considerati, sebbene acquisiti tra la documentazione da esaminare e comunque sottoposti a lettura analitica, alcuni strumenti negoziali finalizzati a definire le modalità per la fornitura di calore derivante da impianti di produzione di energia elettrica o, più in generale, relativi al settore del teleriscaldamento.

Rispetto alle tipologie contrattuali più diffuse a livello territoriale, che rappresentano il campione di riferimento della presente analisi, è emersa, inoltre, l'incidenza di taluni specifici modelli e istituti di riferimento.

Non per tutte le tipologie di interesse è stato possibile analizzare un quantitativo copioso di contratti. Ciò nonostante, è stato possibile rilevare la ricorrenza di una serie di clausole problematiche o, comunque, insidiose e di elementi caratteristici, di cui si è ritenuto opportuno fornire i dovuti chiarimenti.

1.5.2 Descrizione sintetica dei contratti disponibili

Come anticipato in sede introduttiva, in questo capitolo, a seguito dell'analisi di alcuni contratti stipulati tra imprese agricole ed imprese di trasformazione nell'ambito della filiera agroenergetica, si vogliono indicare i principi generali e fornire le opportune linee guida che, per ogni tipologia di contratto e con riferimento alla filiera di interesse, possono rappresentare clausole utili per gli operatori, al fine di prevenire ed evitare l'avvio di contenziosi o l'insorgenza di problematiche in sede di esecuzione del contratto.

Dall'analisi del campione di contratti resi disponibili dalle imprese del settore - senza, ovviamente, alcuna pretesa di esaustività o di totale rappresentatività - è emerso il frequente ricorso alle tipologie contrattuali generali descritte nei paragrafi seguenti e, più nello specifico, a contratti di:

- coltivazione per la fornitura di colture dedicate;
- somministrazione;
- fornitura di biomasse agricole residuali;
- trasporto della materia prima o dei residui di produzione. Si rammenta come, in taluni casi, le previsioni legate al trasporto possano essere inserite nell'ambito di contratti diversi, attinenti, ad esempio, alla fornitura o all'appalto;
- appalto di opere o di servizi;
- appalto di lavorazioni agromeccaniche.

Prima di entrare nel dettaglio operativo di tali contratti, appare utile fornire una descrizione di carattere generale delle filiere agroenergetiche di interesse e delle formule negoziali di base prese in esame, rinviando alle sezioni successive l'indicazione degli elementi essenziali che si ritengono opportuni, anche alla luce delle problematiche giuridiche rilevanti.

1.5.3 Individuazione delle filiere agroenergetiche di interesse

Le bioenergie rappresentano un settore particolarmente strategico per il comparto agricolo, costituendo una concreta opportunità di diversificazione del reddito, di lavoro e di sviluppo e consentendo alle imprese agricole di essere maggiormente competitive rispetto alle sfide di un mercato globalizzato.

Le filiere agroenergetiche, nel corso degli ultimi anni, sono state oggetto di numerosi interventi normativi, sia a livello europeo che nazionale, che ne hanno consentito la diffusione ed un maggiore sviluppo.

Al riguardo, pur dovendo evidenziare come la produttività e la redditività di una filiera agroenergetica siano normalmente connesse e dipendenti da diversi fattori - quali il contesto territoriale, le condizioni agronomiche, pedoclimatiche, di adattabilità delle specie al territorio e, ancora, le strutture aziendali ed il contesto socioeconomico - da un punto di vista generale, alcuni settori si sono rivelati di maggiore interesse per le imprese, determinando il progressivo avvio di rapporti consolidati tra gli operatori e lo sviluppo di appositi strumenti contrattuali.

Nella seguente tabella sono sintetizzati gli elementi relativi ad alcune delle filiere energetiche ed agricole sulle quali è stata riscontrata una maggiore attenzione imprenditoriale. Vengono individuate, inoltre, le problematiche che, a seguito dell'analisi delle formule e tipologie contrattuali più diffuse ed impiegate, emergono come ricorrenti.

Tab. 5.1. Filiere agroenergetiche: i contratti e le problematiche principali

FILIERA ENERGETICA	FILIERA AGRICOLA E BIOMASSE IMPIEGABILI	PRINCIPALI FORME CONTRATTUALI DI RIFERIMENTO	PROBLEMATICHE RICORRENTI
ENERGIA DA BIOGAS	Colture agricole dedicate Residui derivanti da lavorazioni agricole o da attività agroalimentari Deiezioni animali Sottoprodotti di origine animale Residui derivanti da agricoltura, silvicoltura e industrie connesse	Contratti di coltivazione per la fornitura di materia prima agricola Contratti di fornitura di residui produttivi-sottoprodotti Contratti di appalto Contratti di trasporto	Qualificazione della biomassa come prodotto, rifiuto, o sottoprodotto Spandimento del digestato Tracciabilità della filiera
ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA	Colture agricole dedicate Residui di lavorazioni agricole e di prima trasformazione di prodotti agroalimentari Residui derivanti dalla lavorazione del legno Residui forestali Deiezioni animali	Contratti di coltivazione per la fornitura di materia prima agricola Contratti di fornitura di residui Contratti di appalto Contratti di trasporto	Individuazione delle biomasse combustibili Qualificazione della biomassa come prodotto, rifiuto, o sottoprodotto Rapporto con la normativa emissioni in atmosfera Tracciabilità della filiera

Rispetto alle due filiere principali individuate – per le quali l’analisi degli strumenti pattizi disponibili ha evidenziato la sussistenza di un particolare interesse delle imprese – il campione dei contratti raccolti e sottoposti ad analisi ha messo in evidenza l’uso di formule contrattuali talvolta *atipiche*. Inoltre, in tali accordi, sono state inserite alcune clausole che, al confronto con la normativa di riferimento, rischiano di risultare non completamente corrette sotto il profilo giuridico, in quanto non conformi alle previsioni di legge.

Per tali ragioni, nelle sezioni successive, viene fornita una breve disamina dei riferimenti normativi di base, sia in merito ai contratti in generale, che alle tipologie di maggiore interesse per la filiera agro energetica.

Vengono, inoltre, trattati alcuni aspetti relativi alla qualificazione delle sostanze oggetto di contrattazione ed alla possibilità di impiego delle stesse ai fini della produzione energetica.

1.5.4 Tipologie contrattuali speci che analizzate

Scendendo nel dettaglio delle tipologie di contratti raccolti ed analizzati, che è stato possibile ricondurre ad alcune categorie generali, si evidenzia la ricorrenza di:

- contratti di coltivazione per la fornitura di oleaginosa (Colza), redatti per la campagna di coltivazione 2009/2010 e riferiti all’areale geografico interessante, prevalentemente, la pianura padana centro orientale (Veneto, Friuli VG, Emilia Romagna e Lombardia);
- accordi per la disciplina della somministrazione di legno cippato da impiegare a fini energetici, dai quali sono emersi, come obiettivi principali, quello di garantire un’alimentazione corretta e regolare all’impianto di conversione energetica e quello di corrispondere adeguato corrispettivo economico per la fornitura del biocombustibile;
- contratti riferiti alla filiera del biogas e stipulati per la fornitura di biomasse residuali da impiegare nei processi di digestione anaerobica. Tali accordi riguardano prevalentemente la fornitura di residui di coltivazioni agricole, residui del settore agro-alimentare, sottoprodotti di origine animale;
- contratti aventi ad oggetto il servizio di trasporto del trinciato di mais da insilare e del digestato da impianto di digestione anaerobica;
- i contratti di appalto con cui vengono affidate lavorazioni agromeccaniche, come, ad esempio, l’esecuzione dei lavori di raccolta di mais da destinarsi alla produzione di biogas.

Si rinvia, quindi, alle sezioni successive, per l’analisi di dettaglio di queste tipologie contrattuali e per il loro inquadramento nel contesto generale di riferimento.

1.6 Analisi dei contratti e degli aspetti logistici delle filiere

1.6.1 Introduzione ai contratti in generale

Come anticipato, prima di procedere alla disamina, nel dettaglio, delle tipologie contrattuali maggiormente diffuse nell'ambito della contrattazione agro-energetica, è necessario svolgere alcune considerazioni sintetiche sui contratti in generale, in modo da chiarire gli aspetti e gli elementi essenziali degli strumenti impiegati, con lo scopo, specificatamente, di individuare i limiti e le clausole migliorabili nelle formule giuridiche concretamente adottate e di assicurare una maggiore adeguatezza delle stesse alle esigenze degli operatori.

1.6.2 Nozioni fondamentali

1.6.2.1 Il contratto

Nell'ambito della categoria astratta del negozio giuridico ¹, l'articolo 1321 del codice civile definisce il contratto come *"l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale"*.

Il contratto, pertanto, che ha sempre natura patrimoniale, presuppone necessariamente l'esistenza di due o più parti ed ha la funzione di introdurre un nuovo rapporto tra le stesse, o di modificarne uno esistente, o di porvi fine.

1.6.2.2 I requisiti del contratto

L'articolo 1325 del codice civile indica come requisiti essenziali del contratto:

- 1) l'accordo delle parti (cfr. articolo 1326 del codice civile);
- 2) la causa (cfr. articolo 1343 del codice civile);
- 3) l'oggetto (cfr. articolo 1346 del codice civile);
- 4) la forma, quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

In particolare, l'**accordo** dei contraenti è l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti. L'accordo si intende realizzato quando si fondono proposta ed accettazione.

In via generale, l'articolo 1326 del codice civile dispone che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa, mentre un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. La **causa** del contratto è il criterio per la qualificazione del negozio e per la valutazione degli

¹ Il negozio giuridico, che costituisce una forma di autonomia privata, è una categoria astratta creata dalla dottrina per unificare differenti tipologie di atti che presentano caratteristiche comuni. Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà diretta ad uno scopo lecito.

interessi perseguiti dalle parti. È definita dalla dottrina² come la funzione economico sociale che il negozio giuridico può realizzare, vale a dire la sintesi degli effetti che il contratto stesso è destinato ed idoneo a produrre (ad esempio, nella compravendita, è lo scambio tra un bene ed il prezzo). La mancanza o l'illiceità della causa comportano, di regola, la nullità del contratto.

L'**oggetto** del contratto è rappresentato dalla cosa o dal comportamento che costituisce materia dello scambio o della obbligazione. Ai sensi dell'articolo 1346 del codice civile, l'oggetto del contratto deve essere possibile, sia da un punto di vista naturale che giuridico; lecito, cioè non contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; determinato o determinabile, vale a dire certo ed individuato o, quanto meno, individuabile al momento dell'esecuzione. Con specifico riferimento a tali requisiti, l'articolo 1347 del codice civile precisa che il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine, mentre l'articolo 1348 del codice dispone che può essere dedotta in contratto anche la prestazione di cose future (come nel caso della vendita di cose future), fatti salvi i particolari divieti fissati della legge.

Riguardo alla **forma** del contratto, senza tangere il principio generale vigente nel nostro ordinamento della libertà di forma, per alcune tipologie di negozi giuridici la legge impone l'adozione di una forma determinata, sia allo scopo di richiamare l'attenzione dei contraenti sull'importanza dell'atto posto in essere, sia per precostituire la documentazione necessaria a dare certezza dell'atto. In particolare, l'articolo 1350 del codice civile elenca gli atti che devono farsi necessariamente per iscritto, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.

Quando la legge richiede la forma *ad substantiam*, la mancata osservanza delle relative regole rende nullo l'atto posto in essere.

1.6.2.3 La classificazione dei contratti

I contratti possono essere diversamente classificati, in relazione alle modalità di perfezionamento del vincolo contrattuale, degli effetti, del contenuto.

Prendendo in considerazione il primo degli elementi indicati, si distinguono i contratti **consensuali**, vale a dire quelli che si perfezionano con il semplice consenso (per esempio la compravendita che si perfeziona quando si forma l'accordo tra compratore e venditore, indipendentemente dalla consegna della cosa, che può anche avvenire in un momento successivo) e i contratti **reali**, per il cui perfezionamento è richiesto, oltre al consenso delle parti, anche la consegna della cosa, che costituisce un elemento essenziale e costitutivo del contratto³.

Rispetto agli effetti prodotti dal contratto, si distinguono i contratti **ad effectum obligatorium**, dai quali nasce un rapporto obbligatorio tra le parti (come ad esempio locazione e deposito) ed i contratti **ad effectum realem**, o **traslativi**, che producono, come effetto, il trasferimento della proprietà di un bene, o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un determinato bene, o il trasferimento di un altro diritto. In tale ultima tipologia di contratti, è possibile che il trasferimento della proprietà avvenga in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto (come nel caso, per esempio, della vendita di cosa futura).

In relazione al momento in cui si producono gli effetti contrattuali e della loro perdurante effi-

² Cfr. Trabucchi, Perlingieri.

³ I contratti reali possono essere soltanto quelli stabiliti dalla legge come tali e sono definiti in *numerus clausus* (comodato, mutuo, deposito, pegno, donazione di modico valore, contratto estimatorio, trasporto per ferrovia di cose, riporto).

cazia, si distinguono i contratti **ad esecuzione istantanea**, che esauriscono i propri effetti in un unico momento (anche se differito nel tempo, rispetto al momento della costituzione del rapporto), i contratti **di durata**, la cui esecuzione si protrae nel tempo (ad esempio, locazione, affitto, somministrazione, ecc), i contratti **ad esecuzione periodica**, che vengono eseguiti con più prestazioni, secondo scadenze determinate.

La tipologia delle prestazioni stabilite nel rapporto contrattuale consente una distinzione tra i contratti **a prestazioni corrispettive** o **unilaterali** e tra i contratti **commutativi**, che attuano uno scambio tra prestazioni corrispondenti ed economicamente equivalenti ⁴ ed **aleatori**, nei quali alla prestazione certa di una parte corrisponde una prestazione incerta dell'altra o nei quali vi è incertezza per entrambe le parti ⁵.

Rispetto alla valutazione giuridica del contratto ed al confronto tra l'operazione concretamente effettuata e gli schemi elaborati dal legislatore, si distinguono i contratti **tipici**, che fanno riferimento ad uno schema contrattuale previsto espressamente dall'ordinamento giuridico, la cui disciplina è dettata dal codice o da una legge speciale, i contratti **atipici** (detti anche contratti innominati) che non sono espressamente disciplinati dal diritto civile, ma vengono creati appositamente dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione.

Nell'ambito dei contratti atipici si individuano i contratti **misti**, che sono caratterizzati dalla presenza di una unica causa composta da frammenti causali di differenti tipi legali.

1.6.2.4 Patologie del contratto. Inesistenza, nullità ed annullabilità

La mancanza nell'atto del *minimum* richiesto dalla legge o la presenza di un vizio in uno o alcuni degli elementi o requisiti essenziali determina una patologia dell'atto e l'**inecacia** dello stesso. Nel primo caso, il contratto dovrà considerarsi **inesistente**, mentre, nel secondo caso, a seconda della gravità del difetto o del vizio, si determinerà la **nullità** o l'**annullabilità** del contratto.

L'articolo 1418 del codice civile indica come cause di **nullità** o **annullabilità** del contratto la contrarietà a norme imperative, la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi (quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe) e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il codice prevede che il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. La nullità può essere **totale**, quando colpisce il contratto nella sua interezza, o **parziale**, quando interessa solo una parte di esso. In tale ultimo caso, in applicazione del principio di conservazione del negozio giuridico e del principio *utile per inutile non vitiatur*, è considerata invalida soltanto la clausola viziata, se risulta che le parti avrebbero concluso ugualmente il negozio anche senza quella clausola oppure quando la clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative.

Il negozio nullo non produce effetti, nè tra le parti, nè nei confronti dei terzi (*quod nullum est, nullum producit effectum*). Nel caso in cui il contratto venga dichiarato nullo dopo essere stato già eseguito, le prestazioni effettuate sono prive di titolo, costituiscono un indebito e devono

⁴ Il nesso di corrispettività tra le prestazioni, che consiste nella interdipendenza tra queste, per cui una parte non è tenuta alla propria prestazione se non è eseguita anche la prestazione dell'altra parte, è chiamato *sinallagma*.

⁵ Al riguardo, sembra utile evidenziare che in alcuni casi, come, ad esempio, nelle ipotesi di vendita di cosa futura che ha per oggetto cose non ancora venute ad esistenza (come i frutti di un fondo), un contratto normalmente commutativo è trasformato, per volontà delle parti, in un contratto aleatorio, quando nell'accordo sia espressamente indicata la volontà del compratore di assumersi il rischio che la cosa non venga in esistenza. In tale ipotesi, il compratore sarà comunque tenuto a pagare il prezzo pattuito.

essere restituite. L'accertamento della nullità, infatti, ha effetto retroattivo (*ex tunc*) nei confronti delle parti e dei terzi.

La nullità **non** è **sanabile**, nè per convalida, nè per prescrizione dell'azione. Il codice civile prevede la possibilità di effettuare la conversione del contratto nullo, vale a dire far produrre al negozio gli effetti di un contratto diverso dei quali abbia i requisiti di forma e sostanza, se, avuto riguardo allo scopo perseguito, risulta che le parti avrebbero concluso quel negozio diverso, qualora avessero conosciuto la causa di nullità.

La nullità è **rilevabile d'ufficio** dal giudice, senza domanda di parte, in qualsiasi stato e grado del giudizio o può essere rilevata in sede di azione da chiunque vi abbia interesse.

Un altro aspetto che può assumere l'invalidità del negozio è l'**annullabilità**.

A differenza della nullità, le cause di annullabilità sono soltanto quelle predeterminate testualmente dalla legge e riguardano l'incapacità legale o naturale della parte, o i vizi del consenso. In particolare, l'articolo 1425 del codice civile dispone che il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare o quando sia stipulato da persona incapace d'intendere o di volere. L'articolo 1427 del codice, quindi, prevede che il contraente, il cui consenso è stato dato per errore, è stato estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto.

A differenza della nullità, l'annullabilità va sempre richiesta dalla parte che ne abbia interesse, mentre il giudice, senza la domanda di uno dei contraenti, non può rilevarla d'ufficio. Il negozio annullabile ha un'efficacia interinale, producendo i propri effetti fino alla dichiarazione di annullamento, anche se questi possono venire meno in conseguenza dell'accoglimento dell'azione di annullamento.

Il negozio annullabile può essere sanato attraverso lo strumento della **convalida**, vale a dire la manifestazione di volontà (espressa o tacita, mediante esecuzione) della parte legittimata a proporre l'azione di annullamento di voler confermare la validità del negozio.

Il contratto annullabile è altresì sanabile nel caso in cui si prescriva l'azione di annullamento, che è soggetta a prescrizione quinquennale.

1.6.2.5 Cause di estinzione e scioglimento del contratto Risoluzione, rescissione e recesso

Quando il contratto si estingue perde definitivamente la propria efficacia. Oltre all'annullamento, che rappresenta una causa di estinzione connessa alla presenza di alcune patologie nel negozio giuridico, il contratto può estinguersi in caso di risoluzione, che si determina come conseguenza di un evento impeditivo del rapporto. Il contratto, inoltre, può estinguersi per rescissione, connessa, nei contratti a prestazioni corrispettive, ad un difetto del sinallagma.

Con specifico riferimento alla **risoluzione**, tale rimedio è previsto quando si riscontrino anomalie nel funzionamento del *sinallagma*, vale a dire quando, successivamente alla conclusione del contratto, si sia determinata una sproporzione sotto il profilo economico-patrimoniale tra le due prestazioni dei contraenti⁶.

Con la risoluzione vengono eliminati con efficacia retroattiva (*ex tunc*) gli effetti del contratto. Il codice civile disciplina tre casi di risoluzione che, pur determinando gli stessi effetti e pre-

⁶ A differenza dell'azione di annullamento, esperibile in presenza di una irregolarità nel contratto, la risoluzione opera in caso di un evento che impedisca l'attuazione del contratto medesimo.

sentando analoghi profili funzionali, hanno presupposti differenti: la risoluzione per inadempimento, per eccessiva onerosità sopravvenuta, per impossibilità sopravvenuta.

L'articolo 1453 del codice civile disciplina la **risoluzione per inadempimento**, disponendo che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle proprie obbligazioni, l'altro può, a sua scelta, chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno⁷. Sembra utile rilevare come anche l'inadempimento di una prestazione accessoria possa rilevare ai fini della risoluzione, quando il mancato adempimento della medesima faccia venire meno l'utilità della prestazione principale.

In alcuni casi determinati dalla legge la risoluzione per inadempimento opera di diritto (*ope legis*) e il ricorso al giudice avviene soltanto a fini dichiarativi, vale a dire per accertare, in caso di contestazione, se la risoluzione si è verificata o meno. I casi di risoluzione di diritto espressamente regolati dal codice sono la **di da ad adempiere**, nella quale viene fissato un termine alla controparte per l'esecuzione della prestazione, con l'avvertimento che allo spirare dello stesso il contratto si intenderà risolto; la **clausola risolutiva espressa**, con cui le parti prevedono che il contratto si intenderà risolto nel caso in cui alcune prestazioni non siano adempiute o non siano adempiute correttamente; il **termine essenziale**, che indica il momento oltre il quale il creditore non ha più interesse ad ottenere l'esecuzione della prestazione e decorso il quale il contratto si risolve *ipso iure*.

La mancanza di una previsione, nel contratto, di un termine essenziale o di una clausola risolutiva espressa impone al creditore che voglia risolvere lo stesso (al quale, quindi, non conviene assegnare un termine al debitore) di agire giudizialmente per ottenere una pronuncia costitutiva da parte del giudice e lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Nel caso in cui la prestazione divenga impossibile per cause non imputabili al debitore, l'obbligazione si estingue. L'articolo 1463 del codice civile, disciplinando l'ipotesi della **risoluzione per impossibilità sopravvenuta**, prevede che, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. In caso di impossibilità sopravvenuta, lo scioglimento opera di diritto e, quindi, un eventuale ricorso al giudice, in caso di controversia, sarà finalizzato soltanto ad avere una pronuncia di mero accertamento. In via generale, l'impossibilità parziale della prestazione non estingue l'obbligazione ed il debitore è tenuto a eseguire la prestazione per la parte che è rimasta possibile e salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. L'articolo 1464, nel disciplinare l'impossibilità parziale, prevede che quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche recedere dal contratto, qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Con specifico riferimento ai contratti con effetti traslativi o costitutivi, che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, ai sensi dell'articolo 1465 del codice civile, il perimento della cosa, per una causa non imputabile all'alienante, non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. Ciò sta a significare che non rientra nell'ambito della controprestazione dell'alienante l'obbligo di custodia delle cose nelle more della consegna.

⁷ La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata. L'acquirente è in ogni caso liberato dalla propria obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.

Con riferimento all'ipotesi di **risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta**, l'articolo 1467 del codice civile prevede che nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Con riguardo alla **rescissione**, che è una forma di invalidità del contratto ed è diretta alla rimozione dello stesso, gli articoli 1447 e 1448 del codice civile disciplinano l'ipotesi della **rescissione del contratto concluso in stato di pericolo** e della **rescissione per lesione**.

In particolare, l'articolo 1447 dispone che il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice, nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

L'articolo 1448 del codice, quindi, prevede che se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta e l'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. I contratti aleatori non possono essere rescissi per lesione.

L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, fatti salvi i casi in cui il fatto costituisce reato, e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, in quanto in tale ipotesi la prescrizione prevista in sede penale si applica anche all'azione civile.

Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

Oltre alle cause di **scioglimento** del vincolo contrattuali indicate, il contratto, ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile, può sciogliersi **per mutuo consenso** delle parti. Con tale atto possono essere eliminati gli effetti di un contratto traslativo o costituito soltanto se questi non si siano ancora prodotti, mentre nel contratto ad effetti obbligatori le parti, fatta salva diversa pattuizione, potranno sciogliere il contratto con efficacia *ex nunc*, vale a dire con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite.

Si ritiene che lo scioglimento volontario del vincolo contrattuale debba essere effettuato con un contratto risolutorio avente la stessa forma del contratto che si intende sciogliere, mentre in caso di contratto a forma libera, lo scioglimento può conseguire anche ad un comportamento concludente.

L'articolo 1373 del codice civile, quindi, disciplina l'ipotesi del **recesso unilaterale**, disponendo che se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita⁸. È salvo, in ogni caso, il patto contrario.

⁸ La caparra penitenziale (prestazione di un corrispettivo per il recesso che viene versata anticipatamente) o la multa penitenziale (prestazione di un corrispettivo per il recesso che viene versata al momento del recesso) vanno tenute distinte dalla clausola penale che, differentemente, presuppone un inadempimento.

1.7 Analisi delle tipologie contrattuali maggiormente di use nell'ambito della contrattazione agroenergetica

1.7.1 Tipologie contrattuali tipiche di interesse

Come chiarito, un contratto viene definito come *tipico* quando fa riferimento ad uno schema contrattuale previsto espressamente dall'ordinamento giuridico, la cui disciplina è dettata dal codice o da una legge speciale, mentre sono considerati *atipici* (o *innominati*) i contratti che non sono espressamente disciplinati dal diritto civile, ma che vengono creati appositamente dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione.

Nell'ambito della contrattazione agro-energetica possono essere utilmente adottate, per quanto si dirà, in alcuni casi, formule contrattuali tipiche, mentre, in altri casi, quelle miste o atipiche, stante la necessità di tenere in debita considerazione le specificità, sia del settore agricolo e del materiale oggetto di contrattazione, sia del settore energetico.

Di seguito, dopo una breve analisi dei principali contratti tipici disciplinati dal codice civile e impiegati nel settore agro energetico, si procede all'esame delle tipologie contrattuali specificatamente analizzate, con lo scopo di metterne in luce gli elementi maggiormente caratteristici o problematici.

1.7.1.1 La Compravendita

La compravendita è definita dal codice civile come il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (mobile o immobile), o il trasferimento di un altro diritto – sia esso reale o di credito, quale ad esempio la cessione di crediti a titolo oneroso – verso il corrispettivo di un prezzo (artt. 1470 - 1547 c.c.).

La compravendita rappresenta un contratto **non formale** ove il consenso può essere *espresso in qualsiasi forma*, a meno che la natura dell'oggetto del contratto non richieda esplicitamente una forma particolare (ad esempio un bene immobile per il cui trasferimento è necessaria la forma scritta ex art. 1350 c.c.).

Si tratta di contratto **tipico**, essendo espressamente previsto e disciplinato dal Legislatore; **consensuale**, in quanto per il suo perfezionamento occorre soltanto il consenso di entrambe le parti; **a prestazioni corrispettive** e **a titolo oneroso**, poiché la causa del contratto consiste nello scambio di bene contro denaro ed entrambe le parti ricevono un vantaggio economico in cambio della loro prestazione.

Come anticipato, le due parti principali del contratto sono il **venditore** ed il **compratore**. Di seguito, si riportano brevemente le principali obbligazioni esistenti in capo ad essi.

Le principali obbligazioni che gravano sul **venditore** sono:

- *consegnare* la cosa;
- *far acquistare al compratore la proprietà della cosa*, nel caso in cui l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
- *garantire il compratore dall'evizione e da eventuali vizi occulti della cosa*.

Alcune precisazioni su quest'ultimo punto appaiono necessarie.

L'**evizione** si ha *quando il compratore è spogliato dell'acquisto*, in conseguenza di una *pronunzia giudiziaria* che accerta un **vizio nel diritto di vendita**, a vantaggio di un terzo. Contro tale eventualità incombe sul venditore la **garanzia**. La garanzia per evizione costituisce effetto

naturale del *negozio*, e, pertanto, non occorre una specifica clausola contrattuale che la preveda. Il compratore può, però, rinunciare o accontentarsi di una garanzia minore, come, altresì, pattuire che ne derivino effetti più gravi (art. 1487 c.c.). La *clausola di esclusione* della garanzia non vale, però, nei casi di dolo o colpa grave del venditore.

Il venditore è tenuto, inoltre, a garantire che la cosa venduta **sia immune da difetti che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore**.

Anche tale garanzia è un effetto naturale del contratto ed è dovuta solo quando i vizi⁹ erano ignoti al compratore e non facilmente riconoscibili al momento dell'acquisto.

In tal caso, il compratore ha diritto alla scelta tra:

- la risoluzione del contratto ed il rimborso del prezzo (*c.d. azione redibitoria*);
- la riduzione del prezzo (*c.d. azione estimatoria*).

L'obbligazione principale del compratore consiste nel **pagamento del prezzo**, nel *modo* e nel *luogo* stabiliti dal contratto. Il prezzo, di regola, è determinato dalle parti, ma la determinazione può anche essere rimessa ad un terzo (*c.d. arbitratore*). Sono a carico del compratore le spese del contratto di compravendita (art. 1475 cc.).

Nell'ambito di tale tipologia contrattuale rientra l'atto di **vendita di cosa futura**, stipulato ex artt. 1418, 1472, 2659, e 2826 c.c. e diffuso, in particolare, nel settore ortofrutticolo. Mediante tale atto le parti convengono che l'alienante venda all'acquirente le quantità specificate di beni mobili, che diventeranno del compratore nel momento in cui detti beni verranno ad esistenza. La vendita è, infatti, da considerarsi **nulla** se non si realizza l'esistenza dei beni che ne sono oggetto.

Nell'atto è specificato il prezzo di acquisto, al versamento del quale l'alienante rilascerà quietanza; sono descritte le modalità ed il luogo di consegna dei beni; è indicata la clausola risolutiva e si determinano la competenza delle spese, la legge applicabile ed il foro di competenza al nascere di controversie.

1.7.1.2 La Somministrazione

La somministrazione è il *contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche e continuative di cose* (artt. 1559-1570 c.c.)

La prestazione deve aver per oggetto *cose* (in proprietà o in uso) e non servizi: in quest'ultimo caso, infatti, ricorre l'istituto dell'*appalto o contratto d'opera*.

Si evidenzia, in particolare, che:

- a) raramente nel contratto viene stabilita con esattezza *l'entità della fornitura* da somministrare (si usa indicare solitamente i quantitativi minimi e massimi). Se nulla è detto, comunque, si intende pattuita la quantità corrispondente al *normale fabbisogno del somministrato* al tempo della conclusione del contratto;
- b) quanto al prezzo, esso è corrisposto:
 - nel caso di prestazione *periodica*, all'atto delle *singole* prestazioni;
 - nel caso di prestazioni *continuative*, alle *scadenze d'uso* (ogni mese, ogni tre mesi, eccetera) in proporzione a ciascuna di esse (art. 1562 c.c.);
- c) *l'inadempimento* di una delle parti relativo a singole prestazioni *non comporta di per sé*

⁹ Vizi e mancanza di qualità devono essere denunziati dal compratore entro 8 giorni dalla scoperta a pena di decadenza dell'azione. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna della cosa viziata.

la risoluzione del contratto, a meno che esso non sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.);

- d) il contratto di somministrazione può essere *a termine* o *a tempo indeterminato*. In quest'ultimo caso è concessa a ciascuna delle parti la facoltà di recesso, previo congruo preavviso (art. 1569 c.c.).

Spesso, nei contratti di somministrazione, è inserita la cosiddetta *clausola di esclusiva*. Tale clausola può essere prevista *a favore del somministrante*, ossia il somministrato non può ricevere da altri prestazione della stessa natura né procurarseli con mezzi propri; oppure *a favore del somministrato* e, in questo caso, il somministrante non può eseguire ad altri, nella zona contemplata e per la durata del contratto, forniture della stessa natura.

1.7.1.3 Il Trasporto

Il contratto di trasporto è il contratto con il quale un vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire da un luogo ad un altro cose o persone (artt. 1678-1702 c.c.).

Il **trasporto di persone** è un contratto consensuale che genera un'obbligazione di fare in capo ai due soggetti: vettore e viaggiatore.¹⁰

Maggiormente di interesse per il tema in esame è, certamente, il **trasporto di cose**. Anche il contratto di trasporto di cose è di tipo consensuale e non è formale; infatti, ai soli fini probatori è rilasciata, a richiesta, *una lettera di vettura*. Il vettore può rilasciare, altresì, *una ricevuta di carico*.

Con il contratto di trasporto, il vettore si obbliga a :

- ricevere in consegna la cosa da trasportare e custodirla;
- eseguire il trasporto secondo le modalità ed i termini contrattuali;
- riconsegnare le cose nel luogo di destinazione, dandone avviso al destinatario.

Il vettore, responsabile della custodia, risponde per la perdita e l'avaria delle cose fino alla riconsegna (art. 1693 c.c.). È il vettore a dover dare la prova positiva che il danno è dipeso da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa, dall'imballaggio, dal fatto del mittente o del destinatario. Ricadono, infatti, sul vettore le cause ignote.

I principi appena esposti in tema di responsabilità del vettore si applicano anche al **trasporto gratuito**, il quale crea un vincolo giuridico, nonostante la mancanza di un corrispettivo, esistendo per il vettore un interesse ed un motivo giuridicamente rilevante.

Diversamente, nel caso di **trasporto amichevole o di cortesia**, manca qualsiasi interesse, oltre che il corrispettivo; pertanto, *la responsabilità del vettore è extracontrattuale*.

¹⁰ In particolare, le responsabilità del vettore si riferiscono a:

- inadempimento e ritardo, secondo la regola generale (art. 1218 c.c.);
- i sinistri che colpiscono il viaggiatore e la perdita di bagagli, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 1681 c.c.).

La responsabilità ha natura contrattuale, pertanto è il vettore a dover fornire la prova liberatoria. Sono, inoltre, nulle le clausole che escludono la responsabilità per dolo o colpa grave.

Le obbligazioni del viaggiatore riguardano, invece, il *pagamento del prezzo* e l'esibizione del *biglietto* su richiesta (la stipulazione è, infatti, accompagnata dal rilascio di un biglietto di viaggio che costituisce un documento di *legittimazione*, come tale necessario per esigere la prestazione del trasporto).

1.7.1.4 L'Appalto

L'appalto è il contratto con il quale una parte assume come obbligo, con **organizzazione** dei mezzi necessari e con una **gestione a proprio rischio**, il **compimento di un'opera** o la fornitura di un **servizio** verso un corrispettivo in **denaro** (art. 1655 - 1677 c.c.).

L'*organizzazione di mezzi* e la *gestione a proprio rischio* sono, dunque, gli elementi caratteristici dell'appalto e sottolineano il *nesso di interdipendenza* che sussiste tra *appalto* e *impresa*.

L'appalto è un contratto **commutativo** e non aleatorio. Esso presenta, poi, i seguenti caratteri: è **oneroso** e ad **esecuzione continuativa**. Non è un contratto *intuitu personae* ovvero, non si scioglie, di regola, con la morte dell'appaltatore.

Le principali obbligazioni in capo all'**appaltatore** sono le seguenti:

- l'appaltatore deve compiere *direttamente* e con la *propria organizzazione* l'opera o il servizio che ha assunto, senza affidarla in sub-appalto a terzi (a meno che il committente non sia d'accordo);
- i *rischi* che incidono sull'opera, durante il corso dell'esecuzione, ricadono sull'*appaltatore*;
- l'opera deve essere compiuta secondo le *modalità* convenute, a **regola d'arte** e nel termine ed al prezzo pattuito;
- l'appaltatore deve garantire l'opera da eventuali difformità e vizi (art. 1667 c.c.);
- il diritto dell'appaltatore al corrispettivo è subordinato *all'accettazione dell'opera* da parte del committente. L'appaltatore, pertanto, compiuta l'opera, deve invitare quest'ultimo a verificare la stessa, per constatare se essa sia stata eseguita a regola d'arte. Tale verifica si chiama **collaudo**. Avvenuta l'accettazione, se i vizi e le difformità *erano conosciuti e riconoscibili* dal committente, la garanzia ad essi relativa viene meno.

In capo al **committente** vi sono, invece, le seguenti obbligazioni:

- il *pagamento del prezzo*: l'appalto, infatti, per la sua stessa essenza, è un contratto a titolo oneroso; il prezzo può essere stabilito globalmente (cioè *a forfait*) oppure a misura (es. tot euro a metro quadrato);
- l'*esecuzione del collaudo* dell'opera, appena ricevuto l'invito di verifica da parte dell'appaltatore. Nel caso di ingiustificato ritardo (*mora*), l'opera si intende accettata.

L'appaltatore o il committente possono chiedere la *revisione* del *prezzo* qualora, per effetto di circostanze *imprevedibili*, si siano verificati, successivamente alla conclusione del contratto, aumenti o diminuzioni del prezzo dei *materiali* o della *mano d'opera*, tali da determinare una variazione **superiore al decimo** del prezzo complessivo convenuto (art. 1664 c.c.). La revisione, comunque, può essere accordata solo per quella *differenza* che *eccede* il decimo.

Ultimo aspetto utile da sottolineare riguarda l'**estinzione dell'appalto**. Causa peculiare di estinzione, oltre quelle tipiche previste per ciascun contratto, è il *recesso* da parte del committente, che può avvenire in qualsiasi momento e *non è subordinato* alla esistenza di un motivo. Egli, però, deve tenere *indenne* l'appaltatore delle *spese sostenute*, dei *lavori eseguiti* e del *mancato guadagno* (art. 1671 c.c.).

1.7.2 Analisi delle tipologie contrattuali speci che di interesse

1.7.2.1 Contratti di coltivazione per la fornitura di colture dedicate

In via generale, il contratto di coltivazione è un contratto stipulato tra produttori agricoli, singoli o associati ed imprese di trasformazione o commercializzazione nel quale, normalmente, l'impresa agricola si assume l'impegno a realizzare le coltivazioni (o gli allevamenti) da cui deriva il prodotto che rappresenta l'oggetto del contratto, consegnare tutta la produzione contrattata, a fornire prodotti di qualità corrispondente a quella eventualmente stabilita. Dall'altra parte, l'acquirente si impegna a ritirare tutta la produzione oggetto del contratto, secondo quanto stabilito, corrispondendo il prezzo determinato.

Nella fattispecie, i contratti analizzati risultano predisposti dall'impresa che ritira il prodotto, con un evidente svantaggio contrattuale per l'impresa agricola, a fronte della possibile sottoscrizione di clausole predeterminate dalla controparte.

I documenti in analisi presentano caratteristiche di elaborazione e di complessità profondamente differenti e, mentre in alcuni casi sono state inserite molteplici clausole che consentono una definizione dettagliata e precisa delle rispettive obbligazioni, in altri casi la struttura particolarmente snella del negozio giuridico rischia di tradursi in vere e proprie lacune dello strumento contrattuale. Più nello specifico, nei contratti esaminati viene garantito, a vantaggio del produttore, il ritiro del prodotto, mentre non in tutte le ipotesi prese in considerazione risultano adeguatamente disciplinati le conseguenze ed il rischio di produzioni anomale, dovute all'andamento stagionale ed eventuali obblighi di assicurazione del prodotto contro i principali eventi atmosferici; la metodologia di prelievo dei campioni e l'eventuale possibilità, per il produttore, di fare effettuare un'analisi in contraddittorio, le condizioni di pagamento e, infine il foro competente in caso di contestazioni.

In alcuni contratti è prevista una clausola relativa alla possibile perdita di prodotto lavorabile dovuta a condizioni meteorologiche sfavorevoli o a causa di forza maggiore.

I patti sembrano cautelarsi relativamente all'uso di sementi idonee alla produzione di buon livello qualitativo. Non in tutte le fattispecie esaminate è previsto un impegno, da parte del produttore, a garantire la fornitura di un dato quantitativo di biomassa, ma si rinviene solo l'impegno di coltivare e consegnare il prodotto ottenuto su una certa superficie, definita in sede contrattuale. Questa carenza, se, da una lato, potrebbe agevolare il produttore, riducendo gli oneri suo carico, dall'altro lato potrebbe creare inconvenienti all'impianto di trasformazione, dovuti ad una disponibilità insufficiente di biomassa: in tal caso ci si troverebbe dinanzi alla difficile alternativa di fare funzionare l'impianto ad un regime non ottimale, oppure di terminare la biomassa disponibile prima del conseguimento della produzione dell'anno successivo. Se inconvenienti di tal fatta possono essere parzialmente limitati ricorrendo ad un silos di stoccaggio della biomassa di capacità maggiorata (che tuttavia comporta un aumento di costi), non esiste alcuna previsione circa l'adozione, da parte del produttore, della corretta tecnica colturale, con particolare riferimento alle lavorazioni, all'irrigazione ed alla difesa fitosanitaria. A tal fine, potrebbe essere utile vincolare il produttore ad adottare un protocollo colturale tale da minimizzare, anche nel suo interesse, le perdite dovute ad errori di tipo agronomico.

Rispetto alle varietà di semi da coltivare, in alcuni casi il contratto contiene l'impegno generico del produttore di utilizzare seme delle varietà/ibridi regolarmente iscritte e di conservazione delle relative fatture di acquisto, mentre in altri casi è indicato espressamente l'obbligo di utilizzare sementi *OGM free*.

Con riferimento alla qualifica delle biomasse conferite come di filiera, in alcuni dei contratti esaminati è contenuta soltanto una clausola in cui, genericamente, il produttore si impegna a fornire biomasse di filiera, mentre non sono indicate con precisione le caratteristiche e le forme di garanzia della provenienza della biomassa e della tracciabilità della stessa, così come definite a livello normativo. In altri contratti, invece, sono disciplinati alcuni impegni finalizzati a garantire la provenienza e la tracciabilità della biomassa.

Con riferimento al conferimento dei prodotti, in alcuni casi è prevista la clausola che stabilisce che la consegna del prodotto è intesa franco-arrivo centro raccolta o trasformazione ed avverrà al momento della raccolta in base agli accordi che verranno presi col trasformatore, ovvero con il centro di raccolta. In altri casi, è previsto che la consegna è considerata franco-partenza. In tutti i casi esaminati le spese di trasporto da azienda agricola al centro di raccolta o di trasformazione, sono a carico del produttore.

Per quanto concerne la determinazione del prezzo, in alcune ipotesi questo viene legato alla quotazione sui mercati internazionali. In altri casi, parte del prezzo è soggetto a libera contrattazione (nel limite di resa di 2,5 t/ha) e per la parte restante si fa riferimento al prezzo internazionale). Il legame del prezzo alla quotazione sui mercati internazionali costituisce una clausola apparentemente posta a tutela del produttore, consentendo – in linea puramente teorica – di poter scegliere fra la cessione del prodotto a scopi energetici o per uso alimentare. In realtà, tale facoltà di scelta appare puramente formale, soprattutto nel caso del seme di colza, il cui mercato è caratterizzato da scarsa trasparenza e da modeste disponibilità di prodotto.

Tutti i contratti analizzati contengono disposizioni concernenti l'applicazione di un prelievo in funzione del grado di umidità e detrazioni progressive commisurate alle esigenze di essiccazione del prodotto. In alcune ipotesi è prevista la possibilità di rifiutare il ritiro del prodotto in caso di umidità superiore ad una determinata percentuale.

Soltanto in alcuni casi i contratti analizzati tengono conto della possibilità di fluttuazione dei prezzi dei prodotti agricoli e del conseguente rischio del centro di trasformazione di non riuscire ad avere sufficiente disponibilità di prodotto per effetto della concorrenza economica di altre colture alternative.

Tale rischio è dovuto a diversi fattori:

- prezzo della materia;
- fermata dell'impianto per mancanza di prodotto;
- difficoltà legate al reperimento di olio vegetale sul mercato;
- vincoli normativi all'uso di oli d'importazione.

Infine, non in tutti i casi esaminati risultano adeguatamente disciplinate le ipotesi di risoluzione e, in particolare, della risoluzione per inadempimento, della proroga o del rinnovo del contratto, né i casi di recesso.

Con specifico riferimento alla problematica connessa allo spandimento del digestato, in alcuni contratti, relativi alla fornitura di trinciato di mais stipulati nella zona della Provincia di Ferrara ed in parte delle Province limitrofe (Modena, Bologna, Mantova e Rovigo) è contenuta la clausola che fissa l'impegno del produttore al ritiro ed allo spandimento sui propri terreni dei residui della fermentazione (digestato), nel rispetto, non solo della vigente normativa, ma anche dei codici di buona pratica agricola. Non viene tuttavia stipulato alcun patto relativo ai tempi di ritiro del digestato. Tale mancanza, in aggiunta al fatto che il prelievo e la distribuzione sono affidati esclusivamente alla responsabilità del produttore, potrebbero determinare difficoltà per l'impianto di trasformazione e la necessità, per il medesimo, di dotarsi di strutture destinate allo stoccaggio con una capacità tale da consentire di superare possibili ritardi nello svuotamento delle vasche.

Al riguardo, rinviando ai paragrafi successivi un maggiore approfondimento sul quadro normativo di riferimento in materia di utilizzazione agronomica, in questa sede, in maniera molto sintetica, va rilevato come la possibilità di spandimento del digestato, soprattutto quando proveniente da un impianto di biogas alimentato con matrice esclusivamente vegetale o mista (vegetale ed animale) è molto controversa e di difficile collocazione nel contesto giuridico che disciplina la materia. Clausole relative allo spandimento del digestato analoghe a quelle contenute nei contratti esaminati, quindi, rischiano di presentare profili di criticità.

1.7.2.2 Contratti di somministrazione (legno cippato)

Come indicato nei paragrafi precedenti, il contratto di somministrazione o contratto di fornitura è il contratto con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose (art 1559 c.c.).

Nello specifico, l'obiettivo principale di tale tipologia di contratto è quello di garantire un'alimentazione corretta e regolare all'impianto di conversione energetica e di corrispondere adeguato corrispettivo economico per la fornitura del biocombustibile.

A tali scopi, devono essere assicurati la fornitura di una quantità minima annua di biomassa necessaria alla produzione dei fabbisogni energetici ed un idoneo livello di qualità della stessa. Segnatamente, il fornitore deve fornire garanzia che la biomassa abbia caratteristiche chimico-fisiche adeguate alla tipologia dell'impianto di produzione energetica, agevolandone la gestione. Per esempio, legno cippato con basso tenore di ceneri implica costi di gestione e smaltimento minori, mentre un legno cippato con pezzatura fortemente irregolare potrebbe creare problemi sia al sistema di alimentazione della biomassa che alla fase di combustione della stessa. Tra gli obiettivi di questa tipologia di contratti vi è anche quello di definire la tipologia di biomassa e la sua provenienza e tracciabilità, in modo da garantire, da un lato l'accesso agli incentivi previsti per le biomasse da filiera corta e, dall'altro lato, una migliore gestione e conversione energetica. Per esempio, a seconda della biomassa trattata, l'impianto dovrà necessariamente dotarsi di diversi sistemi di trattamento dei fumi. Infatti, mentre nel caso di legno di provenienza forestale, potrebbe essere sufficiente un sistema di abbattimento polveri (cicloni depolveratori o filtri a maniche), nel caso in cui siano usate potature di colture arboree su cui siano stati eseguiti trattamenti fitosanitari dovranno essere utilizzati anche reagenti chimici. Da ultimo, deve essere fissato un costo della biomassa che assicuri adeguata redditività al produttore e che permetta di calcolare con precisione il tempo di rientro dell'investimento, limitando quanto più possibile gli effetti delle oscillazioni dei mercati energetici e/o alimentari.

1.7.2.3 Fornitura di biomasse agricole residuali (scarti alimentari, scarti vegetali e sottoprodotti animali)

Con riferimento ai contratti relativi alla filiera del biogas e stipulati per la fornitura di biomasse residuali da impiegare nei processi di digestione anaerobica, alcuni dei negozi giuridici esaminati contengono una serie di clausole che comportano reciproci impegni delle parti, con lo scopo di evitare l'applicazione della normativa in materia di rifiuti, cercando di fare in modo che possano considerarsi integrate le condizioni normative per la qualifica come sottoprodotti dei materiali in ingresso all'impianto di digestione.

Al riguardo, nel rilevare come la qualifica di un residuo produttivo, come sottoprodotto o come rifiuto, necessiti del rispetto di una serie di condizioni da verificare caso per caso e non possa essere effettuata a priori, le indicazioni contenute nei contratti – tese, come detto, ad evitare l'applicazione delle previsioni in materia di rifiuti – se, da un lato, contengono elementi utili ad agevolare la prova per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti a tali fini dalla normativa di riferimento, dall'altro lato sembrano un po' trancianti, rischiando di creare delle presunzioni (non ammesse a livello normativo) di esclusione dei materiali oggetto del contratto dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti. Inoltre, non in tutti i contratti è chiara e precisa la delimitazione dei rispettivi obblighi in quanto, mentre il rispetto di alcune delle condizioni normative per la qualifica di sottoprodotto (come, ad esempio, l'assenza di trattamenti preliminari o la presenza di determinate caratteristiche merceologiche) dipendono dal soggetto che fornisce la biomassa, altre condizioni (come, ad esempio, l'utilizzo certo ed integrale dei residui) possono essere verificate soltanto con riferimento al comportamento dell'acquirente-utilizzatore. A tali fini, in alcuni contratti è prevista una distinzione dei reciproci impegni.

In altri contratti analizzati, invece, è prevista, in via generica, la cessione di biomasse agricole che sono trattate ed indicate in modo indifferenziato (risultano elencate, ai fini della fornitura da parte dell'impresa agricola, per esempio, sanse, vinacce, cippato, paglia, ecc). In tali contratti non risultano definite, neppure ai fini della determinazione del prezzo e delle caratteristiche delle biomasse da conferire, nè le differenze tra biomasse costituite da coltivazioni dedicate e quelle residuali nè, all'interno di quest'ultima categoria, le necessarie previsioni che distinguano le varie categorie di materiale. Si consideri, infatti, ad esempio, per quanto si dirà oltre, che le vinacce possono essere impiegate a fini energetici soltanto a determinate condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2008 o che le sanse esauste rientrano tra i combustibili solo quando presentino le caratteristiche definite nell'allegato X alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei contratti esaminati viene, inoltre, previsto il computo del carico di azoto veicolato nel digestore, al fine del dosaggio sui terreni aziendali, sebbene in molti casi non sia chiaro se il contratto intenda attribuire un impegno a procedere allo spandimento del digestato ed, eventualmente, a carico di quale delle parti sia posto.

Soltanto in alcuni casi sono adeguatamente disciplinati i casi di risoluzione e di recesso.

Da ultimo, in quasi tutti i contratti esaminati non sono presenti clausole o elementi per la verifica delle condizioni atte a consentire la tracciabilità delle biomasse conferite.

1.7.2.4 Il trasporto della materia prima o dei residui di produzione

Il trasporto di merci, siano esse biomassa agricola destinata ad impianti di valorizzazione energetica, che residui dei processi di trattamento, è, spesso, disciplinato all'interno di contratti di fornitura e cessione. Meno usuale è, invece, la realizzazione di contratti vettore-committente aventi ad oggetto la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose dietro il pagamento di un corrispettivo. Questi contratti, che essenzialmente riguardano un servizio di trasporto su strada, hanno una forma ed un contenuto ben definito, in quanto esplicitamente codificato dal Legislatore nazionale. Infatti, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005, *Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di auto-transportatore*, stabilisce che il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti. Inoltre, il

decreto ministeriale 1 febbraio 2006 ha determinato i modelli contrattuali tipo, al fine di facilitare il rispetto delle disposizioni normative.

Tra i contratti analizzati, quelli aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto riguardano il trinciato di mais da insilare ed il digestato da impianto di digestione anaerobica. Entrambi risultano conformi al modello contrattuale contenuto nel decreto 1 febbraio 2006.

Nel caso del trinciato di mais, il contratto è stipulato fra il trasportatore e le aziende agricole che conferiscono la biomassa presso un impianto gestito da un soggetto terzo (quale ad esempio un'altra azienda agricola, un consorzio, eccetera).

Nel caso del digestato, il contratto è stipulato tra l'autotrasportatore ed un unico committente (l'azienda agricola che gestisce l'impianto) e riguarda il trasporto verso aziende esterne presso le quali viene effettuato lo spandimento e/o il riutilizzo dei reflui ed alle quali è ceduto a titolo gratuito.

Le finalità dei contratti si limitano a quelle del trasporto, ossia sono chiaramente identificati l'oggetto, il luogo ed i tempi di carico e di consegna della merce, nonché il corrispettivo che il committente deve pagare al vettore.

Le date delle operazioni di carico, invece, vengono, di volta in volta, indicate dal committente con adeguato anticipo rispetto a quelle di esecuzione di ciascuna operazione, mentre le fasce orarie per l'esecuzione delle operazioni di carico e consegna sono esplicitate direttamente nel contratto.

Il corrispettivo è pagato a fronte dell'effettuazione di ciascuna prestazione di trasporto e può essere adeguato annualmente in relazione ad eventuali variazioni in aumento del prezzo del carburante.

Il contratto indica, poi, le modalità operative a cui il vettore deve attenersi nell'esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto. Tali modalità riguardano:

- le operazioni di carico della merce (ad esempio, per il digestato, caricare la parte liquida pompabile del digestato presente nelle vasche di stoccaggio);
- il quantitativo minimo oggetto del servizio nell'arco di un anno;
- le istruzioni che il committente fornisce al vettore, prima del completamento di ciascun carico, riguardo al destinatario della merce;
- l'impegno del vettore ad effettuare il trasporto con mezzo idoneo ad evitare lo spargimento accidentale di liquidi.

I contratti non prevedono alcun vincolo per il trasportatore in merito alla natura delle merci ed alla loro destinazione. Relativamente al contratto di trasporto del digestato, ad esempio, non viene specificato alcun obbligo di preventiva bonifica della cisterna o della benna – nel caso di digestato proveniente da processi di separazione solido/liquido – per evitare la contaminazione con altre sostanze (ad esempio, liquami zootecnici non trattati oppure liquami urbani) rimandando, implicitamente, all'obbligo di custodia previsto *ex lege* in capo al vettore.

I contratti, inoltre, non prevedono alcuna penale nei confronti del vettore, oltre al regime di responsabilità previsto dal codice civile, che dovrebbe essere coperta da specifica garanzia assicurativa.

Non viene previsto, altresì, il rischio relativo alla mancata esecuzione del trasporto – dovuta a temporanea indisponibilità dei mezzi – quando tale servizio si inserisca nell'ambito di un *set* di operazioni organizzate, come la trinciatura e l'insilamento, nel caso del trinciato, e lo spargimento ed eventuale interrimento, nel caso del digestato. Tale eventualità dovrebbe essere tenuta presente, in quanto le operazioni a valle della consegna delle merci coinvolgono una pluralità di mezzi e di risorse umane. Perciò, oltre a ripercussioni negative su eventuali calendari pianificati, una interruzione della filiera logistica comporterebbe l'interruzione immediata delle attività svolte dagli altri soggetti coinvolti.

1.7.2.5 L'appalto di lavorazioni agromeccaniche

L'utilizzo dell'appalto nell'esecuzione di pratiche agricole è sempre più diffuso nella prassi, in particolare nell'ambito delle colture agro-energetiche. Crescente è, infatti, il numero di aziende che mettono a disposizione una propria organizzazione di mezzi e persone per l'esecuzione di specifiche lavorazioni e/o servizi agromeccanici, consentendo all'impresa agricola di mantenere una struttura snella, evitando onerosi investimenti in attrezzature ed organizzazione. Tale opportunità risulta particolarmente importante nell'ambito delle filiere agro-energetiche dove il *know-how* e l'organizzazione, storicamente dedicata a lavorazioni tradizionali destinate all'alimentazione, possono rivelarsi, in taluni casi, insufficienti.

La struttura dei contratti di appalto è solitamente molto semplice e snella, derivando in modo diretto dai contratti di lavorazione normalmente stipulati, spesso in forma verbale, dai contoterzisti nei confronti dei produttori agricoli. Ciò è confermato anche dall'analisi dei contratti disponibili ai fini del presente studio.

In alcuni casi, il contratto presenta elementi informativi che denotano un'analisi attenta del processo produttivo, in particolare quelli relativi all'organizzazione del lavoro, sia in termini di programmazione generale che di operazioni di campo. Più in generale, le lavorazioni oggetto dell'appalto sono indicate in modo sommario. Ciò potrebbe essere ascritto ad un eccesso di consapevolezza delle parti in ordine all'oggetto del contratto. Ad esempio, in un contratto avente ad oggetto l'esecuzione di un lavoro di raccolta di mais da destinarsi alla produzione di biogas, sono citati esplicitamente la macchina che trincia e carica il prodotto ed una serie di trattrici con rimorchio per effettuare il trasporto dal campo ai silos, mentre non si citano le pale caricatrici per lo stivaggio e la compressione della biomassa da insilare.

È importante sottolineare che, anche in presenza di un'elevata conoscenza delle parti in merito all'organizzazione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, è opportuno che i tempi ed i profili operativi dell'esecuzione siano dettagliati. Inoltre, risulta importante indicare quali prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'appaltatore con autonoma organizzazione, mediante macchine, attrezzature e risorse della propria azienda.

Non meno importante è l'indicazione di come verranno compensate le prestazioni (a corpo, per stati di avanzamento, eccetera) e le procedure di liquidazione/pagamento.

Nel contratto specifico sopra citato, ad esempio, la determinazione del prezzo viene subordinata ad un esame dettagliato delle planimetrie dell'azienda e dei fondi di produzione della biomassa. La prassi di legare la determinazione del prezzo alla raccolta di ulteriori informazioni sull'esecuzione del lavoro oppure al completamento del lavoro stesso, comunque, è riscontrata in tutti i contratti oggetto di analisi. Tale impostazione, che prevede, quindi, la formulazione di un prezzo onnicomprensivo, deriva, come sopra indicato, dai contratti di lavorazione normalmente stipulati dai contoterzisti nei confronti dei produttori agricoli.

Riguardo alla tempistica dei pagamenti, i contratti analizzati denotano un certa varietà nell'approccio, accomunati però da tempi mediamente lunghi, se confrontati con altri settori, del saldo pagamenti. In alcuni casi, ad esempio, non si ricorre all'uso di acconti ma si rimanda il pagamento dell'intero ammontare ad un periodo successivo alla conclusione dei lavori; in altri, il pagamento di acconti è demandato ad un futuro accordo tra le parti; in altri casi, ancora, è previsto un acconto alla firma, uno alla conclusione dei lavori ed il saldo finale entro un termine, maggiore, dalla conclusione dell'attività.

La durata del contratto, ovviamente, è legata alla tipologia di lavorazioni oggetto del contratto. Può essere espressa semplicemente come termine ultimo per la conclusione delle lavorazioni

oppure come intervallo di tempo, nel caso in cui trattasi, ad esempio, di un accordo pluriennale. Quest'ultimo caso, rappresenterebbe, certamente, un vantaggio sia per l'impresa di servizi - che potrebbe contare su un ragionevole lasso di tempo per programmare gli acquisti ed il reperimento della mano d'opera - sia per il produttore agricolo (o l'impianto di trasformazione) - che potrebbe fare affidamento su un prezzo stabile nel tempo e definito in anticipo.

Un elemento mancante in modo ricorrente nei contratti oggetto dell'analisi è l'elenco dei casi di risoluzione del contratto, oltre a quelli esplicitamente previsti dal codice civile nonché un quadro delle responsabilità e dei compiti previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Per dettagli sulle informazioni da inserire nei contratti relativamente a tali aspetti si rimanda al paragrafo dedicato al contratto di appalto.

1.8 Individuazione delle principali problematiche contrattuali e possibili soluzioni

1.8.1 Problematiche giuridiche generali di maggiore interesse nell'ambito della contrattazione agroenergetica con specifi co riferimento al settore delle biomasse agricole

Nel contesto di ogni filiera, in relazione all'analisi delle formule e tipologie contrattuali più diffuse ed impiegate, emergono alcune problematiche ricorrenti che, in un'ottica di elaborazione di modelli *standard* di riferimento e di *problem solving*, è necessario analizzare alla luce del quadro normativo di riferimento, onde fornire gli elementi principali da tenere in considerazione. In particolare, in primo luogo, vi è la necessità di chiarire la nozione di filiera corta e di esaminarne l'evoluzione, sintetizzando specificatamente la disciplina di riferimento e le recenti disposizioni in materia di tracciabilità.

Una seconda problematica che emerge dal contesto dei contratti analizzati ai fini del presente studio riguarda la corretta classificazione delle biomasse agricole e l'individuazione della normativa applicabile, per la difficoltà, in alcuni casi, di delimitare con esattezza il campo di applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

Inoltre, appare complessa la definizione dell'ambito di riferimento delle disposizioni relative all'impiego energetico delle biomasse agricole, per la possibile concorrenza di differenti discipline, tra cui quella in materia di combustibili.

Ancora, ad alcune delle biomasse (come, ad esempio, le vinacce) ed ad alcune delle attività oggetto di contrattazione (come, ad esempio, lo spandimento del digestato) risultano applicabili diverse e concorrenti normative.

Ciò premesso, sembra, dunque, utile affrontare separatamente le questioni indicate, al fine di agevolare l'individuazione dei riferimenti giuridici applicabili alle diverse fattispecie.

1.8.2 La nozione di filiera corta e le norme in materia di tracciabilità

1.8.2.1 Il decreto legge n. 159/07 e la legge finanziaria 2008

L'articolo 26, comma 4 bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, come integrato dalla legge di conversione, ha modificato l'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) introducendo importanti e sostanziali modifiche nel regime di agevolazione della produzione di energia elettrica derivante da impianti alimentati a biomasse agricole ¹¹. L'articolo in esame, in particolare, ha sostituito la previsione contenuta nella legge finanziaria 2007, modificando direttamente il regime dei certificati verdi per l'energia derivante da impianti alimentati a biomasse agricole ed introducendo, per gli impianti di piccola generazione, la possibilità di optare per un regime incentivante in *conto energia* (analogo a quello già previsto per la produzione energetica da pannelli fotovoltaici). La norma, inoltre, ha promosso i prodotti

¹¹ In merito, si ricorda come il comma 382 della legge finanziaria citata, rimasta a lungo inattuata, rinviasse ad un decreto interministeriale la revisione della disciplina dei certificati verdi, con lo scopo di incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici.

ed i sottoprodotti agricoli impiegati a fini energetici, provenienti dalla filiera corta, limitando l'applicazione degli incentivi all'energia derivante da biomasse ottenute nell'ambito di intese o contratti di filiera o prodotte in un raggio di 70 chilometri dall'impianto di destinazione (corrispondente ad un bacino di riferimento pari ad una superficie di circa 1.538.600 Ha).

Le innovazioni apportate dalla norma in commento hanno rappresentato una modifica strutturale del sistema di valorizzazione delle fonti rinnovabili di origine agricola, a vantaggio dei sistemi basati su filiera corta.

Il decreto legge n.159 cit., infatti, incentiva l'energia elettrica ottenuta da impianti alimentati a biomasse e biogas derivanti da prodotti e da sottoprodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell'ambito delle intese di filiera o dei contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, oppure nell'ambito di *liere corte*. In particolare, ai fini dell'applicazione del sistema incentivante, è considerata proveniente da filiera corta la biomassa ottenuta nel raggio di 70 chilometri dall'impianto che la impiega fini energetici¹².

Al fine di garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, l'articolo 26 in commento rinvia ad un apposito decreto interministeriale la determinazione delle modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e di distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti e sottoprodotti agricoli di allevamento e forestali sono tenuti a garantire la provenienza e la destinazione di tali prodotti¹³.

Le disposizioni citate hanno quindi previsto una revisione del sistema dei certificati verdi finalizzato a valorizzare la specificità delle biomasse agricole e del biogas rispetto alle altre fonti rinnovabili di energia. Le norme in analisi hanno modificato, come si è detto, questo sistema solo per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biomasse agricole o a biogas, proveniente da intese contratti di filiera e da filiera corta.

Successivamente, l'articolo 2, commi 143 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n.24 (legge Finanziaria 2008) ha introdotto importanti e sostanziali modifiche nel regime di agevolazione della produzione di energia elettrica derivante da impianti alimentati a fonti rinnovabili di energia.

1.8.2.2 Le novità introdotte dalla legge 23 luglio 2009, n.99 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28

L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto alcune modifiche al sistema di incentivazione descritto, con particolare riferimento al regime applicabile alle biomasse agricole di filiera.

In particolare, la disposizione citata ha eliminato il concetto di *liera* ai fini della determinazione della tariffa omnicomprensiva per impianti di potenza inferiore ad 1 MW.

La disposizione citata, inoltre, ha apportato alcune modificazioni alle tabelle 2 e 3 allegate alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riguardo al coefficiente di moltiplicazione previsto per i certificati verdi e la tariffa omnicomprensiva.

¹² Sembra utile ricordare come il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, definisca "biomasse" la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura. Ai sensi del decreto 30 maggio 2005, n. 128, è definito come biogas il gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna.

¹³ In attuazione della legge finanziaria 2007, come modificata dal decreto legge n.159/07, confronta il DM 2 marzo 2010, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, in commento nei paragrafi successivi.

La novità più importante da rilevare è che con la legge n.99/09, quindi, il meccanismo per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva relativa alle biomasse è diventato immediatamente operativo, non essendo vincolato all'emanazione di decreti ministeriali attuativi, mentre l'applicazione del coefficiente per il calcolo dei certificati verdi ha dovuto attendere l'emanazione del decreto ministeriale 2 marzo 2010, per la definizione delle modalità di tracciabilità della filiera di produzione e distribuzione delle biomasse.

Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, quindi, di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel ridefinire i meccanismi e gli strumenti di incentivazione applicabili alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, torna a valorizzare la filiera corta, precisando come gli incentivi siano, tra l'altro, finalizzati a promuovere l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agro-industriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da contratti quadri, da intese di filiera e da filiere corte e, cioè, ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica.

1.8.2.3 La prima attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione: il DM 18 dicembre 2008

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 è stata data parziale attuazione alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n.24) e nel relativo *collegato* (decreto legge 1 ottobre 2007, n.159), con riferimento al meccanismo incentivante in materia di fonti rinnovabili di energia.

Nella normativa di base, l'attuazione delle disposizioni esaminate risultava subordinata all'emanazione di due decreti ministeriali: uno, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, per la definizione, tra l'altro, delle modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione al nuovo sistema e l'altro, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'individuazione dei sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità delle biomasse di filiera e di filiera corta.

Con il decreto ministeriale in esame, quindi, è stata data attuazione soltanto alle disposizioni di carattere generale, per l'avvio del meccanismo incentivante delle fonti di energia rinnovabile in generale, mentre con il successivo decreto del Ministero delle politiche agricole sono state fornite le indicazioni necessarie per l'avvio e l'applicazione delle tariffe e degli incentivi specificatamente riconosciuti per le biomasse agricole di filiera e di filiera corta.

Le biomasse da filiera corta

Per quanto di interesse, ai sensi del decreto ministeriale e delle relative norme di riferimento, ai fini del riconoscimento degli specifici incentivi a queste riconosciute, sono considerate biomasse di filiera: biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, di cui all'art. 382 della legge finanziaria 2007.

Come anticipato in premessa, l'attuazione del sistema incentivante delle biomasse di filiera,

con riferimento all'applicazione della tariffa onnicomprensiva è rimasta subordinata all'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione delle modalità di rintracciabilità e tracciabilità delle biomasse medesime.

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico contiene, quindi, in materia, soltanto alcune disposizioni di carattere generale, disciplinando il regime transitorio, nelle more dell'approvazione del decreto del Ministero delle politiche agricole.

1.8.2.4 I requisiti per la qualifica delle biomasse da filiera corta: il DM 2 marzo 2010¹⁴

Con il decreto ministeriale 2 marzo 2010 è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n.296) e nel decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, relative al meccanismo incentivante in materia di fonti rinnovabili di energia, definendo, in particolare, le modalità per la tracciabilità delle biomasse, nonché i requisiti per la qualifica delle biomasse come da filiera o da filiera corta che, in tale contesto, trova un riconoscimento ed una qualificazione normativa.

Il decreto integra il decreto ministeriale 18 dicembre 2008 con cui è stata data parziale attuazione alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n.24) e nel relativo collegato (decreto legge 1 ottobre 2007, n.159), prevedendo le regole di carattere generale, per l'avvio del meccanismo incentivante delle fonti di energia rinnovabile di cui alle citate normative.

Sotto il profilo operativo, l'intervenuta abrogazione (con l'articolo 42, comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99) della disposizione relativa alla possibile corresponsione di una tariffa fissa onnicomprensiva di 0,30 euro/kwh per le biomasse da filiera e da filiera corta, inizialmente prevista nella legge finanziaria citata, ha reso utile il decreto ministeriale soltanto con riferimento all'applicazione del coefficiente moltiplicativo previsto per i certificati verdi.

Al riguardo, si evidenzia come sulla base dell'originaria formulazione delle norme di riferimento, la qualifica delle biomasse come provenienti da filiera o da filiera corta fosse funzionale all'applicazione di un coefficiente moltiplicativo agevolato nel caso di riconoscimento di certificati verdi per l'impianto (1,8), oppure, in alternativa, alla corresponsione di una tariffa fissa onnicomprensiva di 0.30 euro/kwh.

Come anticipato, tali ultime previsioni sono state abrogate e, quindi, la qualifica di biomassa di filiera proveniente da filiera corta rileva soltanto ai fini dell'applicazione del coefficiente moltiplicativo per i certificati verdi.

Definizione delle biomasse da filiera e da filiera corta

Ai sensi dell'articolo 1, comma 382 della legge finanziaria 2007, il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo $k = 1,8$, è riconosciuto a: biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti - quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica.

¹⁴ Sull'applicazione del sistema per l'anno 2011 cfr. la circolare esplicativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 22083 del 7 novembre 2011.

A tali fini, il decreto ministeriale 2 marzo 2010 distingue la definizione di biomassa, biomassa da intese di filiera e di biomassa da filiera corta.

Segnatamente, ai sensi del decreto, sono considerati biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse.

La Tabella A, allegata al decreto, elenca le seguenti tipologie di biomassa e di biogas:

- colture dedicate agricole e forestali;
- gestione del bosco;
- residui di campo;
- residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali;
- residui di zootecnia.

Come biomassa da intese di filiera, il decreto definisce la biomassa e il biogas prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005.

Sono quindi considerati come biomassa da filiera corta la biomassa e il biogas prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica.

Il decreto precisa che la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al decreto medesimo.

Specificatamente, si considera come riferimento:

- per le colture dedicate agricole e forestali, il Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che produce le colture dedicate;
- per la gestione del bosco, il Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio;
- per i residui di campo delle aziende agricole, il Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che conduce i terreni dai quali si ottiene il residuo;
- per i residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali, il Comune della sede aziendale (operativa) o dell'unità operativa dell'impresa di trasformazione;
- per i residui di zootecnia, il Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa di produzione di residui zootecnici.

1.8.2.5 La tracciabilità delle filiere

Modalità per la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse

Il produttore che intende accedere al coefficiente moltiplicativo $k = 1,8$ deve presentare al GSE domanda di qualifica dell'impianto come a fonti rinnovabili, specificatamente costituite da biomasse di filiera o da biomasse di filiera corta, con le modalità di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008.

Si ricorda come, ai sensi del citato decreto, la domanda debba riportare una relazione tecnica e, oltre alle indicazioni generali sul produttore e sull'impianto (ubicazione, fonte rinnovabile utilizzata, tecnologia utilizzata), anche le informazioni specifiche relative alla potenza ed alla producibilità dello stesso.

Nella medesima domanda deve essere esercitata l'opzione per la scelta del tipo di incentivazione richiesta. Il GSE valuta la domanda determinando in via presuntiva l'energia elettrica

incentivata. I soggetti che richiedono la qualifica di un impianto a fonte rinnovabile devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria pari alla somma di una quota fissa, più una quota variabile sulla base della potenza.

Il decreto ministeriale 2 marzo 2010, quindi, precisa che il produttore, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui richiede l'emissione dei certificati verdi, deve trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la documentazione indicata nell'allegato 1 del decreto medesimo, in relazione a ciascuna tipologia di biomassa.

Per ogni tipologia di biomassa, il decreto ministeriale indica la specifica documentazione da produrre e, nella stessa sede, elenca anche la documentazione che deve obbligatoriamente essere conservata ai fini degli eventuali successivi controlli.

Verifica dei requisiti ed emissione dei certificati verdi

Il decreto 2 marzo 2010 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali debba predisporre una procedura tecnica al fine di indicare le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo da riconoscere in fase di rilascio dei certificati verdi.

Viene quindi stabilito che il GSE effettui verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione con le modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Ministero, verificata la documentazione ricevuta ed avvalendosi delle procedure di controllo di AGEA, deve comunicare al GSE l'esito della verifica con lo scopo di consentire il controllo della quantità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare.

Eventuali false dichiarazioni o omissioni nella comunicazione dei dati e dei documenti richiesti comportano la decadenza agli incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni e per l'intero periodo residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.

A seguito della comunicazione da parte del Ministero dell'esito delle verifiche, il GSE provvede al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo $k = 1,8$ con le modalità fissate dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008.

1.8.3 Nozione di biomassa agricola e di biogas

L'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", in conformità alla direttiva comunitaria, definisce fonti energetiche rinnovabili, o fonti rinnovabili, le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

La norma prevede che "in particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani". Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n.128, "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa

alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti" contiene una definizione analoga di biomassa. L'allegato 1 di tale decreto, quindi, definisce come biogas carburante "il gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna".

Pertanto, sulla base della disciplina nazionale e comunitaria, si deve intendere per:

- *biomassa agricola*: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;
- *biogas*: il gas combustibile ricavato dalla biomassa, ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna.

Come evidenziato, la nozione giuridica di biomassa comprende tre tipologie di materiali:

- a) prodotti;
- b) rifiuti;
- c) residui.

1.8.4 Rifiuti, residui, prodotti: definizioni ed ambito normativo

1.8.4.1 La nozione di prodotto e di residuo di produzione

Con la comunicazione COM(2007) 59 def. del 21 febbraio 2007 la Commissione europea ha pubblicato delle *linee guida* con lo scopo di fornire alcuni elementi di riferimento, utili per garantire una corretta applicazione della direttiva in materia di rifiuti e, in particolare, agevolare la distinzione tra i rifiuti ed i cosiddetti sottoprodotti.

Nella comunicazione si distinguono, preliminarmente, i concetti di:

- *prodotto*, inteso come ogni materiale che si ottiene deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione;
- *residuo di produzione*, inteso come materiale che non è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione, ma che può costituire un rifiuto;
- *sottoprodotto*, inteso come un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto.

La Commissione precisa che al momento di decidere se un materiale costituisce un rifiuto o meno, occorre, innanzitutto, chiedersi se il fabbricante ha deliberatamente scelto di produrlo. Infatti, se il fabbricante avesse potuto produrre il prodotto principale senza ottenere detto materiale, ma ha comunque scelto di farlo, è evidente che non si tratta di un residuo di produzione, ma di un prodotto vero e proprio. Una prova del fatto che il materiale può essere il risultato di una scelta tecnica è data, a titolo di esempio, dalla modifica del processo di produzione, per conferire a tale materiale caratteristiche tecniche specifiche.

Una volta accertato che il materiale non rappresenta un prodotto, ma un residuo di produzione, deve essere valutato se tale "scarto" possa essere considerato come sottoprodotto o se, invece, debba essere gestito come rifiuto.

1.8.4.2 La nozione di rifiuto

In maniera conforme alla direttiva comunitaria 2008/98/CE, l'articolo 183 del decreto legislativo n.152/06 definisce rifiuto *"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"*.

È considerato rifiuto, quindi, in primo luogo, qualsiasi materiale di cui si abbia l'obbligo di disfarsi, perché la legge, o la natura stessa del bene, lo impongono.

Costituisce parimenti rifiuto qualsiasi bene oggetto dell'atto o del fatto di disfarsi.

Da ultimo, sulla base della definizione, è rifiuto ciò di cui si abbia *"l'intenzione di disfarsi"*.

La Corte di Giustizia ha costantemente difeso un'interpretazione ampia della definizione, a fini di coerenza con gli obiettivi della direttiva quadro sui rifiuti e con il Trattato.

In merito, il giudice europeo, in più occasioni, ha evidenziato come, sostanzialmente, il campo di applicazione della nozione di rifiuto dipenda dal significato del termine "disfarsi" e come tale valutazione vada effettuata, non in via generale o per categorie di prodotti, ma di volta in volta, avendo riguardo alle concrete specifiche circostanze del caso in esame.

Taluni elementi possono costituire indizi del fatto che il detentore di una sostanza o di un oggetto se ne disfa, ovvero ha deciso o ha l'obbligo di disfarsene. Comprensibilmente, la valutazione della volontà del detentore di disfarsi di una sostanza è certamente più complessa ed articolata, rispetto a quella fondata su criteri oggettivi relativi alla sussistenza dell'obbligo di eliminazione della stessa, perché lo impongono le peculiari caratteristiche del bene o l'esistenza di una specifica disposizione di legge in tal senso.

L'analisi risulta maggiormente complicata, in particolare, quando la sostanza utilizzata sia un residuo di produzione, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale, ma che l'impresa, comunque, impieghi in una fase successiva e, in particolare, in un ciclo produttivo proprio o di terzi.

In generale, può dirsi che è lo stesso sistema di produzione a determinare la qualificazione di una sostanza come prodotto o come rifiuto: un bene non è considerato come rifiuto - ricorrendo anche le altre condizioni richieste dalla legge ai fini della qualifica come sottoprodotto e di cui si dirà oltre - quando il sistema produttivo sia organizzato anche per far sì che quella sostanza abbia le specifiche che la rendono idonea ad essere utilizzata e commercializzata all'interno di un circuito predeterminato, o ad essere impiegata in un determinato ciclo produttivo, il cui esercizio è sottoposto a condizioni e limiti, per esempio, di emissioni, che tengono specifico conto delle caratteristiche della sostanza stessa.

In altre parole, uno degli indizi maggiormente rilevanti nella valutazione relativa alla sussistenza dell'intenzione di disfarsi del bene è costituito dalla circostanza che la sostanza rappresenti un risultato indesiderato del processo produttivo. Quando poi tale residuo non abbia le caratteristiche per un successivo impiego o, comunque, non sia altrimenti impiegabile, essa è certamente un rifiuto.

1.8.4.3 I rifiuti agricoli esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti

Con specifico riferimento ai rifiuti agricoli, l'articolo 185, comma 1 del decreto legislativo n.152/06 prevede che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto, tra l'altro, le materie fecali, quando non contemplate dal comma 2 del medesimo articolo, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso

utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, nè mettono in pericolo la salute umana.

La norma, così come modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, conformemente alle previsioni comunitarie, non condiziona più l'esclusione al fatto che la gestione di tali sostanze sia regolata da altre disposizioni normative che assicurano la tutela ambientale e sanitaria.

Pertanto, con riferimento alle biomasse di origine vegetale, per quanto concerne le attività di interesse ai fini del presente lavoro, le condizioni richieste dalla norma ai fini dell'esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti sono:

- che si tratti di materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
- che vengano impiegate per la produzione di energia da tale biomassa;
- che l'impiego sia effettuato mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, nè mettono in pericolo la salute umana.

Con riferimento all'esclusione delle materie fecali dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, l'articolo 185, comma 1 che, sul punto, riproduce fedelmente quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE, non risulta perfettamente coordinato con l'articolo 185, comma 2. Infatti, testualmente, l'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che sono escluse dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti le materie fecali, *se non contemplate dal comma 2 lettera b)*.

Il comma 2 citato stabilisce che sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del decreto sui rifiuti, soltanto in quanto disciplinati da altre disposizioni comunitarie, tra le altre sostanze, *i sottoprodotti di origine animale contemplati nel Regolamento CE n.1774/2002¹⁵, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas e compostaggio.*

Al riguardo, il regolamento 1774/2002, ora abrogato e sostituito dal regolamento 1069/2009, contiene le norme sanitarie che disciplinano la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, tra i quali lo stallatico, vale a dire gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano non trattati oppure trattati conformemente al capitolo III dell'allegato VIII o altrimenti trasformati in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio.

Sul significato di questa esclusione è intervenuto il regolamento comunitario n.142/2011 che, nel disciplinare nel dettaglio le fattispecie di gestione dei sottoprodotti animali, chiarisce che *"la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive stabilisce talune misure di tutela dell'ambiente e della salute umana. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale direttiva esclude dal suo campo di applicazione taluni elementi qualora essi siano già contemplati da altre normative dell'Unione, tra cui i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, fatta eccezione per quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito con il regolamento (CE) n. 1069/2009 con decorrenza dal 4 marzo 2011. Nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione, i processi volti a trasformare sottoprodotti di*

¹⁵ Il regolamento è stato abrogato dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1069/2009, con effetto dal 4 marzo 2011.

origine animale e prodotti derivati in biogas o in compost devono essere conformi alle norme sanitarie del presente regolamento, nonché alle misure di tutela ambientale di cui alla direttiva 2008/98/CE”.

1.8.4.4 La nozione di sottoprodotto

Oltre a quanto disciplinato dall’articolo 185 del decreto citato relativamente ai rifiuti che sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, il decreto legislativo contempla, in via generale, la possibilità che alcuni materiali siano gestiti come *non ri uti*, quando sia possibile dimostrare che ricorrono le condizioni per qualificarli quali *sottoprodotti*.

In particolare, l’articolo 184 bis, nel testo modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, definisce come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana.


Con riferimento alla nozione di trattamento preliminare, deve evidenziarsi come, sebbene tale concetto non risulti normativamente disciplinato, la Commissione delle Comunità europee, con la Comunicazione 59/07 *cit.*, abbia fornito alcuni chiarimenti sulla trasformazione preliminare precisando che *“la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: dopo la produzione, esso può essere lavato, seccato, ranato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità, ecc. Alcune operazioni sono condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l’utilizzatore successivo, altre ancora sono e attuate da intermediari. Nella misura in cui tali operazioni sono parte integrante del processo di produzione, non impediscono che il materiale sia considerato un sottoprodotto”.*

Pertanto, se da un lato non è possibile individuare in via generale, o attraverso la predisposizione di un elenco, materiali che sono rifiuti o che sono sottoprodotti, dall’altro lato, tale distinzione risiede nelle differenti situazioni tecniche e gestionali e nel circuito produttivo di provenienza e di destinazione, la cui analisi consente, di volta in volta, di stabilire se il materiale di cui si tratta costituisce o meno rifiuto.

Nella stessa ottica, i materiali indicati non possono essere considerati aprioristicamente quali rifiuti, dovendo essere comunque sempre ammessa la possibilità di dimostrare il contrario.

In particolare, al fine di escludere tali materiali dalla nozione di rifiuto deve essere verificata la sussistenza delle condizioni elencate nel citato articolo 184 bis e, soprattutto, essere in grado di fornirne adeguata dimostrazione.

Fig. 5.1. Schema di sintesi per la distinzione tra rifiuti e sottoprodotti. Fonte: Comunicazione COM(2007) 59 def, del 21 febbraio 2007



1.8.5 L'impiego a fini energetici delle biomasse

L'inquadramento della biomassa come rifiuto o come sottoprodotto deve essere effettuato sulla base dei principi generali indicati sopra.

In ogni caso, pare utile analizzare, a titolo di esempio, alcuni elementi connessi all'impiego, a fini energetici, delle biomasse e del biogas.

Innanzitutto, deve precisarsi che al fine di poter impiegare *a fini combustibili* una biomassa, è indispensabile che questa sia inclusa nell'elenco dei combustibili di cui al decreto legislativo n.152/06. In particolare, l'allegato X alla Parte V del decreto legislativo n.152/06 (parte II, sezione 4), definisce le caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo, che sono indicate come segue:

- a) materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- b) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
- c) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
- d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, reflii e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- e) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.
- f) sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sansi vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3 della sezione 4, parte II, dell'allegato X alla parte V.

Tab.1.2. Caratteristiche della sansa di oliva disoleata combustibile

Caratteristica	Unità	Valori minimi/ massimi	Metodi di analisi
Ceneri	% (m/m)	≤ 4%	ASTM D 5142-98
Umidità	% (m/m)	≤ 15%	ASTM D 5142-98
N-esano	mg/kg	≤ 30%	UNI 22609
Solventi organici clorurati		Assenti	[*] ASTM D 5865-01
Potere calorifico inferiore	MJ / kg	≤ 15,700	

[*] Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.

- g) liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale.

Le disposizioni contenute nell'allegato citato (modificato, da ultimo, con il decreto legislativo n.128/2010) prevedono che *“salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta”*.

Con riferimento alle condizioni di utilizzo, è previsto che la conversione energetica delle biomasse possa essere effettuata attraverso:

- la combustione diretta;
- previa pirolisi;
- previa gassificazione.

Si evidenzia come l'inclusione delle biomasse nell'elenco dei combustibili ed il rispetto di quanto previsto per la loro valorizzazione energetica nell'ambito di tali previsioni rappresentino condizioni essenziali per poter sostenere la qualifica come sottoprodotti e non come rifiuti delle stesse.

A titolo di esempio, si evidenzia che la mancata inclusione di alcune sostanze nell'elenco dei combustibili, come, ad esempio, la pollina, ne impedisce la qualifica di sottoprodotto, quando questa sia usata a fini combustibili. In tale ipotesi, quindi, risulta applicabile la disciplina in materia di rifiuti, fatto salvo quanto si dirà più avanti.

D'altro lato, inoltre, va precisato come alla luce dei principi espressi in relazione alla definizione di rifiuto, la mera inclusione di una sostanza (nella fattispecie di una biomassa) nell'elenco dei combustibili non determini l'automatica esclusione della sostanza medesima dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, essendo necessario effettuare, di volta in volta, l'esame del ciclo produttivo di origine e di quello di destinazione della sostanza, al fine di valutare se essi siano organizzati in modo da gestire la produzione ed il successivo impiego della biomassa e che tali circostanze non costituiscano un'eventualità o una passività.

La natura della sostanza e l'analisi del ciclo produttivo di origine e di destinazione, infatti, rappresentano gli elementi da valutare congiuntamente, al fine di determinare se vi sia o no l'intenzione del detentore di disfarsi del bene.

L'esito di tale analisi, da effettuarsi caso per caso, alla luce delle concrete circostanze indicate e la verifica della sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo 184 bis del decreto legislativo n.152/06 per la qualifica come sottoprodotti, determinano l'inclusione (o l'esclusione) di un bene o di una sostanza dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti.

Il regime giuridico applicabile all'impiego energetico delle biomasse combustibili, conseguentemente, sarà differente nel caso in cui le sostanze debbano qualificarsi come rifiuti o meno.

Le considerazioni relative alla necessaria inclusione delle biomasse nell'elenco dei combustibili non valgono nell'ipotesi di valorizzazione energetica delle biomasse in un impianto di gestione anaerobica.

In tale caso, la valutazione circa la qualificabilità come rifiuto o meno della sostanza va effettuata secondo i criteri generali delineati sopra.

Si segnala come al momento, anche in considerazione della scarsa chiarezza normativa, tale analisi non sia del tutto agevole. Nel caso di specie, va precisato che la difficoltà principali riguardano l'inquadramento dei materiali in ingresso all'impianto di biogas e la dimostrazione che gli stessi, in realtà, non subiscono trasformazioni preliminari ma entrano tal quali in un impianto, con l'obiettivo di produrre biogas.

1.8.6 Impiego energetico di alcune tipologie di biomasse e disciplina di riferimento

1.8.6.1 I residui delle aziende vitivinicole: fecce e vinacce

Con decreto 4 agosto 2010 è stato modificato l'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, concernente *Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) 479/08 e 555/08 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione*.

Il decreto ministeriale citato contiene le disposizioni, applicative di quelle comunitarie, relative alle modalità di eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione.

I principi generali in materia sono indicati nell'articolo 2 del decreto 27 novembre 2008 che dispone che *"ai sensi dell'art. 14 della legge n. 82 del 20 febbraio 2006, i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) ad un distillatore o, nei casi indicati al successivo art. 5, al ritiro sotto controllo. Sono esonerati sia dall'obbligo di consegna in distilleria dei sottoprodotti che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo i produttori:*

- a) *che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto no a 25 hl;*
- b) *di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce".*

Gli articoli 3 e 4 del decreto citato disciplinano, quindi, rispettivamente, i termini per la consegna ai distillatori o per il ritiro sotto controllo e le caratteristiche minime che devono avere i sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna o del ritiro sotto controllo.

L'articolo 5 del decreto, prima della modifica in esame, prevedeva un esonero dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori per i produttori che li destinassero ad usi alternativi alla distillazione. A tali fini, i produttori dovevano inoltrare apposita domanda presentata alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente che provvedevano al rilascio dell'autorizzazione. Le Regioni e Province autonome avrebbero dovuto operare secondo linee guida emanate dal Ministero d'intesa con la Conferenza Stato-regioni che, però, non sono state mai definite.

Il decreto in commento, quindi, modificando la precedente formulazione dell'articolo 5, individua direttamente gli usi alternativi alla distillazione, disponendo che i produttori che, in applicazione degli articoli 22 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008, sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione, adempiono al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:

- a) uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico;
- b) uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;
- c) uso energetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili;
- d) uso farmaceutico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;
- e) uso cosmetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici.

La norma precisa che le vinacce destinate all'estrazione di enocianina o alla produzione di prodotti agroalimentari, indicate nell'allegato 2 del decreto, sono considerate come utilizzate per uso alternativo. L'utilizzo delle vinacce per la produzione di ulteriori prodotti agroalimentari deve essere autorizzata dalla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato su richiesta delle regioni e delle province autonome.

I sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino in prodotti diversi dal mosto e dal vino sono sottoposti al ritiro sotto controllo.

I produttori che intendono destinare i sottoprodotti ad usi alternativi, devono effettuare una comunicazione compilando il modello allegato al decreto, trasmettendo la medesima, per fax o posta elettronica, almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ritiro, all'ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente o agli altri organi indicati nell'articolo 15 del decreto.

Tale comunicazione deve contenere almeno:

- a) la natura e la quantità dei sottoprodotti;
- b) il luogo in cui sono depositati;
- c) il tipo di destinazione;
- d) il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili per il consumo umano o dell'inizio del trasporto verso lo stabilimento di utilizzazione dei sottoprodotti. Qualora l'eliminazione dei sottoprodotti avvenga in più giorni, deve essere indicato altresì il piano del ritiro/consegna dei sottoprodotti;
- e) nel caso di uso agronomico dei sottoprodotti, l'impegno del produttore alla loro distribuzione sui terreni agricoli presenti nei fascicoli aziendali;
- f) nel caso di utilizzazione dei sottoprodotti da parte di soggetto diverso dal produttore, devono essere indicati altresì il nome o la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA della ditta destinataria, nonché il relativo indirizzo.

Il decreto precisa che, in applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera j) del regolamento (CE) n. 436/2009, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore è annotato lo scarico della feccia o della vinaccia destinate al ritiro sotto controllo o ad usi alternativi, il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa; nella colonna "descrizione" è riportato, tra l'altro, il riferimento alla comunicazione ed alla data di trasmissione della stessa agli organi di controllo.

Le comunicazioni devono essere conservate per cinque anni.

Con riferimento al rapporto con la normativa in materia ambientale, l'articolo 5, comma 9 del decreto 27 novembre 2008, come modificato, dispone che *"ai fini della quale cazione dei materiali previsti dal presente decreto come sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili"*.

La norma intende precisare come la destinazione ad uso alternativo dei residui produttivi della vinificazione non determini un'automatica esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, essendo in ogni caso necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per poter qualificare i medesimi come sottoprodotti o per valutare se sussistano gli estremi per poter ritenere i medesimi residui esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, così come previsto per le sostanze naturali non pericolose impiegate nell'ambito di un'attività agricola.

Sulla base dei medesimi presupposti, con riferimento alla destinazione per uso energetico o agronomico, la norma richiede che siano rispettate, ove applicabili, eventuali previsioni in materia di combustibili o di fertilizzanti.

1.8.6.2 I residui delle attività di allevamento: pollina

L'elenco delle biomasse combustibili di cui alla parte II, sezione 4 dell'allegato X alla Parte V del decreto legislativo n.152/06 non include le deiezioni animali tra le biomasse combustibili.

Ciò, fino ad ora, ha impedito la possibilità di impiegare come combustibili alcune sostanze che, invece, potrebbero essere efficientemente utilizzate a tali scopi, quali la pollina ed il digestato. Con specifico riferimento alla prima, la pollina è, in linea di principio, un buon fertilizzante, con capacità più marcate rispetto al letame, in grado di indurre variazioni positive nel bilancio umico del terreno e di incrementare la flora batterica e le capacità imbibenti ed adsorbenti. L'elevato potere fertilizzante, però, è legato alla presenza di azoto e di altri nutrienti.

La pratica della valorizzazione energetica della pollina, quindi, rappresenta una soluzione tecnica, alternativa allo spandimento sul suolo della medesima, valida sia sotto il profilo ambientale che economico.

Alla luce di queste considerazioni è importante evidenziare come, fatto salvo quanto si dirà con riferimento alle disposizioni contenute nella Legge Comunitaria 2009, vi siano ancora degli impedimenti normativi che ostacolano l'impiego della pollina come biomassa combustibile. Come anticipato, infatti, tale sostanza non ricade tra i combustibili elencati nel decreto legislativo n.152/06.

Al riguardo, se, da un lato, l'inclusione di un residuo di produzione nell'elenco dei combustibili non implica l'automatica esclusione dello stesso dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, essendo sempre necessario, comunque, dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per poter rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo n.152/06, o nella nozione di sottoprodotto di cui all'articolo 184 bis del medesimo decreto, dall'altro lato, la non inclusione di una sostanza nell'elenco dei combustibili impone che la stessa, se avviata al recupero energetico, debba necessariamente essere eliminata ai sensi della disciplina dei rifiuti.

Con riferimento alla pollina, però, tale sostanza, se considerata come rifiuto, può essere assoggettata ad attività di recupero in forma semplificata, ma, ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (e s.m.i.), solo in impianti di taglia non inferiore ai 6 MW termici.

La legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009) ha, quindi, previsto, nell'articolo 18, la possibilità di procedere, a certe condizioni, all'impiego energetico della pollina.

In particolare, la norma citata integra l'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205), aggiungendo la pollina tra i sottoprodotti che, insieme ad alcuni residui produttivi derivanti dalle attività di vinificazione e distillazione, possono essere impiegati come combustibili nel medesimo ciclo produttivo. L'articolo 2 bis citato, quindi, così come modificato dalla legge comunitaria, dispone che: *“le vinacce vergini, nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico sico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

Quindi, la norma consente di destinare la pollina alla combustione, ma solo nel medesimo ciclo produttivo e previa autorizzazione, con la possibilità di gestire la medesima come sottoprodotto, cioè ricorrendone i presupposti, al di fuori della disciplina in materia di rifiuti.

Dal combinato disposto della previsione contenuta nell'articolo 2 bis del decreto legge citato

e dell'allegato X richiamato, si evincono le modalità e condizioni cui la norma subordina l'impiego energetico delle sostanze in esame.

Segnatamente, il richiamo alla Sezione IV, parte II, dell'allegato X alla Parte V del decreto legislativo n.152 *cit.*, va inteso come specificatamente riferito al punto 2, che individua le condizioni di utilizzo delle biomasse, prevedendo che la conversione energetica delle biomasse possa essere effettuata attraverso la combustione diretta ovvero pirolisi o gassificazione.

L'impiego energetico della pollina, inoltre, è subordinato all'autorizzazione dell'ente competente. Con tale provvedimento, in particolare, viene rimessa alla competenza dell'autorità amministrativa la previsione di specifiche condizioni e modalità atte ad assicurare la piena compatibilità ambientale e la migliore efficienza delle operazioni svolte.

La normativa vigente, invece, non prevede la possibilità di impiego energetico della pollina, come combustibile, anche ai casi di utilizzo in un ciclo produttivo diverso da quello di provenienza. Gli stessi ostacoli normativi valgono con riferimento all'impiego come combustibile del digestato, materiale residuo del processo biologico di digestione anaerobica per la produzione di biogas costituito da materia organica non digerita, parzialmente digerita, biomassa biologica (microrganismi) e materiale inorganico.

Anche in questo caso, infatti, l'elenco dei combustibili di cui al decreto legislativo n.152/06 non contiene tale sostanza che, quindi, se destinata all'impiego energetico, deve essere trattata come rifiuto.

1.8.7 Lo spandimento del digestato

In molti dei contratti analizzati è prevista una clausola relativa allo spandimento del digestato. In realtà, rispetto a tali attività, il quadro normativo vigente risulta poco chiaro e talvolta lacunoso. Il riferimento normativo principale, relativo alle operazioni di *utilizzazione agronomica*, è costituito dall'articolo 112 del decreto legislativo n.152/06.

Al riguardo, va rilevato come la norma citata preveda una disciplina semplificata (comunicazione in luogo dell'autorizzazione) per le attività indicate, stabilendo che possano essere oggetto di spandimento gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché le acque reflue assimilate a quelle domestiche e quelle provenienti da piccole aziende agroalimentari. Con il decreto ministeriale 7 aprile 2006 quindi, sono state fissate le regole generali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Tale decreto contiene le procedure e la disciplina delle attività indicate, mentre alle Regioni è rimessa l'approvazione di norme di maggior dettaglio. Il decreto non contempla il digestato tra le sostanze che possono essere oggetto di spandimento, anche se, con riferimento a quello proveniente da impianti di biogas alimentati con deiezioni animali, le previsioni del decreto ministeriale potrebbero essere interpretate estensivamente, assimilando tale materiale agli effluenti di allevamento.

Il problema della regolarità e fattibilità delle operazioni di spandimento sorge, però, rispetto al digestato proveniente da impianti alimentati da biomasse di origine vegetale o miste - di origine animale e vegetale insieme - in quanto neppure con un'interpretazione molto estensiva è possibile indicare il decreto ministeriale del 7 aprile 2006 come riferimento normativo. Tale tipologia di digestato, infatti, non rientra in nessuna delle categorie previste dall'articolo 112 e quindi, dal decreto ministeriale citati.

L'attività di spandimento del digestato, laddove non rientrante nelle previsioni del citato decreto ministeriale, dovrebbe essere effettuata nel rispetto della normativa in materia di rifiuti,

salvo dover fornire una dimostrazione, in verità, nel caso di specie un po' complessa, che il digestato impiegato a fini agronomici è un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis del d.lgs. 152/06. In particolare, la complessità deriva dalla necessità di dimostrare, sulla base della norma citata, la legalità dell'utilizzo, ossia che la sostanza soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Infatti, l'assenza di un riferimento normativo preciso circa le modalità e le condizioni per effettuare lo spandimento del digestato in maniera compatibile con l'ambiente e circa le caratteristiche ed i contenuti massimi di nutrienti delle sostanze da impiegare a fini agronomici potrebbe rendere la dimostrazione del requisito indicato particolarmente onerosa.

Appare impropria e parzialmente erronea, quindi, per quanto si dirà anche in seguito, la generica clausola contenuta nei contratti analizzati che indica, tra gli impegni posti a carico delle parti, anche quello di procedere allo spandimento del digestato sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

1.9 Elaborazione di strumenti contrattuali standard per quattro filiere

1.9.1 Analisi delle criticità nell'ambito dei contratti analizzati

L'analisi dei contratti e la lettura della disciplina applicabile alle diverse fattispecie, porta a valutare la necessità di prevedere, nello schema di accordo tra le parti, alcune clausole finalizzate a garantire la conformità normativa dello strumento ed a evitare e prevenire eventuali contestazioni da parte degli organi di controllo, o contenzioso tra le parti.

Le criticità e le tipologie di clausole da inserire possono essere divise secondo il seguente schema:

- *elementi di natura generale*: si tratta di problematiche che possono emergere in qualsiasi contratto e che prescindono dall'oggetto dello stesso. Attengono ad elementi *standard* dei contratti e sono poste a tutela delle parti. In tale ambito, dall'analisi dei contratti è emersa la mancanza o la carenza di alcune clausole, quali, ad esempio, quelle riferite alle ipotesi di risoluzione, quelle che prevedono il comportamento in caso di contratti caratterizzati da alea (come, ad esempio, vendita di cosa futura), quelle che consentono una maggiore equità nei corrispettivi;
- *elementi specifici per i contratti energetici*: come anticipato, le formule analizzate presentano alcune problematiche ricorrenti, quali, a titolo di esempio, quelle relative alla necessità di definire gli strumenti per assicurare il rispetto della normativa in materia di filiera corta ed alla mancanza di clausole che prendano in considerazione, sia la corretta qualificazione delle biomasse agricole, che la normativa applicabile in relazione alla differente tipologia di biomassa.

1.9.2 Indicazioni operative per le formule contrattuali: clausole utili e opportune per alcune tipologie di contratti agro-energetici

1.9.2.1 Contratti di fornitura di biomassa da coltura dedicata (contratti di coltivazione). Indicazioni operative generali

Da un punto di vista generale, i contratti di coltivazione possono essere inquadrati tra i contratti di vendita di cosa futura o tra i contratti di somministrazione, in relazione alla differente durata e tipologia del vincolo contrattuale¹⁶.

Preliminarmente, con riferimento a quanto di interesse per l'impresa agricola, sembra utile segnalare l'opportunità che il contratto sia qualificabile come un contratto di commercializzazione avente ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, o di un contratto relativo ad attività dirette alla fornitura di beni mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Si ricorda come, infatti, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (come riformulato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) solo a queste condizioni l'attività esercitata possa essere

¹⁶ Per maggiori approfondimenti sul contratto di compravendita e sul contratto di somministrazione in generale, confronta i relativi paragrafi, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte *Analisi delle tipologie contrattuali maggiormente di use nell'ambito della contrattazione agroenergetica*.

considerata come attività connessa a quella agricola e, quindi, beneficiare dei relativi vantaggi sotto il profilo fiscale¹⁷.

Sempre sotto il profilo degli interessi dell'impresa agricola, va segnalata l'opportunità di prevedere, all'interno del contratto, specifiche clausole che disciplinino il rischio di perdita del raccolto o, in ogni caso, definiscano in modo chiaro su quale delle parti ricada l'alea. In ogni caso, è opportuno disciplinare i casi di risoluzione del contratto¹⁸ e valutare l'utilità di clausole che prevedano un obbligo di assicurazione.

Sul versante degli utilizzatori, l'esigenza delle imprese di trasformazione è quella di poter disporre di quantità, a volte significative di prodotto, forniture costanti nel tempo, con caratteristiche omogenee e di qualità adeguate alle esigenze produttive.

Al riguardo potrebbe essere utile definire specifici disciplinari di produzione o alcune linee guida per garantire determinate caratteristiche qualitative del prodotto in fornitura.

Inoltre, le fluttuazioni dei prezzi dei prodotti agricoli causano variazioni nelle scelte imprenditoriali che nel settore agricolo possano facilmente e repentinamente determinare cambiamenti verso le colture che garantiscono migliori rese economiche, determinando possibili periodi di indisponibilità di prodotto.

Tale situazione potrebbe causare difficoltà, in caso di impianti in esercizio, per diversi motivi:

- 1) oscillazioni o aumento dei prezzi della materia prima;
- 2) rischio di fermata dell'impianto per mancanza di prodotto;
- 3) perdita degli incentivi legata all'utilizzo alternativo di oli di importazione.

Sembra opportuno prevedere, anche attraverso forme di incentivazione, impegni delle parti con durata pluriennale e con tempi di preavviso ragionevoli per l'esercizio del diritto di recesso. Si ricorda, inoltre, come ai sensi del regolamento CE 1782/2003 del 29 settembre 2003 (ora abrogato e sostituito dal regolamento CE 73/2009 del 19 gennaio 2009) fosse previsto un regime di aiuto per le colture energetiche corrispondente a 45 euro per ettaro coltivato.

Il nuovo regolamento n.73/2009, quindi, nel considerando numero 42, precisa che *"a motivo di recenti sviluppi nel settore delle bioenergie e in particolare della forte domanda di tali prodotti sui mercati internazionali e della fissazione di obiettivi vincolanti relativi alla quota della bioenergia sul totale dei carburanti entro il 2020, non appare più sufficientemente giustificato erogare un aiuto specifico per le colture energetiche"*. Tale aiuto, quindi, erogato fino al 2009, è stato sostituito con un regime di pagamento unico per superficie a norma dell'articolo 122 del regolamento citato.

Pertanto, nei contratti di coltivazione, non saranno più presenti le clausole finalizzate a garantire l'uniformità del contratto con le indicazioni contenute nelle circolari AGEA in materia.

¹⁷ Per maggiori approfondimenti sulla nozione di impresa agricola, confronta il relativo paragrafo, nella sezione 1 di questo capitolo, nella parte *Evoluzione della nozione di impresa agricola e di attività connessa: l'impresa agroenergetica*.

¹⁸ Per maggiori approfondimenti sulla risoluzione del contratto, confronta il relativo paragrafo, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte *Cause di estinzione e scioglimento del contratto. Risoluzione, rescissione e recesso*.

Formula contrattuale: esempio di contratto di coltivazione di biomassa ad uso energetico

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE DI BIOMASSA AD USO ENERGETICO

▼ Questa formula ha la prevalente struttura di un contratto di compravendita di cosa futura.
campagna

Tra

▼ Nella parte introduttiva del contratto sono indicati gli estremi identificativi delle parti contraenti.

la Società con sede a in via codice scala/partita IVA,
iscritta presso l'Ucio Registro Imprese di al n. ... in persona del suo legale rappresentante sig. nato a il residente a in Codice sc.
(di seguito "Società");

e

l'impresa agricola con sede a in Via codice scala/partita IVA,
iscritta presso l'Ucio Registro Imprese di al n. ... in persona del suo legale rappresentante sig. nato a il residente a in Codice scala

(di seguito "Produttore"),
denominate anche singolarmente Parte o, congiuntamente, Parti

Premesso che

▼ Successivamente sono riportate alcune indicazioni preliminari alla stipula del contratto. Se ne formula, di seguito, un esempio.

1) la Società opera nel settore della produzione e commercializzazione di energia elettrica ed è titolare di diversi progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche per il tramite di altre società appartenenti al Gruppo

2) la Società sta attualmente progettando la realizzazione di un Impianto, come di seguito definito, per la produzione di energia elettrica di circa, alimentato a biomassa di origine agro-forestale e, in particolare, con oli vegetali;

3) l'ubicazione dell'impianto di produzione è prevista

4) che il Produttore possiede ettari di terreno censiti al N.C.T. di al Foglio particella, in virtù di [contratto/donazione/usufrutto/en teus] coltivati

5) ai fini e per gli effetti del decreto ministeriale 2 marzo 2010 il Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che produce le biomasse oggetto del presente contratto e l'impianto che produce energia elettrica distano meno di 70 chilometri e, pertanto, le biomasse medesime sono quali cabili come biomasse da filiera corta¹⁹;

6) a tali fini, le Parti concordano di impegnarsi reciprocamente al rispetto delle previsioni del decreto ministeriale citato e successive modifiche ed integrazioni e di tutte le normative vigenti o che saranno successivamente approvate per assicurare la tracciabilità della biomassa e per la quale la stessa come biomassa da filiera corta;

▼ Le premesse 5 e 6 sono eventuali e sono utili solo nel caso in cui si voglia configurare la biomassa oggetto di fornitura come biomassa da filiera corta.

¹⁹ Per maggiori approfondimenti sulla nozione e sui requisiti della filiera corta confronta i relativi paragrafi, nella sezione quarta del presente capitolo, nella parte relativa a: I requisiti per la qualità della biomassa da filiera corta: il DM 2 marzo 2010.

7) il Produttore è impresa agricola che svolge attività agro-forestale ed ha interesse di effettuare la cessione dei Prodotti come di seguito definiti e con le caratteristiche indicate nel presente contratto, ottenuti dalla coltivazione del fondo attraverso l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata²⁰.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse ed allegati

▼ Solitamente, il primo articolo richiama ciò che è stato indicato in premessa, al fine di rendere tali dichiarazioni parte integrante del contratto.

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, con la sottoscrizione del quale si intendono accettate in ogni loro punto.

Articolo 2

Definizioni

▼ Le definizioni hanno lo scopo di chiarire il significato preciso da attribuire ad espressioni utilizzate nel contratto con un'accezione ben precisa.

1. Ai fini e per gli effetti del presente contratto, si intende per:

- a) "campagna": l'anno di presentazione della domanda PAC;
- b) "contratto": il presente contratto di approvvigionamento del prodotto;
- c) "prodotti da filiera corta": i prodotti forniti per l'impiego dell'Impianto coltivati in un raggio di 70 chilometri dall'Impianto medesimo;
- d) "impianto": impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nella specie da biomassa di origine agro-forestale, che la Società intende realizzare nel Comune di
- e) "Parte/Parti": singolarmente il Produttore o la Società, congiuntamente, il Produttore e la Società;
- f) "Prodotto o Prodotti": destinati all'utilizzo energetico, comunque prodotti e ottenuti da terreni eleggibili ad uso energetico o set-aside;
- g) "territorio": i terreni ubicati all'interno del raggio di 70 Km dalla sede dell'Impianto;
- h) "cause di forza maggiore": eventi indipendenti dalla volontà e fuori dal controllo della Parte interessata che agisca o abbia agito con ragionevolezza e diligenza e che impedisca alla medesima di adempiere ad una parte o a tutte le obbligazioni previste a suo carico dal contratto, ivi inclusi:
 - guerre o atti terroristici;
 - disordini pubblici, insurrezioni, ribellioni, sabotaggi o dimostrazioni violente;
 - esplosioni, incendi, calamità naturali, alluvioni;
 - scioperi, serrate o altre azioni industriali che non siano scioperi e serrate dei fornitori, trasportatori e dipendenti del Produttore o della Società;
 - leggi, regolamentazioni o ordini di Pubbliche Autorità che impediscano o causino ritardi nell'adempimento, da parte di una delle Parti, delle proprie obbligazioni ai sensi del contratto;
 - guasti o interruzioni del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale che impediscano o limitino la possibilità di trasportare l'energia elettrica prodotta;
 - arresto dell'Impianto per cause non dipendenti dalla volontà della Società;
 - qualsiasi situazione di indisponibilità operativa della Società dovuta, a titolo esemplificativo,

²⁰ Con riferimento a questa premessa vedi quanto precisato nelle indicazioni operative generali.

alle seguenti circostanze: (i) provvedimenti di sospensione o annullamento emanati da Autorità amministrative e/o giudiziarie; (ii) revoca o decadenza di permessi e/o autorizzazioni delle varie autorità amministrative, ai sensi delle leggi e dei regolamenti per la realizzazione, gestione ed esercizio della Centrale, inclusa l'eventuale revoca, decadenza o annullamento della Convenzione con GRTN, (iii) qualunque provvedimento emanato dall'Autorità amministrativa e/o giudiziaria che sospenda o revochi la possibilità di produrre o fornire i prodotti oggetto del presente contratto;

- richieste di Autorità competenti di effettuare modi e interventi di adeguamento dell'impianto;
- ogni altro evento imprevedibile ed inevitabile di cui le Parti non siano responsabili.

Articolo 3

Oggetto del contratto

▼ In questo articolo è possibile elencare le biomasse oggetto di cessione e le relative caratteristiche. In alternativa, la definizione delle caratteristiche tecniche sulla tipologia di prodotti oggetto del contratto può essere rimessa in allegato.

1. Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte del Produttore alla Società dei seguenti prodotti agricoli ad uso energetico:

tipologia prodotto quantità minima annua

Articolo 4

Obblighi delle Parti e garanzie

1. Ai fini di cui all'articolo 3, il Produttore si impegna a seminare sulle superfici dichiarate nel presente contratto le specie delle materie prime indicate da impiegare a fini energetici.

2. Il produttore si impegna ad utilizzare semi di varietà/ibridi non OGM e regolarmente iscritti nel relativo registro, nonché a conservare le fatture disponibili e metterle a disposizione della Società su richiesta motivata della stessa.

3. Il Produttore si impegna a effettuare la coltivazione oggetto del presente Contratto secondo buona pratica agricola ed adottando metodi che assicurino la migliore resa e siano rispettosi dell'ambiente.

▼ In alternativa ai commi 2 e 3 è possibile rinviare ad un disciplinare di produzione, eventualmente definito in allegato o in altra sede.

4. Il produttore si impegna a consegnare all'acquirente tutta la produzione ottenuta sui terreni indicati nel presente impegno di coltivazione.

5. L'utilizzazione dei prodotti oggetto del presente contratto avrà luogo esclusivamente nell'impianto gestito dalla società acquirente, la quale provvederà a inviare tutte le comunicazioni richieste per legge o su base locale.

6. La Società si impegna a mettere a disposizione del Produttore tutta la documentazione e le autorizzazioni inerenti alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto atte a dimostrare la regolarità e la conformità alle normative vigenti delle attività ivi svolte e, in particolare, dell'impiego dei prodotti oggetto di cessione. La Società si impegna, altresì, a comunicare al Produttore ogni variazione dell'impianto o delle relative autorizzazioni che possano incidere sulla possibilità di utilizzo dei prodotti oggetto di cessione.

7. Il Produttore garantisce, altresì, che il Prodotto consegnato alla Società è stato realizzato sul proprio terreno identificato al Catasto al Foglio particella e che rientra nel raggio di 70 KM dall'Impianto.

8. Il Produttore dichiara e garantisce che il terreno è libero da pesi, oneri, gravami o qualunque altro vincolo che possa impedire o diminuire l'uso dello stesso ai fini del presente contratto.

9. Il Produttore garantisce, altresì, che per tutta la durata del presente contratto non porrà in essere atti di disposizione (a titolo esemplificativo atti ipotecari, affitto, enfiteusi, usufrutto) che possano impedire o diminuire l'uso del terreno ai fini del presente contratto.

Articolo 5

Stoccaggio, consegna e pesa dei prodotti oggetto di fornitura

1. Il Produttore prende atto ed accetta che il Prodotto raccolto, in attesa di essere ritirato, dovrà essere conservato in locali o parti di locali adibiti a stoccaggio e comunque separato da altre colture non aventi destinazione energetica. I locali adibiti a tale stoccaggio dovranno essere riconoscibili per mezzo della dicitura "Biomassa ad uso energetico" apposta all'ingresso del locale stesso.
2. La Società provvederà a ritirare e pesare il prodotto mediante automezzo munito di pesa ed a consegnare al Produttore la ricevuta di pesa che sarà vincolante per le Parti, fatta salva la possibilità di motivata contestazione da parte del Produttore nei tempi e con le modalità indicate nel presente contratto.
3. Le operazioni di pesa saranno effettuate procedendo secondo gli standard di settore.
4. Un incaricato del Produttore è autorizzato ad assistere a tale operazione.
5. Qualora il Produttore non riesca a fornire alla Società nel periodo di riferimento la quantità di Prodotto come indicata nel presente Contratto, dovrà darne immediata comunicazione alla Società stessa. Qualora il mancato rispetto da parte del Produttore della consegna della quantità di Prodotto indicata sia dipesa da cause allo stesso imputabili, la Società potrà applicare una penale pari ad Euro per ogni tonnellata di Prodotto mancante.
6. Resta salvo il diritto della Società di agire per il maggior danno.
7. Resta inteso e convenuto tra le Parti che in caso di ritardo superiore a 20 (venti) giorni lavorativi nel ritiro del Prodotto da parte della Società, per fatto a questa imputabile, il Produttore avrà diritto di applicare una penale pari a Euro per tonnellata di Prodotto non ritirato per ciascun giorno di ritardo in base al piano delle consegne a partire dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuata la consegna fino ad un massimo di Euro
8. Resta salvo il diritto del Produttore di agire per il maggior danno.
9. Qualora il mancato ritiro del Prodotto dovesse eccedere il termine di cui al presente articolo, le Parti concorderanno in buona fede possibili riduzioni della quantità del Prodotto sopra definita correlata alle effettive minori esigenze dell'Impianto.

Articolo 6

Controllo di qualità

▼ Questa previsione è piuttosto importante, in quanto disciplina le caratteristiche di base della biomassa oggetto della cessione e le modalità per la verifica di conformità della stessa alle specifiche concordate.

1. La merce deve essere di qualità sana, leale e mercantile e deve avere come caratteristiche base la seguente qualità tipo:

.....

2. Il Prodotto consegnato alla Società dovrà essere conforme alle specifiche di cui al presente contratto ed il Produttore prende atto ed accetta che le caratteristiche di cui al comma 1 devono intendersi come caratteristiche essenziali del Prodotto.

3. Qualora umidità e/o impurità siano diversi dalle sopraindicate qualità tipo, il peso sarà ricondotto adottando la seguente formula:

4. Ai fini della definizione di eventuali controversie sulle qualità e le caratteristiche del Prodotto, saranno prelevati almeno 2 campioni per ogni consegna: uno sarà conservato per una ulteriore eventuale analisi. Il prelievo dei campioni e le relative analisi sono effettuati secondo le norme ISO in vigore.

5. La comunicazione dei risultati dell'analisi è effettuata su richiesta del Produttore.

6. Il Produttore e la Società hanno il diritto di procedere ad una controanalisi presso un laboratorio autorizzato. I risultati delle eventuali analisi sono da trasmettere immediatamente alla controparte avversa per iscritto. Le spese relative alle analisi sono a carico della parte soccombente.

7. La Società avrà la facoltà di non accettare una partita qualora, al momento della consegna, o in un momento successivo, nel caso di caratteristiche non individuabili alla consegna, la Partita risulti di forme da quella oggetto del contratto. Tali quantitativi, qualora siano già stati scaricati, se non ancora utilizzati, saranno accantonati, secondo la disponibilità di spazio all'interno dell'impianto di destinazione per un periodo massimo di 72 ore, al fine di consentire una ispezione in contraddittorio alla presenza di tecnici del Produttore a cui dovrà essere notificata la contestazione nella stessa giornata di carico. Nel caso in cui la non accettabilità dei carichi sia rilevata solo successivamente al loro utilizzo e sia adeguatamente dimostrata, al prezzo dei carichi contestati verrà applicata una penale di.....

8. Il Produttore si impegna a farsi carico dei costi per il ritiro del Prodotto non accettato dalla Società, nonché di tutti gli ulteriori eventuali costi o danni che la Società medesima abbia sostenuto in dipendenza della consegna di Prodotto non conforme alle specifiche.

Articolo 7

Durata del Contratto

▼ Questa previsione è molto importante, in quanto stabilisce i termini di decorrenza e di durata del contratto. Bisogna tenere presente che una maggiore durata garantisce una maggiore certezza di ritiro del proprio prodotto per un tempo più lungo. D'altra parte, in caso di contratti di lunga durata, è necessario considerare la necessità di adeguare progressivamente il corrispettivo dovuto dall'Acquirente.

1. Il presente contratto è valido per la campagna indicata nel frontespizio, ha una durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione, è rinnovabile tacitamente salvo disdetta da comunicarsi 3 mesi prima della scadenza tramite raccomandata A/R.

2. In mancanza di formale disdetta, da comunicarsi con 60 giorni di anticipo a mezzo lettera A/R, il contratto si intenderà rinnovato per un periodo di pari durata. In questo caso le Parti si incontreranno e definiranno i nuovi prezzi per l'anno successivo.

Articolo 8

Prezzo

▼ Questa previsione è necessaria per la definizione dei prezzi di riferimento ed è anche molto importante per la determinazione di eventuali penalità connesse, ad esempio, alla presenza di caratteristiche di umidità che rendono il prodotto meno efficiente sotto il profilo energetico.

1. La Società riconosce al Produttore un corrispettivo contrattuale fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto, come di seguito calcolato:

.....

Articolo 9 Pagamenti

▼ In questo articolo del contratto è molto importante definire, oltre alle modalità di pagamento, le condizioni per risolvere eventuali contestazioni tra Produttore e Società circa la conformità della biomassa ricevuta e l'applicazione di penali o riduzioni di prezzo.

1. I pagamenti avverranno con boni co bancario entro dalla consegna.
2. Nell'ipotesi in cui la Società abbia formulato rilievi ed abbia comunicato l'applicazione di penali, il Produttore potrà contestare i rilievi e ettuati entro sette giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Il Produttore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo con la Società, può richiedere la veri ca delle caratteristiche del prodotto che verrà e ettuata con i campioni prelevati ai sensi dell'articolo 6 . In caso di discordanza di risultati tra quelli in possesso dalla Società e quelli del Produttore, verrà individuato di comune accordo un soggetto terzo o un laboratorio esterno per la veri ca nale. I dati forniti dal soggetto esterno saranno i dati de nitivi a cui si applicheranno le clausole contrattuali.
3. Qualora il materiale consegnato non rientri nelle tipologie indicate nell'Allegato A e, in particolare, sia contaminato o abbia subito trattamenti chimici, lo stesso non verrà ritirato o verrà riconsegnato al Produttore.
4. Nel caso in cui il Prodotto risulti manifestamente degradato, a seguito di prolungati fenomeni di decomposizione biologica, lo stesso non verrà ritirato o verrà riconsegnato al Produttore.
5. Il pagamento delle fatture sarà e ettuato con boni co bancario a giorni dalla ricezione della fattura.

Articolo 10 Copertura assicurativa

▼ La previsione di una copertura assicurativa rappresenta una utile cautela, soprattutto in caso di contratti di lunga durata.

1. Le Parti si impegnano a stipulare una adeguata copertura assicurativa, per un massimale non inferiore a Euro, in ordine a tutti i danni eventualmente so erti dall'altra Parte ovvero da terzi e comunque derivanti dall'esercizio delle rispettive attività oggetto del Contratto.
2. La copertura assicurativa deve essere attiva alla data di sottoscrizione e permanere per tutta la durata del Contratto.
3. In particolare, il Produttore si impegna a stipulare apposita garanzia per la perdita del raccolto²¹ .

▼ In alternativa a questa, può essere prevista una clausola che disciplini su quale dei due contraenti debba ricadere il rischio derivante dalla perdita del raccolto (alea). Nell'accordo, ad esempio, può essere espressamente indicata la volontà del compratore di assumersi il rischio che la cosa non venga in esistenza. In tale ipotesi, il compratore sarà comunque tenuto a pagare il prezzo pattuito. In merito, deve tenersi presente l'articolo 1472 che disciplina la vendita di cose future e dispone: *nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si veri ca non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati. Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza* .

²¹ Per maggiori approfondimenti sulla nullità del contratto e sugli effetti ad essa connessi si confronti il relativo Paragrafo, nella Sezione terza di questo Capitolo, nella parte *Patologie del contratto. Inesistenza, nullità ed annullabilità*.

Articolo 11

Risoluzione del Contratto²²

▼ La previsione dei casi di risoluzione è molto importante, in quanto consente alle Parti, in presenza di alcune condizioni che pregiudichino il loro interesse, di sciogliere il vincolo contrattuale. In questo articolo, il comma 1 prevede un'ipotesi di risoluzione previa diffida ad adempiere, mentre il comma 2 inserisce una clausola risolutiva espressa. Il terzo comma, infine, disciplina la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. In alternativa a quanto previsto nello schema sottostante, anche se non consigliabile, ad una delle Parti può essere richiesto di rinunciare all'applicazione dell'articolo 1467, relativo alla eccessiva onerosità sopravvenuta. In tal caso, al verificarsi di un evento che ha determinato una sproporzione tra le diverse prestazioni, per la Parte che ne resti penalizzata e che abbia rinunciato all'applicazione dell'articolo 1467 richiamato, non è possibile invocare la citata disposizione per chiedere la risoluzione del contratto. Tale aggravamento delle condizioni e l'assunzione di questo rischio dovrebbero quanto meno essere compensati a livello economico.

1. *Ai sensi dell'articolo 1454²³ del codice civile, il contratto potrà essere risolto da entrambe le Parti, nei limiti di cui agli articoli 1455²⁴ e 1564²⁵ del codice civile, qualora siano decorsi trenta (30) giorni dalla richiesta inoltrata da una delle Parti all'altra, di adempiere alle obbligazioni previste a suo carico. Resta inteso e convenuto tra le Parti che l'inutile decorso di tale termine comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.*

2. *Il contratto si intende risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile²⁶, mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte, al verificarsi dei seguenti eventi o delle seguenti circostanze:*

a) *cessione non autorizzata del presente contratto;*

b) *ingiusto abbandono dei terreni oggetto del presente contratto;*

c) *comprovato inquinamento dei terreni oggetto del presente contratto;*

d) *grave inadempimento della Società alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto.*

3. *La risoluzione del presente contratto ai sensi del presente articolo avrà effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.*

4. *Sono fatti espressamente salvi per entrambe le Parti i diritti di cui all'articolo 1467²⁷ del codice civile.*

²² Per maggiori approfondimenti sulla risoluzione del contratto, confronta il relativo paragrafo, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte *Cause di estinzione e scioglimento del contratto. Risoluzione, rescissione e recesso.*

²³ Articolo 1455 del codice civile: *Di da ad adempiere.* Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

²⁴ Articolo 1455 del codice civile: *Importanza dell'inadempimento.* Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

²⁵ Articolo 1455 del codice civile: *Risoluzione del contratto.* In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

²⁶ Articolo 1456 del codice civile: *Clausola risolutiva espressa.* I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

²⁷ Articolo 1467 del codice civile. *Contratto con prestazioni corrispettive.* Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Articolo 12

Cause di forza maggiore

▼ Questo articolo disciplina i casi di recesso del contratto per cause non imputabili a nessuna della Parti, ma verificatesi indipendentemente dalla loro volontà ed al di fuori della loro possibilità di controllo. Normalmente, nel caso in cui sia totalmente impossibile l'adempimento della prestazione è possibile recedere dal contratto. Qualora l'inadempimento sia parziale è possibile valutare una proporzionale riduzione della controprestazione dovuta.

1. Qualora sopraggiunga una causa di forza maggiore che renda, in tutto o in parte, impossibile per una delle Parti il regolare adempimento delle proprie prestazioni, la Parte inadempiente ne darà immediata comunicazione all'altra.

2. Qualora la causa di forza maggiore renda impossibile l'adempimento, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione. Qualora la causa di forza maggiore renda impossibile l'adempimento solo parzialmente o temporaneamente, la contro Parte potrà recedere dal Contratto, con un preavviso di 10 (dieci) giorni. Qualora la contro Parte non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l'applicazione dell'articolo 1464 del codice civile²⁸.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, le obbligazioni nascenti dal presente contratto restano sospese e nessun inadempimento o responsabilità, neppure per ritardo, potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

Articolo 13

Diritto di recesso²⁹

▼ Questo articolo disciplina il caso di recesso dal contratto su volontà di una delle Parti. Essendo una clausola che consente ad entrambe le Parti di sciogliere il vincolo contrattuale, ne va valutata l'opportunità.

1. Ciascuna delle Parti può recedere dal presente contratto previo preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi all'altra Parte con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 14

Cessione del Contratto

1. Il Contratto non potrà essere ceduto da nessuna delle Parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, che non potrà, tuttavia, essere irragionevolmente negato.

Articolo 15

Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati

1. Le Parti riconoscono che, nell'esecuzione del Contratto, avranno accesso a informazioni con - denziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche. Le Parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni a nessuna persona - sica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni e - etuate:

- a) in adempimento di norme di legge;
- b) necessarie per l'esecuzione del Contratto;

²⁸ Articolo 1464 del codice civile. *Impossibilità parziale.* Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

²⁹ Per maggiori approfondimenti sul diritto di recesso, confronta il relativo paragrafo nella sezione terza del presente capitolo, nella parte relativa alle cause di estinzione e scioglimento del contratto.

c) a consulenti, banche, finanziatori, o a società appartenenti ai rispettivi gruppi delle Parti;

d) previo consenso scritto dell'altra Parte.

2. Le Parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di riservatezza.

3. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per un periodo di 3 (tre) anni dopo il termine del contratto medesimo.

4. Le Parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dal decreto legislativo n.196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il loro consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e di usione dei dati sensibili necessari alla gestione, anche amministrativa, dei rapporti derivanti dal presente contratto.

Articolo 16

Disposizioni Finali

1. Salvo diversa indicazione, tutte le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo lettera raccomandata, telefax, o telegramma ai seguenti indirizzi:

..... telefono: fax: c.a. :

2. Il Contratto e gli Allegati costituiscono l'intero accordo intervenuto tra le Parti circa le attività in esso indicate e sostituiscono ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta tra le medesime. Nessuna modi ca o aggiunta al Contratto sarà valida o e cace se non e ettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le Parti.

Articolo 17

Legge e foro competente

▼ In alternativa, è possibile prevedere una clausola compromissoria, per deferire eventuali controversie ad un collegio arbitrale.

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, si rinvia alle norme del codice civile.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è di competenza del foro di

Letto e sottoscritto in Il Firma

▼ Le cosiddette "clausole vessatorie" devono essere espressamente approvate con una seconda sottoscrizione

Ai sensi degli articoli 1341³⁰ e 1342³¹ si approvano espressamente gli articoli:

Firma

³⁰ Articolo 1341 del codice civile: *Condizioni generali di contratto*. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [c.c. 1229], facoltà di recedere dal contratto [c.c. 1373] o di sospenderne l'esecuzione [c.c. 1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [c.c. 2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [c.c. 1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [c.c. 1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie [c.p.c. 808] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [c.c. 1469-bis; c.p.c. 6, 28, 29, 30].

³¹ Articolo 1342 del codice civile: *Contratto concluso mediante moduli o formulari*. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1.9.3 Contratti di somministrazione (ad esempio di legno cippato)³² Indicazioni operative generali

Oggetto di fornitura nell'ambito del contratto di somministrazione possono essere sia biomasse costituite da legno vergine proveniente da colture dedicate, sia biomasse residuali o di scarto.

In via generale, come chiarito anche con riferimento ai contratti di coltivazione, relativamente a quanto di interesse per l'impresa agricola, sembra utile segnalare l'opportunità che il contratto sia qualificabile come un contratto avente ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, o di un contratto relativo ad attività dirette alla fornitura di beni mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Si ricorda come, infatti, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (come riformulato dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228) solo a queste condizioni l'attività esercitata possa essere considerata come attività connessa a quella agricola e, quindi, beneficiare dei relativi vantaggi sotto il profilo fiscale³³.

Sulla base delle precedenti considerazioni vengono, quindi, sinteticamente elencati altri aspetti da definire all'interno di un contratto di somministrazione, per esempio, di legno cippato:

- 1) provenienza e tipologia della biomassa;
- 2) caratteristiche chimico-fisiche della biomassa, ovvero pezzatura, umidità e PCI;
- 3) quantità annua di biomassa conferita;
- 4) modalità e tempistica di conferimento della biomassa;
- 5) procedure di verifica e controllo delle caratteristiche quantitative e qualitative della biomassa;
- 6) costo della biomassa da riferirsi al valore energetico della stessa, ovvero al PCI ed eventualmente ad altri fattori che influenzino in maniera significativa il funzionamento dell'impianto;
- 7) eventuali vincoli di esclusività del contratto.

Il monitoraggio continuo e programmato delle caratteristiche chimico-fisiche della biomassa conferita è di fondamentale importanza soprattutto per il fornitore della stessa perché in questo modo si assicura che la qualità di quanto fornito sia riconosciuta anche a livello economico e perché funzionamenti deludenti (rendimenti energetici inferiori a quelli di progetto) o problematici (funzionamento insufficiente dei sistemi di depurazione dei fumi) dell'impianto non potranno essere imputati alla scarsa qualità della biomassa utilizzata.

Proprio in quest'ottica, resta di fondamentale importanza concordare in fase contrattuale le procedure di verifica e controllo delle caratteristiche quantitative e qualitative della biomassa, indicando, nello specifico, il soggetto che eseguirà le prove, le modalità e le tempistiche di campionamento. Per esempio, a regime, può essere interessante definire una equazione che esprima il PCI in funzione della umidità: in questo modo, una volta concordato un metodo di campionamento della biomassa, sarà più facile ed immediato verificare le qualità della biomassa conferita.

³² Per maggiori approfondimenti sul contratto di somministrazione in generale, confronta il relativo paragrafo, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte *Analisi delle tipologie contrattuali maggiormente di use nell'ambito della contrattazione agroenergetica*.

³³ Per maggiori approfondimenti sulla nozione di impresa agricola, confronta il relativo paragrafo, nella sezione 1 di questo capitolo, nella parte *Evoluzione della nozione di impresa agricola e di attività connessa: l'impresa agroenergetica*.

Per quanto riguarda la definizione del costo della biomassa, sarà necessario correlare tale parametro al valore energetico, ovvero al PCI, nonché ad altri fattori in grado di influenzare in maniera significativa il funzionamento dell'impianto (per esempio pezzatura del cippato, piuttosto che basso contenuto di ceneri, ecc.). In generale, può essere conveniente fissare un costo della biomassa magari superiore a quello corrente di mercato (5-10% in più), ma che non possa essere superato per un numero di anni sufficiente a garantire l'attendibilità del tempo di rientro dell'investimento stimato nel *business plan* dell'impianto: tale condizione contrattuale spesso è necessaria al proprietario dell'impianto per poter accedere alle varie forme di finanziamento in banca.

Può, in ogni caso, risultare utile prevedere la possibilità di conferire all'impianto biomassa diversa per provenienza o addirittura per caratteristiche chimico-fisiche, a patto che questa sia idonea per la tecnologia impiantistica presente. In questo caso, sarà, comunque, necessario prevedere sistemi di valutazioni delle diverse qualità (pezzatura, PCI, umidità) che permettano di identificare un nuovo prezzo: per esempio, una diminuzione del 10% del PCI minimo da contratto potrebbe comportare una diminuzione del 5% sul prezzo contrattuale della biomassa. Resta, infine, da valutare, di volta in volta, se sia conveniente introdurre anche eventuali clausole contrattuali che tengano conto dei recenti sviluppi della normativa comunitaria, ancora non cogenti a livello nazionale, che richiedono la verifica della sostenibilità ambientale della biomassa, tenendo conto anche del rendimento energetico dell'impianto in cui viene utilizzata. Un approccio interessante, in tal senso, potrebbe essere quello di tracciare la provenienza della biomassa, analizzando i diversi spostamenti e magari imponendo limiti sulle distanze complessive di trasporto e sulle quantità di composti chimici (per esempio, metalli pesanti) presenti.

La peculiarità della tipologia di contratto in analisi risiedono, oltre che nella formula contrattuale, anche nelle specificità della biomassa conferita, della quale, come accennato, è opportuno definire le caratteristiche e le modalità di campionamento.

Formula contrattuale: esempio di contratto di somministrazione di biomasse costituite da legno

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI BIOMASSE

Tra

▼ Nella parte introduttiva del contratto sono indicati gli estremi identificativi delle parti contraenti.

la Società con sede a in via codice scale/ partita IVA, iscritta presso l'U cio Registro Imprese di al n. ... in persona del suo legale rappresentante sig. nato a il residente a in Codice sc.
(di seguito Acquirente);

e

la Società con sede a in via codice scale/ partita IVA, iscritta presso l'U cio Registro Imprese di al n. ... in persona del suo legale rappresentante sig. nato a il residente a in Codice sc.
(di seguito Somministrante),

denominate anche singolarmente Parte o, congiuntamente, Parti

Premesso che

▼ Successivamente sono riportate alcune indicazioni preliminari alla stipula del contratto. Se ne formula, di seguito, un esempio.

1) *l'Acquirente possiede una Centrale di produzione di energia elettrica, in località nel Comune di (la "Centrale"), alimentata a biomasse, ed intende acquistare da operatori nel settore del commercio o della lavorazione del legno di provata esperienza e serietà, le biomasse, come di seguito definite, da utilizzare quale combustibile nella Centrale;*

2) *ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 2 marzo 2010 il Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che produce le biomasse oggetto del presente contratto e l'impianto che produce energia elettrica distano meno di 70 chilometri e, pertanto, le biomasse medesime sono quali cabili come biomasse da filiera corta³⁴;*

3) *a tal fine, le Parti concordano di impegnarsi reciprocamente al rispetto delle previsioni del decreto ministeriale citato e successive modifiche ed integrazioni e di tutte le normative vigenti o che saranno successivamente approvate per assicurare la tracciabilità della biomassa e per la quale la stessa è considerata come biomassa da filiera corta;*

▼ Le premesse 2 e 3 sono eventuali e sono utili solo nel caso in cui si voglia configurare la biomassa oggetto di fornitura come biomassa da filiera corta

4) *il Somministrante è impresa agricola che svolge attività agro-forestale ed ha interesse di effettuare la somministrazione all'Acquirente delle biomasse agricole, come di seguito definite e con le caratteristiche indicate nel presente contratto, ottenute attraverso l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata³⁵.*

5) *l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 esclude dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, nè mettono in pericolo la salute umana;*

▼ nel caso in cui il fornitore non sia un'impresa agricola, non essendo applicabile la previsione di esclusione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è opportuno fare riferimento alla previsione in materia di sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del medesimo decreto, in modo da individuare i requisiti il cui rispetto è necessario al fine di evitare l'applicazione della normativa in materia di rifiuti

ALTERNATIVA 4) *il fornitore è un'impresa agro - industriale ed ha interesse ad conferire all'Acquirente biomasse, come di seguito definite e con le caratteristiche indicate nel presente contratto,*

ALTERNATIVA 5) *l'articolo 184 bis, nel testo modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 definisce come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:*

a) *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*

b) *è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*

c) *la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*

d) *l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i re-*

³⁴ Per maggiori approfondimenti sulla nozione e sui requisiti della filiera corta confronta i relativi paragrafi, nella sezione quarta del presente capitolo, nella parte relativa a: *I requisiti per la qualità delle biomasse da filiera corta: il DM 2 marzo 2010.*

³⁵ Con riferimento a questa premessa vedi quanto precisato nelle indicazioni operative generali.

quisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana;

6) l'Acquirente è interessato ad acquistare dal Somministrante e questo a somministrare all'Acquirente le quantità di biomasse da destinare a combustione richiesta dall'Acquirente ai termini ed alle condizioni previste dal presente contratto;

7) il presente contratto viene stipulato al fine di consentire un'alimentazione regolare e corretta delle biomasse necessarie al funzionamento della Centrale, tanto nella sua configurazione attuale, quanto nelle possibili configurazioni future;

8) le biomasse vegetali oggetto della fornitura presentano le caratteristiche indicate all'allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le biomasse agricole combustibili;

9) l'impiego dei prodotti e dei residui produttivi indicati nell'impianto di destinazione non comporta alcun rischio per l'ambiente e per la salute, né condizioni peggiorative rispetto a quelle originate dalle normali attività produttive;

10) l'impiego dei prodotti e dei residui produttivi indicati nell'impianto di destinazione non darà luogo ad emissioni ed impatti negativi quali-quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto medesimo;

11) l'Acquirente si impegna ad impiegare integralmente i residui produttivi oggetto di fornitura che soddisfano i requisiti di qualità concordati nel proprio impianto di produzione di energia;

12) i residui produttivi, nei limiti di quanto sia oggetto e sia disciplinato dal presente contratto e fatta salva prova contraria, devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti ai sensi dell'articolo 185 citato;

▼ nel caso in cui siano state adottate le premesse sub 4) e 5) nella versione alternativa, anche la premessa 12) va sostituita con la seguente versione alternativa:

ALTERNATIVA 12) i residui produttivi oggetto della fornitura, sulla base di quanto disciplinato dal presente contratto possono essere e saranno utilizzati direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale ed il loro utilizzo è legale, in quanto soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente ed il loro impiego non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse ed allegati

▼ Solitamente, il primo articolo richiama ciò che è stato indicato in premessa al fine di rendere tali dichiarazioni parte integrante del contratto.

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2

Definizioni

▼ Le definizioni hanno lo scopo di chiarire il significato preciso da attribuire ad espressioni comuni utilizzate nel contratto con un'accezione ben precisa.

1. Ai fini e per gli effetti del presente contratto, salvo che il contesto non renda necessaria una diversa interpretazione, si intende per:

a) attestato di consegna: il documento predisposto dall'Acquirente ed inviato al Somministrante ai sensi dell'articolo 10;

b) biomassa: il legno vergine non trattato, privo di impurità e residui plastici o metallici, nelle forme di cui all'allegato A;

- c) consegna: ciascuna consegna delle biomasse di cui alla lettera b);
- d) controllo di qualità: il controllo eseguito con le modalità indicate all'articolo 6;
- e) cause di forza maggiore: eventi indipendenti dalla volontà e fuori dal controllo della Parte interessata che agisca o abbia agito con ragionevolezza e diligenza e che impedisca alla medesima di adempiere ad una parte o a tutte le obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, ivi inclusi:
- guerre o atti terroristici;
 - disordini pubblici, insurrezioni, ribellioni, sabotaggi o dimostrazioni violente;
 - esplosioni, incendi, calamità naturali, alluvioni;
 - scioperi, serrate o altre azioni industriali che non siano scioperi e serrate dei fornitori, trasportatori e dipendenti del Somministrante o dell'Acquirente;
 - leggi, regolamentazioni o ordini di Pubbliche Autorità che impediscano o causino ritardi nell'adempimento, da parte di una delle Parti, delle proprie obbligazioni ai sensi del contratto;
 - guasti o interruzioni del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale che impediscano o limitino la possibilità di trasportare l'energia elettrica prodotta dalla centrale;
 - arresto della Centrale per cause non dipendenti dalla volontà dell'Acquirente;
 - qualsiasi situazione di indisponibilità operativa della Centrale dovuta, a titolo esemplificativo, alle seguenti circostanze: (i) provvedimenti di sospensione o annullamento emanati da Autorità amministrative e/o giudiziarie; (ii) revoca o decadenza di permessi e/o autorizzazioni delle varie autorità amministrative, ai sensi delle leggi e dei regolamenti per la realizzazione, gestione ed esercizio della Centrale, inclusa l'eventuale revoca, decadenza o annullamento della Convenzione con GRTN, (iii) qualunque provvedimento emanato dall'Autorità amministrativa e/o giudiziaria che sospenda o revochi la possibilità di produrre o fornire Biomasse;
 - richieste di Autorità competenti di effettuare modi e mezzi o interventi di adeguamento della Centrale;
 - ogni altro evento imprevedibile ed inevitabile di cui le Parti non siano responsabili;
- f) laboratorio: il laboratorio
- g) periodo di riferimento: un mese di calendario;
- h) punto di consegna: l'area di scarico presso la Centrale, indicata dall'Acquirente al Somministrante, per la consegna della biomassa.

Articolo 3

Oggetto della somministrazione

▼ In questo articolo, deve essere definita la durata del rapporto e vengono richiamate le modalità per l'esecuzione dello stesso.

1. A decorrere dal il Somministrante si impegna a somministrare e consegnare all'Acquirente al punto di consegna, e l'Acquirente si impegna ad acquistare, ritirare e pagare, la quantità di biomassa ai termini ed alle condizioni di cui al presente contratto.

Articolo 4

Regime della somministrazione

1. In ciascun periodo di riferimento di durata del Contratto, il Somministrante si impegna a consegnare all'Acquirente e l'Acquirente a ritirare i quantitativi mensili indicati nell' Allegato "C" con una tolleranza del% . Nel caso in cui le consegne nel periodo di riferimento siano inferiori alla quantità programmata, il Somministrante avrà la facoltà di recuperare nei due periodi di riferimento immediatamente successivi le quantità non consegnate.

2. Qualora il Somministrante non riesca a recuperare nei due successivi periodi di riferimento le

quantità di biomassa non consegnate in quello precedente, non verrà riconosciuto il premio di cui all'articolo 11, per tutto il quantitativo non consegnato.

Articolo 5

Trasporto, consegna e pesa della biomassa

1. Il Somministrante si impegna a consegnare la biomassa al punto di consegna indicato dall'Acquirente.
2. Le operazioni di pesa della biomassa saranno effettuate presso la Centrale procedendo secondo gli standard di settore.
3. La pesa avverrà a spese dell'Acquirente, il quale si impegna a consegnare al Somministrante la ricevuta di pesa che sarà finale e vincolante per le Parti.

Articolo 6

Controllo di qualità e biomassa fuori specifica

▼ Questa previsione è piuttosto importante, in quanto disciplina le caratteristiche di base della biomassa oggetto della somministrazione e le modalità per la verifica di conformità della stessa alle specifiche concordate.

1. Il campionamento e l'analisi del contenuto di umidità saranno effettuate dal laboratorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) secondo la procedura riportata nell'Allegato "B" ("Procedura per il controllo tecnico qualitativo della biomassa"). Le determinazioni del laboratorio saranno vincolanti tra le Parti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.
2. Tutta la biomassa consegnata dal Somministrante all'Acquirente al punto di consegna dovrà essere conforme alle specifiche di cui al presente contratto. L'Acquirente avrà la facoltà di non accettare una partita qualora, al momento della consegna, o in un momento successivo, nel caso di caratteristiche non individuabili alla consegna, la Partita risulti differente da quella oggetto del contratto. Tali quantitativi, qualora siano già stati scaricati, se non ancora utilizzati, saranno accantonati, secondo la disponibilità di spazio all'interno della centrale per un periodo massimo di 72 ore, al fine di consentire una ispezione in contraddittorio alla presenza di tecnici del Somministrante a cui dovrà essere notificata la contestazione nella stessa giornata di arrivo del carico. Nel caso in cui la non accettabilità dei carichi sia rilevata solo successivamente al loro utilizzo in caldaia e sia adeguatamente dimostrata, al prezzo dei carichi contestati verrà applicata una penale di.....
3. Il Somministrante si impegna a farsi carico dei costi per il ritiro della biomassa non accettata dall'Acquirente, nonché di tutti gli ulteriori eventuali costi o danni che l'Acquirente abbia sostenuto in dipendenza della consegna di biomassa non conforme alle specifiche. I quantitativi di biomassa penalizzata o rifiutata non concorreranno nel computo delle quantità di cui il Somministrante ha l'obbligo di consegna nel periodo di riferimento secondo il presente contratto.
4. Se il % delle consegne mensili non è accettato dall'Acquirente o viene penalizzato, ciò comporterà l'interruzione della fornitura.
5. Nel caso in cui il contenuto delle ceneri superi il valore massimo consentito (..... % sul tal quale) verrà applicata una penale del % sulla partita relativa per ogni punto percentuale in più del %, sino al raggiungimento del %.
6. Il superamento della soglia del % del contenuto di ceneri comporterà l'interruzione della fornitura.

Articolo 7

Orari di Consegna

▼ Questa previsione non è indispensabile, ma fornisce un riferimento utile per definire gli orari di consegna dei materiali oggetto di somministrazione

1. Le consegne della biomassa al punto di consegna avverranno, salvo diversi accordi tra le Parti,

dalle ore 06.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì compresi.

2. L'Acquirente, nel caso in cui intenda ricevere la Biomassa anche il Sabato, provvederà ad informare il Somministrante con 2 giorni di anticipo, comunicando, di volta in volta, l'orario di apertura/chiusura dell'accettazione.

Articolo 8

Inizio della somministrazione e durata del Contratto

▼ Questa previsione è molto importante, in quanto stabilisce i termini di decorrenza e di durata del contratto. Bisogna tenere presente che una maggiore durata garantisce al Somministrante una maggiore certezza di ritiro del proprio prodotto per un tempo più lungo. D'altra parte, in caso di contratti di lunga durata, è necessario considerare la necessità di adeguare progressivamente il corrispettivo dovuto dall'Acquirente.

1. Il Contratto sarà efficace dal e scadrà il

2. L'Acquirente avrà la facoltà di rinnovare il Contratto per anni con un preavviso da inviare al Somministrante entro 1 (un) mese dalla scadenza via lettera raccomandata. In questo caso le Parti si incontreranno e definiranno i nuovi prezzi per l'anno successivo.

Articolo 9

Prezzo

▼ Questa previsione è necessaria per la definizione dei prezzi di riferimento ed è anche molto importante per la determinazione di eventuali penalità connesse alla presenza di caratteristiche di umidità che rendono il prodotto meno efficiente sotto il profilo energetico.

1. Il Prezzo viene stabilito in €/t di Biomassa consegnata al punto di consegna.

2. Il prezzo sarà come dalla seguente tabella:

- cippato: t/mese, prezzo = €/t

- tronchi e tronchetti (lunghezza minima cm. lunghezza massima cm diametro massimo cm) stivati scaricabili con pinza tronchi e non alla rinfusa: t/mese, prezzo = €/t

- ramaglia, patate, tronchi alla rinfusa: t/mese prezzo = €/t

- premacinato: t/mese, prezzo= €/t.

3. Il prezzo del cippato non subisce variazioni per un contenuto di umidità, rilevato dal laboratorio, come segue:

- periodo "invernale" (Novembre – Aprile): umidità media mensile non superiore a%;

- periodo "estivo" (Maggio – Ottobre): umidità media mensile non superiore a%.

4. Nel caso di umidità superiore ai limiti massimi sopra esposti di un valore comunque non superiore a punti percentuali il prezzo verrà ridotto di euro alla tonnellata per il quantitativo consegnato nel mese di riferimento e non vi sarà in alcun caso diritto al premio per le quantità consegnate.

5. Se il contenuto di umidità è superiore nel periodo "estivo" al % e nel periodo "invernale" al % l'Acquirente ha il diritto di ridurre i carichi in questione, che verranno comunque penalizzati al %.

Articolo 10

Pagamenti

▼ In questo articolo del contratto è molto importante definire, oltre alle modalità di pagamento, le condizioni per risolvere eventuali contestazioni tra l'Acquirente ed il Somministrante circa la conformità della biomassa ricevuta e l'applicazione di penali o riduzioni di prezzo.

1. Entro una settimana dall'avvenuta consegna, l'Acquirente invierà al Somministrante un'attestato di consegna relativo alla biomassa ritirata, contenente le seguenti indicazioni:

- i quantitativi della biomassa consegnata, come documentati dalle ricevute di pesa;

- la targa degli automezzi utilizzati per la consegna della biomassa;
 - il contenuto di umidità della biomassa;
 - le eventuali penali.
2. Entro l'ottavo giorno del mese successivo il Somministrante emetterà fattura sulla base del medesimo attestato di consegna.
 3. Nell'ipotesi in cui l'Acquirente abbia comunicato l'applicazione di penali, il Somministrante potrà contestare i rilievi effettuati dall'Acquirente entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Acquirente. Il Somministrante, in caso di mancato raggiungimento di un accordo con l'Acquirente, può procedere a verificare a proprie spese le caratteristiche del prodotto utilizzando il proprio campione. In caso di conferma dei risultati rispetto a quelli in possesso dell'Acquirente, si applicheranno le relative penali. In caso di discordanza di risultati tra il campione esaminato dall'Acquirente e quello consegnato dal Somministrante verrà individuato un laboratorio esterno per la verifica finale sulla base del terzo campione (il costo di tale verifica sarà a spese della parte mancante a seguito dei risultati del laboratorio esterno). I dati del laboratorio esterno saranno i dati definitivi a cui si applicheranno le clausole contrattuali.
 4. Qualora il materiale consegnato non rientri nelle tipologie indicate nell'Allegato A e, in particolare, sia contaminato o abbia subito trattamenti chimici, lo stesso verrà riconsegnato al Somministrante.
 5. Nel caso in cui il materiale consegnato risulti manifestamente degradato, a seguito di prolungati fenomeni di decomposizione biologica, lo stesso verrà riconsegnato al Somministrante.
 6. Il pagamento delle fatture sarà effettuato con bonifico bancario a giorni dalla ricezione della fattura.

Articolo 11

Premi ed azioni correttive

▼ La previsione di premi ed azioni correttive consente di adeguare parzialmente le clausole contrattuali in relazione all'effettivo andamento del rapporto.

1. Se nel periodo di riferimento il Somministrante consegnerà le quantità concordate secondo l'Allegato "C" suddivise percentualmente nelle varie tipologie come da articolo 2 del presente contratto, avrà diritto al premio di €/ton per le quantità effettivamente consegnate, ridotte delle percentuali relative ad eventuali penali o ridotti di carichi.
2. Se nel mese di riferimento le quantità consegnate saranno inferiori di più del% rispetto alle quantità mensili concordate nel presente contratto, il Somministrante non avrà diritto al premio sulle quantità consegnate. Se le quantità consegnate nel periodo di riferimento saranno inferiori di una percentuale più bassa del% e se le quantità mancanti verranno consegnate entro i due mesi successivi e saranno rispettati i quantitativi totali per i due mesi, più le quantità mancanti nel mese precedente, il Somministrante avrà diritto al premio.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, qualora, per cause imputabili all'Acquirente, la quantità di biomassa consegnata in 2 (due) periodi di riferimento consecutivi sia inferiore complessivamente t, il Somministrante applicherà all'Acquirente, a titolo di penale, un importo pari a €/t.
4. In caso di riscontro, su partite omogenee, di valori di umidità medi superiori al%, la fornitura verrà interrotta e le parti dovranno incontrarsi per concordare le misure correttive che il fornitore dovrà apportare alle sue attività di approvvigionamento. L'Acquirente potrà decidere di stoccare in sito le partite di biomassa legnosa con umidità non conforme, per una stagionatura e successivo utilizzo o per un impiego in miscela con altri tipi di combustibile; in tal caso, le parti concorderanno una riduzione del prezzo di acquisto.

Articolo 12

Copertura assicurativa

▼ La previsione di una copertura assicurativa rappresenta una utile cautela, soprattutto in caso di contratti di lunga durata.

1. *Le Parti si impegnano a stipulare una adeguata copertura assicurativa, per un massimale non inferiore a Euro, in ordine a tutti i danni eventualmente so erti dall'altra Parte ovvero da terzi e comunque derivanti dall'esercizio delle rispettive attività oggetto del Contratto.*

2. *La copertura assicurativa deve essere attiva alla data di sottoscrizione e permanere per tutta la durata del Contratto.*

Articolo 13

Risoluzione del Contratto³⁶

▼ La previsione dei casi di risoluzione è molto importante, in quanto consente alle Parti, in presenza di alcune condizioni che pregiudichino il loro interesse, di sciogliere il vincolo contrattuale. In questo articolo, il comma 1 prevede un'ipotesi di risoluzione previa diffida ad adempiere, mentre il secondo comma inserisce una clausola risolutiva espressa. Il terzo comma, infine, disciplina la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. In alternativa a quanto previsto nello schema sottostante, anche se non consigliabile, ad una delle Parti può essere richiesto di rinunciare all'applicazione dell'articolo 1467, relativo alla eccessiva onerosità sopravvenuta. In tal caso, al verificarsi di un evento che ha determinato una sproporzione tra le diverse prestazioni, per la Parte che ne resti penalizzata e che abbia rinunciato all'applicazione dell'articolo 1467 richiamato, non è possibile invocare la citata disposizione per chiedere la risoluzione del contratto. Tale aggravamento delle condizioni e l'assunzione di questo rischio dovrebbero, quanto meno, essere compensati a livello economico.

1. *Ai sensi dell'articolo 1454³⁷ del codice civile, il contratto potrà essere risolto da entrambe le Parti, nei limiti di cui agli articoli 1455³⁸ e 1564³⁹ del codice civile, qualora siano decorsi trenta (30) giorni dalla richiesta inoltrata da una delle Parti all'altra, di adempiere alle obbligazioni previste a suo carico.*

2. *Il contratto si intende risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile⁴⁰, mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte, al verificarsi dei seguenti eventi:*

a) qualora in 3 periodi di riferimento consecutivi il Somministrante consegni all'Acquirente una quantità di biomassa inferiore a complessive, oppure l'Acquirente ometta il pagamento al Somministrante di un quantitativo di biomassa pari a quello consegnato in tre periodi di riferimento;

o

³⁶ Per maggiori approfondimenti sulla risoluzione del contratto, confronta il relativo paragrafo, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte *Cause di estinzione e scioglimento del contratto. Risoluzione, rescissione e recesso.*

³⁷ Articolo 1455 del codice civile: *Di da ad adempiere.* Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

³⁸ Articolo 1455 del codice civile: *Importanza dell'inadempimento.* Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

³⁹ Articolo 1455 del codice civile: *Risoluzione del contratto.* In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

⁴⁰ Articolo 1456 del codice civile: *Clausola risolutiva espressa.* I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

b) l'altra Parte sia insolvente, ovvero sia depositata istanza di fallimento o instaurata altra procedura concorsuale nei suoi confronti, ovvero sia in stato di liquidazione o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura volta alla liquidazione.

3. Sono fatti espressamente salvi, per entrambe le Parti, i diritti di cui all'articolo 1467⁴¹ del codice civile.

Articolo 14

Cause di forza maggiore

▼ Questo articolo disciplina i casi di recesso del contratto per cause non imputabili a nessuna della Parti, ma verificatesi indipendentemente dalla loro volontà ed al di fuori della loro possibilità di controllo. Normalmente, nel caso in cui sia totalmente impossibile l'adempimento della prestazione è possibile recedere dal contratto. Qualora l'inadempimento sia parziale, è possibile valutare una proporzionale riduzione della controprestazione dovuta.

1. Qualora sopraggiunga una causa di forza maggiore che renda, in tutto o in parte, impossibile per una delle Parti il regolare adempimento delle proprie prestazioni, la Parte inadempiente ne darà immediata comunicazione all'altra.

2. Qualora la causa di forza maggiore renda impossibile l'intera somministrazione, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione. Qualora la causa di forza maggiore renda impossibile l'adempimento solo parzialmente o temporaneamente, la contro Parte potrà recedere dal Contratto, con un preavviso di 10 (dieci) giorni. Qualora la contro Parte non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l'applicazione dell'articolo 1464 del codice civile⁴².

3. Nei casi previsti dal presente articolo, le obbligazioni nascenti dal presente contratto restano sospese e nessun inadempimento o responsabilità, neppure per ritardo, potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

Articolo 15

Diritto di recesso⁴³

▼ Questo articolo disciplina il caso di recesso dal contratto su volontà di una delle Parti. Essendo una clausola che consente ad entrambe le Parti di sciogliere il vincolo contrattuale, ne va valutata l'opportunità.

1. Ciascuna delle Parti può recedere dal presente contratto previo preavviso di almeno 120 giorni, da comunicarsi all'altra Parte con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 16

Cessione del Contratto

Il Contratto non potrà essere ceduto da nessuna delle Parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, che non potrà, tuttavia, essere irragionevolmente negato.

⁴¹ Articolo 1467 del codice civile. *Contratto con prestazioni corrispettive*. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

⁴² Articolo 1464 del codice civile. *Impossibilità parziale*. Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

⁴³ Per maggiori approfondimenti sul diritto di recesso, confronta il relativo paragrafo nella sezione terza del presente capitolo, nella parte relativa alle cause di estinzione e scioglimento del contratto.

Articolo 17

Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati

1. Le Parti riconoscono che, nell'esecuzione del Contratto, avranno accesso a informazioni con - denziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche. Le Parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni a nessuna persona sica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni e ettuuate:

- a) in adempimento di norme di legge;
- b) necessarie per l'esecuzione del Contratto;
- c) a consulenti, banche, nanziatori, o a società appartenenti ai rispettivi gruppi delle Parti;
- d) previo consenso scritto dell'altra Parte.

2. Le Parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di riservatezza.

3. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per un periodo di 3 (tre) anni dopo il termine del contratto medesimo.

4. Le Parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dal decreto legislativo n.196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il loro consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e di usione dei dati sensibili necessari alla gestione, anche amministrativa, dei rapporti derivanti dal presente contratto.

Articolo 18

Disposizioni Finali

1. Salvo diversa indicazione, tutte le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo lettera raccomandata, telefax, o telegramma ai seguenti indirizzi:

.....

telefono:

fax:

c.a. :

2. Il Contratto e gli Allegati costituiscono l'intero accordo intervenuto tra le Parti circa le attività in esso indicate e sostituiscono ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta tra le medesime. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le Parti.

Articolo 19

Legge e foro competente

▼ In alternativa, è possibile prevedere una clausola compromissoria, per deferire eventuali controversie ad un collegio arbitrale.

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, si rinvia alle norme del codice civile, riguardanti il contratto di somministrazione.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è di competenza del foro di

Letto e sottoscritto in il

Firme

▼ Le cosiddette “clausole vessatorie” devono essere espressamente approvate con una seconda sottoscrizione
 ai sensi degli articoli 1341⁴⁴ e 1342⁴⁵ si approvano espressamente gli articoli:
 Firma

INDICE DEGLI ALLEGATI

All. “A”: *Speci che della Biomassa*;

All. “B”: *Procedura per il Controllo tecnico qualitativo della Biomassa*;

All. “C”: *Ripartizione mensile delle consegne*.

ALLEGATO “A”

Speci che della Biomassa

• **Definizione di Biomassa:**

legno vergine non trattato, completamente privo di impurità. Per impurità si intende:

- residui plastici;
- residui chimici;
- residui metallici;
- carta o cartone;
- altro materiale diverso dal legno non trattato;
- terra o altri inerti.

• **Pezzatura del cippato** :

• **Pezzatura tronchi e tronchetti** stivati su pianale, non alla rinfusa, tali da poter essere scaricati con “pinzatronchi” e non con “ragno”:

• **Pezzatura ramaglia e tronchetti in cassoni**:

• **Pezzatura premacinato** (biomassa vergine che ha subito una riduzione volumetrica attraverso un macinatore):

ALLEGATO “B”

Procedura per il controllo tecnico-qualitativo della biomassa

▼ Questo allegato è molto importante, in quanto disciplina le modalità per la verifica di conformità della biomassa consegnata agli standard concordati. In questa sede si indicano soltanto i titoli dei possibili paragrafi dell’allegato, in quanto i metodi vanno definiti in relazione alle

⁴⁴ Articolo 1341 del codice civile: *Condizioni generali di contratto*. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [c.c. 1229], facoltà di recedere dal contratto [c.c. 1373] o di sospenderne l’esecuzione [c.c. 1461], ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze [c.c. 2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [c.c. 1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [c.c. 1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie [c.p.c. 808] o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria [c.c. 1469-bis; c.p.c. 6, 28, 29, 30].

⁴⁵ Articolo 1342 del codice civile: *Contratto concluso mediante moduli o formulari*. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

specifiche caratteristiche della biomassa oggetto di somministrazione e dei metodi di controllo a disposizione delle Parti ed economicamente più convenienti.

1. Controllo dell'umidità

1.1 Legname consegnato cippato

1.1.1 Modalità di esecuzione delle operazioni di prelievo del cippato

1.1.2 Preparazione, identificazione e conservazione del campione e dei controcampioni

1.1.3 Determinazioni dell'umidità del campione

1.1.3.1 Preparazione dei sottocampioni

1.1.3.2. Misurazione dell'umidità

1.2. Legname consegnato tal quale

1.2.1 Misurazione dell'umidità

2. Controllo del contenuto di ceneri /inerti

3. Controllo della distribuzione dimensionale del cippato

ALLEGATO "C"

Ripartizione mensile delle consegne

Mese	Quantità (tonnellate)
Gennaio	
Febbraio	
Marzo	
Aprile	
Maggio	
Giugno	
Luglio	
Agosto	
Settembre	
Ottobre	
Novembre	
Dicembre	

1.9.4 Fornitura di biomasse agricole residuali (scarti alimentari, scarti vegetali e sottoprodotti animali)

Indicazioni operative generali

Una delle questioni più complesse che emergono nell'ambito della contrattazione relativa ai contratti che prevedono la fornitura di biomasse residuali riguardano la qualificazione come rifiuti o come sottoprodotti delle stesse.

Come precedentemente chiarito, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 e della relativa disciplina comunitaria, la nozione giuridica di biomassa comprende tre tipologie di materiali: prodotti, rifiuti, residui.

Al riguardo, alcuni dei contratti in esame prevedono il conferimento nell'impianto di:

- biomasse vegetali, in generale, senza specificare se trattasi di produzioni dedicate o residuali;
- scarti di lavorazione del verde, elencando, tra questi, in particolare, sansa, vinacce, cippato e paglia.

Innanzitutto, quindi, va chiarito che tali tipologie di materiale dovrebbero essere trattate in modo diverso all'interno del contratto.

Infatti, per quanto concerne la fornitura di biomasse derivanti da colture dedicate non esiste alcun problema di qualificazione, in quanto tali biomasse rientrano certamente nella nozione di prodotto.

In tale ipotesi, però, all'interno del contratto, dovrebbe essere valutata la necessaria differenza sul prezzo di cessione, rispetto a quello riconosciuto per le biomasse residuali, in considerazione del differente impegno e degli oneri dell'impresa conferente, ai fini della fornitura.

Con riferimento, invece, alle biomasse residuali, sorge il problema della qualificazione giuridica delle stesse, in quanto i residui produttivi possono, a certe condizioni, risultare direttamente esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti; ad altre condizioni, rientrare nella nozione di sottoprodotto e, conseguentemente, poter essere gestiti al di fuori del campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti; ad altre condizioni ancora, rientrare nella nozione di rifiuto e, quindi, obbligatoriamente, dover essere gestite in un impianto autorizzato per lo smaltimento o il recupero.

A ciò va aggiunto che, sulla base dell'elencazione contenuta nel contratto, la differenza nella tipologia del materiale conferito (ad esempio sanse, o vinacce, o altri residui agricoli) condiziona ulteriormente tale qualificazione giuridica, in considerazione della contemporanea possibile applicazione anche di altre normative di riferimento.

Ciò premesso, si evidenzia sinteticamente che, come visto, in via generale:

- l'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (nel testo modificato a seguito del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205) definisce come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi;
- l'articolo 185 del medesimo decreto elenca alcuni materiali esclusi dal regime dei rifiuti. Tra questi, sono indicati la paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura, o per la produzione di energia da tale biomassa;
- l'articolo 184 bis del decreto n. 152 citato definisce come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni indicate nell'articolo medesimo:
 - la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Sempre in via generale, deve rilevarsi come la qualificazione della biomassa come rifiuto o non rifiuto, prioritariamente, interessa e dipende direttamente dal comportamento del produttore della stessa in quanto tale soggetto è tenuto ad individuare la destinazione dei propri residui ed è responsabile della corretta o scorretta gestione degli stessi. Tale soggetto, infatti, effettua la prima valutazione sull'esistenza di un obbligo giuridico di disfarsi della sostanza (che, in tal caso, sarebbe necessariamente un rifiuto) ed è la persona cui è necessario inizialmente riferirsi per valutare la sussistenza della volontà o meno di disfarsene.

D'altra parte, come detto, la qualifica di rifiuto dipende anche, contemporaneamente, dalla destinazione dei residui e, quindi, nel caso di interesse, dalle caratteristiche dell'impianto di

destinazione e dal fatto che l'impiego della biomassa avvenga mediante processi che non determinano impatti negativi sull'ambiente.

Pertanto, fatte salve specifiche condotte eventualmente illecite, riferibili soltanto ad uno dei due soggetti indicati, può dirsi che la qualifica di rifiuto dipende, essenzialmente, oltre che dalla natura del materiale, anche dal comportamento congiunto dei due operatori.

La valutazione di tali elementi deve trovare spazio all'interno del contratto.

Infatti, innanzitutto, con riferimento alle tipologie di biomasse elencate nell'articolo 185 del decreto legislativo n.152/06, al fine di beneficiare dell'esclusione dal regime dei rifiuti, la normativa richiede che queste siano costituite da sostanze naturali non pericolose e siano utilizzate per la produzione di energia.

Ciò impone che le biomasse agricole vegetali:

- possano essere usate per la produzione di energia e, quindi, quando destinate alla combustione, siano indicate nell'elenco delle biomasse combustibili di cui all'allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (diversamente, non potendo essere utilizzate legalmente come combustibili, vi sarebbe un obbligo di disfarsene e dovrebbero essere necessariamente gestite come rifiuti);
- non abbiano subito aggiunta di sostanze chimiche o pericolose (diversamente, non potrebbero rientrare nell'esclusione generale di cui all'articolo 185 e, fatto salvo il caso in cui ricorrano gli altri requisiti richiesti per la possibile qualifica come sottoprodotti, indicati nel citato articolo 184 bis, dovrebbero essere gestite come rifiuti);
- siano effettivamente destinate ed impiegate in un impianto autorizzato a riceverle ed a utilizzarle per la produzione di energia.

Nel contratto, pertanto, dovrebbero essere inseriti, da un lato l'impegno dell'impresa agricola a conferire biomasse con le caratteristiche richieste dalla legge per la qualifica come combustibili e, dall'altro lato, l'impegno dell'utilizzatore ad impiegare tali biomasse in un impianto autorizzato a riceverle come combustibili ed a fornire la relativa documentazione di riferimento (autorizzazioni, specifiche tecniche dell'impianto, ecc.) all'imprenditore agricolo che, in tal modo, può avere la certezza che nessuna contestazione possa essergli mossa, considerata la corretta destinazione e gestione dei materiali ceduti.

Con riferimento alla prima delle questioni indicate, va precisato che, come detto, la normativa risulta differente a seconda delle tipologie di prodotto considerato.

A titolo di esempio, in alcuni dei contratti analizzati non viene fatta alcuna differenza tra la sansa vergine e la sansa esausta, mentre il citato allegato X alla Parte V del decreto legislativo n.152/06, con riferimento alla sansa esausta, condiziona la possibilità di impiego come combustibile di tale biomassa al rispetto di una serie di caratteristiche e condizioni, la mancanza delle quali impedisce la qualifica della stessa quale combustibile.

Ancora, si ricorda come la sansa esausta, essendo normalmente ottenuta a seguito dell'aggiunta, nel processo produttivo, di esano, potrebbe non rientrare nella nozione di "sostanza naturale non pericolosa", così come richiesto dall'articolo 185 e, quindi, in tale ipotesi, al fine di gestire tali sostanze al di fuori della normativa in materia di rifiuti, potrebbe essere necessario dover dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo 184 bis per la qualifica come sottoprodotto e, in particolare, tra le altre cose, l'assenza di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.

Con riferimento alle vinacce, si evidenzia come ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 2008, i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) ad un distillatore o, nei casi indicati dall'articolo 5 del medesimo decreto, al ritiro sotto controllo. Il provvedimento,

come su esposto, quindi, individua gli usi alternativi alla distillazione, disponendo che i produttori che sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione adempiono al loro obbligo anche mediante il ritiro sotto controllo per determinati usi alternativi, tra i quali l'uso energetico, che può essere effettuato previa comunicazione e fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal decreto ministeriale. In particolare, come già anticipato, i produttori che intendono destinare i sottoprodotti ad usi alternativi, devono effettuare una comunicazione compilando il modello allegato al decreto, trasmettendo la medesima, per fax o posta elettronica, almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ritiro, all'ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente o agli altri organi indicati nell'articolo 15 del decreto.

Nel caso di utilizzazione dei sottoprodotti da parte di soggetto diverso dal produttore, devono essere indicati altresì il nome o la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA della ditta destinataria, nonché il relativo indirizzo.

Comprensibilmente, quindi, in caso di contratti di fornitura di biomasse vegetali che abbiano per oggetto il conferimento di fecce o vinacce, è necessario inserire apposite clausole che consentano di assicurare, dimostrare e verificare, nei reciproci impegni delle parti, anche il rispetto della normativa descritta.

Pertanto, conclusivamente, sulla base delle considerazioni effettuate, nelle formule contrattuali di accordi aventi per oggetto biomasse agricole sarebbe necessario:

- differenziare gli impegni posti a carico delle parti ed i corrispettivi dovuti, in relazione alle differenti tipologie di biomasse conferite, considerandone le diversità, laddove le biomasse residuali e non residuali vengano contemplate indistintamente;
- definire le caratteristiche delle biomasse da conferire, in modo da poter agevolmente dimostrarne la corrispondenza con le categorie di biomasse combustibili indicate nell'allegato X della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e prevedere l'impegno del soggetto che conferisce le biomasse agli *standard* normativamente previsti;
- prevedere l'obbligo per l'impianto di destinazione di fornire adeguata dimostrazione circa la regolarità dell'impianto e l'autorizzazione alla gestione delle specifiche tipologie di biomasse ricevute;
- prevedere l'impegno del soggetto che conferisce o che riceve le biomasse al rispetto delle normative eventualmente applicabili, in quanto condizione necessaria ai fini della possibilità di impiego energetico (es. comunicazione per l'impiego delle vinacce ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 2008, ecc).

A ciò va aggiunto come all'interno di un contratto non sia possibile prevedere il conferimento e l'impiego energetico, al di fuori della normativa in materia di rifiuti, di alcuni materiali, quali la pollina ed il digestato, in quanto, come detto, tali sostanze, ad eccezione della pollina a limitate e specifiche condizioni, non sono indicate dall'allegato X alla Parte V del decreto legislativo n.152/06 tra le biomasse combustibili.

L'eventuale impiego energetico delle stesse, quindi, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia dei rifiuti, ovvero, nel caso delle sostanze che rientrano nella nozione di *stallatico* di cui al regolamento comunitario sui sottoprodotti animali, nel rispetto delle norme sanitarie contenute nel medesimo regolamento che prevede il riconoscimento degli impianti e specifici vincoli e procedure per la gestione degli stessi.

Da ultimo, va evidenziato come, nei casi di impianti che intendono beneficiare del regime speciale riconosciuto alle biomasse provenienti da filiera corta, secondo quanto precisato sopra, sia necessario, all'interno del contratto, prevedere specifiche clausole atte ad assicurare la provenienza delle biomasse medesime, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità descritta nei paragrafi che precedono.

Formula contrattuale: esempio di contratto per la fornitura di biomassa agricola residuale di origine vegetale da impiegare per la produzione di energia elettrica

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA AGRICOLA RESIDUALE DI ORIGINE VEGETALE DA IMPIEGARE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Tra

▼ Nella parte introduttiva del contratto sono indicati gli estremi identificativi delle parti contraenti.

la Società con sede a in via codice scale/ partita IVA, iscritta presso l'U cio Registro Imprese di al n. ... in persona del suo legale rappresentante sig. nato a il residente a in Codice sc. (di seguito Acquirente);

e

l'impresa con sede a in via codice scale/ partita IVA, iscritta presso l'U cio Registro Imprese di al n. ... in persona del suo legale rappresentante sig. nato a il residente a in Codice sc. (di seguito Fornitore),

denominate anche singolarmente Parte o, congiuntamente, Parti

Premesso che

▼ Successivamente, sono riportate alcune indicazioni preliminari alla stipula del contratto. Se ne formula, di seguito, un esempio. In particolare, in queste premesse, si è cercato di dare rilievo alla descrizione del ciclo di produzione e di impiego dei residui produttivi, in modo da fornire adeguate indicazioni circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n.152/06 per poter beneficiare dell'esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia dei rifiuti o per la qualifica come sottoprodotti dei residui forniti ed impiegati nell'impianto ⁴⁶.

a) l'Acquirente gestisce un impianto per la produzione di energia alimentato a colture energetiche ed altre biomasse agricole residuali di origine vegetale ed è in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta necessari per la costruzione e l'esercizio del predetto impianto;

b) l'Acquirente, in particolare, è autorizzato ad utilizzare ed effettivamente utilizza nell'attività agro-energetica - intesa come attività di produzione di energia elettrica - le seguenti sostanze naturali di origine agricola:

- 1) prodotti niti e materie prime di origine vegetale provenienti dall'attività agricola (silomais, silo sorgo, loietto, erba medica, erbacee da prati permanenti, erbai misti, ecc.);
- 2) residui delle coltivazioni agricole (paglie, stocchi, colletti di barbabietola, ecc.);
- 3) residui delle imprese agricole che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;
- 4) residui del settore agro-alimentare, non destinati all'alimentazione umana e/o animale (pomodori, patate, cipolle, fagiolini, mais dolce, barbabietola e parte di essi, marco frutta, melasse, frazioni meno pregiate dell'industria molitoria, ecc.);

c) il Fornitore è impresa agricola ed ha interesse ad conferire all'Acquirente biomasse agricole, costituite da sostanze naturali non pericolose, come di seguito definite e con le caratteristiche indi-

⁴⁶ Per maggiori approfondimenti circa la nozione di rifiuto, di sottoprodotto e per l'individuazione dei materiali esclusi dalla nozione di rifiuto, confronta i relativi paragrafi nella sezione quarta, nella parte *Ri uti, residui, prodotti: de nizioni ed ambito normativo*.

cate nel presente contratto, ottenute attraverso l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata⁴⁷.

d) l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 esclude dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;

▼ nel caso in cui il fornitore non sia un'impresa agricola, non essendo applicabile la previsione di esclusione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è opportuno fare riferimento alla previsione in materia di sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del medesimo decreto, in modo da individuare i requisiti il cui rispetto è necessario al fine di evitare l'applicazione della normativa in materia di rifiuti

ALTERNATIVA c) il Fornitore è un'impresa agro-industriale ed ha interesse ad conferire all'Acquirente biomasse agricole, come di seguito definite e con le caratteristiche indicate nel presente contratto,

ALTERNATIVA d) l'articolo 184 bis, nel testo modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 definisce come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- 1) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- 2) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- 3) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- 4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana;

e) le biomasse vegetali oggetto della fornitura presentano le caratteristiche indicate all'allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le biomasse agricole combustibili;

f) con particolare riferimento ai residui di potatura, nei due mesi precedenti la potatura non sono stati eseguiti trattamenti disinfestanti e che il materiale non è contaminato da tali trattamenti;

g) l'impiego dei prodotti e dei residui produttivi indicati nell'impianto di destinazione non comporta alcun rischio per l'ambiente e per la salute, né condizioni peggiorative rispetto a quelle originate dalle normali attività produttive;

h) l'impiego dei prodotti e dei residui produttivi indicati nell'impianto di destinazione non darà luogo ad emissioni ed impatti negativi quali-quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto medesimo;

i) l'Acquirente intende impiegare integralmente i residui produttivi oggetto di fornitura che soddisfino i requisiti di qualità concordati nel proprio impianto di produzione di energia e si impegna in tal senso;

l) i residui produttivi, nei limiti di quanto sia oggetto e sia disciplinato dal presente contratto e fatta salva prova contraria, devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti ai sensi dell'articolo 185 citato;

▼ nel caso in cui siano state adottate le premesse sub c) e d) nella versione alternativa, anche la premessa l) va sostituita con la seguente versione alternativa:

ALTERNATIVA l) i residui produttivi oggetto della fornitura, sulla base di quanto disciplinato dal presente contratto possono essere utilizzati direttamente senza alcun trattamento diverso dalla nor-

⁴⁷ Con riferimento a questa premessa vedi quanto precisato nelle indicazioni operative generali dei contratti di fornitura di biomassa da coltura dedicata (contratti di coltivazione).

male pratica industriale ed il loro utilizzo è legale, in quanto soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente ed il loro impiego non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana;

m) ai fini e per gli effetti del decreto ministeriale 2 marzo 2010, il Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che produce le biomasse oggetto del presente contratto e l'impianto che produce energia elettrica distano meno di 70 chilometri e, pertanto, le biomasse medesime sono quali cabili come biomasse da filiera corta⁴⁸;

n) a tali fini, le Parti concordano di impegnarsi reciprocamente al rispetto delle previsioni del decreto ministeriale citato e successive modifiche ed integrazioni e di tutte le normative vigenti o che saranno successivamente approvate per assicurare la tracciabilità della biomassa e per la quale la stessa come biomassa da filiera corta;

▼ Le premesse m) ed n) sono eventuali e sono utili solo nel caso in cui si voglia configurare la biomassa oggetto di fornitura come biomassa da filiera corta

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse ed allegati

▼ Solitamente, il primo articolo richiama ciò che è stato indicato in premessa al fine di rendere tali dichiarazioni parte integrante del contratto.

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2

Definizioni

▼ Le definizioni hanno lo scopo di chiarire il significato preciso da attribuire ad espressioni utilizzate nel contratto con un'accezione ben precisa.

1. Ai fini e per gli effetti del presente contratto, di intende per:

a) biomassa: la parte biodegradabile, comprendente sostanze vegetali, dei prodotti e dei residui organici provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dalle industrie connesse.

b) cause di forza maggiore: eventi indipendenti dalla volontà e fuori dal controllo della Parte interessata che agisca o abbia agito con ragionevolezza e diligenza e che impedisca alla medesima di adempiere ad una parte o a tutte le obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, ivi inclusi:

- guerre o atti terroristici;
- disordini pubblici, insurrezioni, ribellioni, sabotaggi o dimostrazioni violente;
- esplosioni, incendi, calamità naturali, alluvioni;
- scioperi, serrate o altre azioni industriali che non siano scioperi e serrate dei fornitori, trasportatori e dipendenti del Fornitore o dell'Acquirente;
- leggi, regolamentazioni o ordini di Pubbliche Autorità che impediscano o causino ritardi nell'adempimento, da parte di una delle Parti, delle proprie obbligazioni ai sensi del contratto;
- guasti o interruzioni del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale che impediscano o limitino la possibilità di trasportare l'energia elettrica prodotta dalla centrale;

⁴⁸ Per maggiori approfondimenti sulla nozione e sui requisiti della filiera corta confronta i relativi paragrafi, nella sezione quarta del presente capitolo, nella parte relativa a: *I requisiti per la quale la stessa come biomassa da filiera corta: il DM 2 marzo 2010.*

- *arresto della Centrale per cause non dipendenti dalla volontà dell'Acquirente;*
- *qualsiasi situazione di indisponibilità operativa della Centrale dovuta, a titolo esempi cativo, alle seguenti circostanze: (i) provvedimenti di sospensione o annullamento emanati da Autorità amministrative e/o giudiziarie; (ii) revoca o decadenza di permessi e/o autorizzazioni delle varie autorità amministrative, ai sensi delle leggi e dei regolamenti per la realizzazione, gestione ed esercizio della Centrale, inclusa l'eventuale revoca, decadenza o annullamento della Convenzione con GRTN, (iii) qualunque provvedimento emanato dall'Autorità amministrativa e/o giudiziaria che sospenda o revochi la possibilità di produrre o fornire le biomasse oggetto del presente contratto;*
- *richieste di Autorità competenti di effettuare modi che o interventi di adeguamento della Centrale;*
- *ogni altro evento imprevedibile ed inevitabile di cui le Partinon siano responsabili.*

Articolo 3

Oggetto del contratto

▼ In questo articolo è possibile elencare le biomasse oggetto di fornitura e le relative caratteristiche. In alternativa, la definizione delle caratteristiche tecniche sulla tipologia di prodotti oggetto del contratto può essere rimessa in allegato.

1. A decorrere dal il Fornitore si impegna a consegnare all'Acquirente e l'Acquirente si impegna ad acquistare, ritirare e pagare, la quantità di biomassa ai termini ed alle condizioni di cui al presente contratto.

2. Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura dei seguenti materiali e residui di origine vegetale:

a)

b)

c) *sansa di oliva*

▼ nel caso in cui sia oggetto di fornitura la *sansa di oliva*, è importante ricordare che tale residuo è incluso nell'elenco delle biomasse combustibili soltanto se risponde alle caratteristiche indicate nell'allegato X alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152⁴⁹.

d) *paglia sfalci e potature provenienti / non provenienti da attività agricola;*

▼ nel caso in cui siano oggetto di fornitura *paglia e sfalci di potature*, la possibilità di considerare gli stessi tra i residui esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, sulla base di alcuni chiarimenti forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare⁵⁰ dipende dalla qualificazione come agricola dell'attività di provenienza. È quindi necessario specificare se i residui provengono o non provengono da attività agricola.

e) *sottoprodotti derivanti dalla vinificazione (fecce/vinacce);*

▼ Nel caso in cui oggetto della fornitura siano *fecce o vinacce*⁵¹, ai fini dell'impiego energetico è necessario dimostrare l'adempimento delle previsioni contenute nel decreto ministeriale 27

⁴⁹ Per maggiori approfondimenti, confronta il paragrafo: *L'impiego a fini energetici delle biomasse*, nella sezione quarta del presente capitolo.

⁵⁰ Con la nota prot. 8890/TRI/DI del 18 marzo 2011, la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - rispondendo ad un quesito formulato dalla Provincia di Mantova - ha fornito alcuni chiarimenti sul regime degli sfalci di potatura, indicando in quali ipotesi la gestione di tali residui debba essere effettuata ai sensi della normativa rifiuti. Nel parere, in particolare, viene chiarito che la norma in materia di esclusioni deve ritenersi applicabile soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti, mentre non comprenderebbe i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, che dovrebbero restare soggetti alle disposizioni della Parte IV del codice ambientale.

⁵¹ Per maggiori approfondimenti sull'argomento, confronta, nella sezione quarta, il paragrafo: *I residui delle aziende vitivinicole: fecce e vinacce*.

novembre 2008, come modificato dal decreto 4 agosto 2010. Sarà opportuno, quindi, aggiungere anche la seguente clausola.

3. Per la fornitura di sottoprodotti derivanti dalla vinificazione, il Fornitore si impegna a inviare all'ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente, o agli altri organi indicati nell'articolo 15 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'apposita comunicazione, nei tempi e nei modi indicati dal decreto medesimo e compilando il modello a questo allegato. Entrambe le Parti si impegnano comunque al rispetto degli adempimenti previsti a proprio carico dalla normativa di riferimento.

Articolo 4

Obblighi dell'Acquirente

1. L'Acquirente si impegna a ritirare nel luogo previamente indicato dal Fornitore, dietro corresponsione della somma di denaro convenuta all'articolo ed a stoccare presso il proprio impianto un quantitativo dei sottoprodotti pari a:

a) t/anno di

2. L'utilizzazione della biomassa oggetto del presente contratto avrà luogo esclusivamente nell'impianto gestito dall'azienda acquirente, la quale provvederà a inviare tutte le comunicazioni richieste per legge o su base locale e si impegna a non cedere ad alcuno le biomasse oggetto di fornitura.

3. L'Acquirente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore tutta la documentazione e le autorizzazioni inerenti alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto atte a dimostrare la regolarità e la conformità alle normative vigenti delle attività ivi svolte e, in particolare, dell'impiego delle biomasse oggetto di fornitura. L'Acquirente si impegna, altresì, a comunicare al Fornitore ogni variazione dell'impianto o delle relative autorizzazioni che possa incidere sulla possibilità di utilizzo legale delle biomasse oggetto di fornitura.

Articolo 5

Consegna e pesa della biomassa

1. Le operazioni di pesa della biomassa saranno effettuate presso l'impianto di destinazione procedendo secondo gli standard di settore.

2. La pesa avverrà a spese dell'Acquirente, il quale si impegna a consegnare al Fornitore la ricevuta di pesa che sarà vincolante per le Parti.

3. Un incaricato del fornitore è autorizzato ad assistere a tale operazione.

Articolo 6

Controllo di qualità e biomassa fuori specifica

▼ Questa previsione è piuttosto importante, in quanto disciplina le caratteristiche di base della biomassa oggetto della somministrazione e le modalità per la verifica di conformità della stessa alle specifiche concordate.

1. Tutta la biomassa consegnata dal Fornitore all'Acquirente dovrà essere conforme alle specifiche che di cui al presente contratto. L'Acquirente avrà la facoltà di non accettare una partita qualora, al momento della consegna, o in un momento successivo, nel caso di caratteristiche non individuabili alla consegna, la Partita risulti differente da quella oggetto del contratto. Tali quantitativi, qualora siano già stati scaricati, se non ancora utilizzati, saranno accantonati, secondo la disponibilità di spazio all'interno dell'impianto di destinazione per un periodo massimo di 72 ore, al fine di consentire una ispezione in contraddittorio alla presenza di tecnici del Fornitore a cui dovrà essere notificata la contestazione nella stessa giornata di arrivo del carico. Nel caso in cui la non accettabilità

dei carichi sia rilevata solo successivamente al loro utilizzo e sia adeguatamente dimostrata, al prezzo dei carichi contestati verrà applicata una penale di.....

2. Il Fornitore si impegna a farsi carico dei costi per il ritiro della biomassa non accettata dall'Acquirente, nonché di tutti gli ulteriori eventuali costi o danni che l'Acquirente abbia sostenuto in dipendenza della consegna di biomassa non conforme alle speci che.

Articolo 7 Durata del Contratto

▼ Questa previsione è molto importante, in quanto stabilisce i termini di decorrenza e di durata del contratto. Bisogna tenere presente che una maggiore durata garantisce una maggiore certezza di ritiro del proprio prodotto per un tempo più lungo. D'altra parte, in caso di contratti di lunga durata, è necessario considerare la necessità di adeguare progressivamente il corrispettivo dovuto dall'Acquirente.

1. Il Contratto sarà e cace dal e scadrà il

2. L'Acquirente avrà la facoltà di rinnovare il Contratto per anni con un preavviso da inviare al Fornitore entro 1 (un) mese dalla scadenza via lettera raccomandata. In questo caso, le Parti si incontreranno e definiranno i nuovi prezzi per l'anno successivo.

Articolo 8 Prezzo

▼ Questa previsione è necessaria per la definizione dei prezzi di riferimento ed è anche molto importante per la determinazione di eventuali penalità connesse, ad esempio, alla presenza di caratteristiche di umidità che rendono il prodotto meno efficiente sotto il profilo energetico.

1. Il Prezzo viene stabilito in €/t di Biomassa.

2. Il prezzo sarà come dalla seguente tabella:

.....

Articolo 9 Pagamenti

▼ In questo articolo del contratto è molto importante definire, oltre alle modalità di pagamento, le condizioni per risolvere eventuali contestazioni tra l'Acquirente ed il Fornitore circa la conformità della biomassa ricevuta e l'applicazione di penali o riduzioni di prezzo.

1. Entro una settimana dall'avvenuta consegna, l'Acquirente invierà al Fornitore un attestato di consegna relativo alla biomassa ritirata, contenente le seguenti indicazioni:

- *i quantitativi della biomassa consegnata, come documentati dalle ricevute di pesa;*
- *eventuali contestazioni.*

2. Entro l'ottavo giorno del mese successivo il Fornitore emetterà fattura sulla base del medesimo attestato di consegna.

3. Nell'ipotesi in cui l'Acquirente abbia comunicato l'applicazione di penali, il Fornitore potrà contestare i rilievi e attuati dall'Acquirente entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Acquirente. Il Fornitore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo con l'Acquirente, può procedere a verificare a proprie spese le caratteristiche del prodotto. In caso di conferma dei risultati rispetto a quelli in possesso dell'Acquirente, si applicheranno le relative penali. In caso di discordanza di risultati tra quelli in possesso dall'Acquirente e quelli del Fornitore verrà individuato di comune accordo un soggetto terzo o un laboratorio esterno per la verifica finale. I dati forniti dal soggetto esterno saranno i dati definitivi a cui si applicheranno le clausole contrattuali.

4. Qualora il materiale consegnato non rientri nelle tipologie indicate nell'Allegato A e, in par-

tiolare sia contaminato o abbia subito trattamenti chimici, lo stesso verrà riconsegnato al Fornitore.

5. Nel caso in cui il materiale consegnato risulti manifestamente degradato, a seguito di prolungati fenomeni di decomposizione biologica, lo stesso verrà riconsegnato al Fornitore.

6. Il pagamento delle fatture sarà effettuato con bonifico bancario a giorni dalla ricezione della fattura.

Articolo 10

Copertura assicurativa

▼ La previsione di una copertura assicurativa rappresenta una utile cautela, soprattutto in caso di contratti di lunga durata.

1. Le Parti si impegnano a stipulare una adeguata copertura assicurativa, per un massimale non inferiore a Euro, in ordine a tutti i danni eventualmente sostenuti dall'altra Parte ovvero da terzi e comunque derivanti dall'esercizio delle rispettive attività oggetto del Contratto.

2. La copertura assicurativa deve essere attiva alla data di sottoscrizione e permanere per tutta la durata del Contratto.

Articolo 11

Risoluzione del Contratto ⁵²

▼ La previsione dei casi di risoluzione è molto importante, in quanto consente alle Parti, in presenza di alcune condizioni che pregiudichino il loro interesse, di sciogliere il vincolo contrattuale. In questa formula, il comma 1 prevede un'ipotesi di risoluzione previa diffida ad adempiere, mentre il secondo comma inserisce una clausola risolutiva espressa. Il terzo comma, infine, disciplina la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. In alternativa a quanto previsto nello schema sottostante, anche se non consigliabile, ad una delle Parti può essere richiesto di rinunciare all'applicazione dell'articolo 1467, relativo alla eccessiva onerosità sopravvenuta. In tal caso, al verificarsi di un evento che ha determinato una sproporzione tra le diverse prestazioni, per la Parte che ne resti penalizzata e che abbia rinunciato all'applicazione dell'articolo 1467 richiamato, non è possibile invocare la citata disposizione per chiedere la risoluzione del contratto. Tale aggravamento delle condizioni e l'assunzione di questo rischio dovrebbero quanto meno essere compensati a livello economico.

1. Ai sensi dell'articolo 1454⁵³ del codice civile, il contratto potrà essere risolto da entrambe le Parti, nei limiti di cui agli articoli 1455⁵⁴ e 1564⁵⁵ del codice civile, qualora siano decorsi trenta (30) giorni dalla richiesta inoltrata da una delle Parti all'altra, di adempiere alle obbligazioni previste a suo carico.

⁵² Per maggiori approfondimenti sulla risoluzione del contratto, confronta il relativo paragrafo, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte: *Cause di estinzione e scioglimento del contratto. Risoluzione, rescissione e recesso.*

⁵³ Articolo 1455 del codice civile: *Di da adempiere.* Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

⁵⁴ Articolo 1455 del codice civile: *Importanza dell'inadempimento.* Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

⁵⁵ Articolo 1455 del codice civile: *Risoluzione del contratto.* In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

2. Il contratto si intende risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile⁵⁶, mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte, al verificarsi dei seguenti eventi:

a) qualora il Fornitore consegna all'Acquirente una quantità di biomassa inferiore a complessivet, oppure l'Acquirente ometta il pagamento al Fornitore di un quantitativo di biomassa pari a quello consegnato in tre mesi;

o

b) l'altra Parte sia insolvente, ovvero sia depositata istanza di fallimento o instaurata altra procedura concorsuale nei suoi confronti, ovvero sia in stato di liquidazione o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura volta alla liquidazione.

3. Sono fatti espressamente salvi per entrambe le Parti i diritti di cui all'articolo 1467⁵⁷ del codice civile.

Articolo 12

Cause di forza maggiore

▼ Questo articolo disciplina i casi di recesso del contratto per cause non imputabili a nessuna delle Parti, ma verificatesi indipendentemente dalla loro volontà ed al di fuori della loro possibilità di controllo. Normalmente, nel caso in cui sia totalmente impossibile l'adempimento della prestazione è possibile recedere dal contratto. Qualora l'inadempimento sia parziale è possibile valutare una proporzionale riduzione della controprestazione dovuta.

1. Qualora sopraggiunga una causa di forza maggiore che renda, in tutto o in parte, impossibile per una delle Parti il regolare adempimento delle proprie prestazioni, la Parte inadempiente ne darà immediata comunicazione all'altra.

2. Qualora la causa di forza maggiore renda impossibile l'adempimento, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione. Qualora la causa di forza maggiore renda impossibile l'adempimento solo parzialmente o temporaneamente, la contro Parte potrà recedere dal Contratto, con un preavviso di 10 (dieci) giorni. Qualora la contro Parte non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l'applicazione dell'articolo 1464 del codice civile⁵⁸.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, le obbligazioni nascenti dal presente contratto restano sospese e nessun inadempimento o responsabilità, neppure per ritardo, potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

⁵⁶ Articolo 1456 del codice civile: *Clausola risolutiva espressa*. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

⁵⁷ Articolo 1467 del codice civile. *Contratto con prestazioni corrispettive*. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

⁵⁸ Articolo 1464 del codice civile. *Impossibilità parziale*. Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Articolo 13 **Diritto di recesso**⁵⁹

▼ Questo articolo disciplina il caso di recesso dal contratto su volontà di una delle Parti. Essendo una clausola che consente ad entrambe le Parti di sciogliere il vincolo contrattuale, ne va valutata l'opportunità.

1. *Ciascuna delle Parti può recedere dal presente contratto previo preavviso di almeno 120 giorni, da comunicarsi all'altra Parte con raccomandata con ricevuta di ritorno.*

Articolo 14 **Cessione del Contratto**

1. *Il Contratto non potrà essere ceduto da nessuna delle Parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, che non potrà, tuttavia, essere irragionevolmente negato.*

Articolo 15 **Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati**

1. *Le Parti riconoscono che, nell'esecuzione del Contratto, avranno accesso a informazioni con - denziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche. Le Parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni a nessuna persona sica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni e etuate:*

- a) in adempimento di norme di legge;*
- b) necessarie per l'esecuzione del Contratto;*
- c) a consulenti, banche, nanziatori, o a società appartenenti ai rispettivi gruppi delle Parti;*
- d) previo consenso scritto dell'altra Parte.*

2. *Le Parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di riservatezza.*

3. *L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per un periodo di 3 (tre) anni dopo il termine del contratto medesimo.*

4. *Le Parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dal decreto legislativo n.196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il loro consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e di usione dei dati sensibili necessari alla gestione, anche amministrativa, dei rapporti derivanti dal presente contratto.*

Articolo 16 **Disposizioni Finali**

1. *Salvo diversa indicazione, tutte le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo lettera raccomandata, telefax, o telegramma ai seguenti indirizzi:*

..... telefono: fax: c.a. :

2. *Il Contratto e gli Allegati costituiscono l'intero accordo intervenuto tra le Parti circa le attività in esso indicate e sostituiscono ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta tra le medesime. Nessuna modi ca o aggiunta al Contratto sarà valida o e cace se non e ettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le Parti.*

⁵⁹ Per maggiori approfondimenti sul diritto di recesso, confronta il relativo paragrafo nella sezione terza del presente capitolo, nella parte relativa alle cause di estinzione e scioglimento del contratto.

Articolo 17

Legge e foro competente

▼ In alternativa, è possibile prevedere una clausola compromissoria, per deferire eventuali controversie ad un collegio arbitrale.

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, si rinvia alle norme del codice civile.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è di competenza del foro di

Letto e sottoscritto in, il

Firme

▼ Le cosiddette "clausole vessatorie" devono essere espressamente approvate con una seconda sottoscrizione

Ai sensi degli articoli 1341⁶⁰ e 1342⁶¹ si approvano espressamente gli articoli:

Firma

INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato "A": *Speci che della Biomassa;*

Allegato "B": *Procedura per il Controllo tecnico qualitativo della Biomassa".*

ALLEGATO "A"

Speci che della Biomassa

ALLEGATO "B"

Procedura per il controllo tecnico-qualitativo della biomassa

▼ Questo allegato è molto importante, in quanto disciplina le modalità per la verifica di conformità della biomassa consegnata agli standard concordati.

⁶⁰ Articolo 1341 del codice civile: *Condizioni generali di contratto*. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [c.c. 1229], facoltà di recedere dal contratto [c.c. 1373] o di sospenderne l'esecuzione [c.c. 1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [c.c. 2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [c.c. 1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [c.c. 1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie [c.p.c. 808] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [c.c. 1469-bis; c.p.c. 6, 28, 29, 30].

⁶¹ Articolo 1342 del codice civile: *Contratto concluso mediante moduli o formulari*. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Formula contrattuale: esempio di contratto per la fornitura di biomassa agricola residuale costituita da efluenti di allevamento da impiegare nel processo di digestione anaerobica⁶²

**CONTRATTO PER LA FORNITURA
DI BIOMASSA AGRICOLA RESIDUALE DI ORIGINE ANIMALE
COSTITUITA DA EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO ED ALTRE DEIEZIONI ANIMALI
DA IMPIEGARE NEL PROCESSO DI DIGESTIONE ANAEROBICA
PER IL RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS**

▼ Nella parte introduttiva del contratto sono indicati gli estremi identificativi delle parti contraenti.

la Società con sede a in via codice scale/ partita IVA,
iscritta presso l'Ucio Registro Imprese di al n. ... in persona del suo legale rappresentante sig. nato a il residente a in Codice sc.
(di seguito Acquirente);

e
l'impresa con sede a in via codice scale/ partita IVA,
iscritta presso l'Ucio Registro Imprese di al n. ... in persona del suo legale rappresentante sig. nato a il residente a in Codice sc.
(di seguito "Fornitore" o "Allevatore"),
denominate anche singolarmente Parte o, congiuntamente, Parti

Premesso che

▼ Sono riportate alcune indicazioni preliminari alla stipula del contratto. Se ne riporta, di seguito, un esempio. In particolare, in queste premesse, si è cercato di dare rilievo alla descrizione del ciclo di produzione e di impiego dei residui produttivi, in modo da fornire adeguate indicazioni circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n.152/06 per poter beneficiare della qualifica come sottoprodotti dei residui forniti ed impiegati nell'impianto⁶³.

a) l'Acquirente gestisce un impianto per la digestione anaerobica di biomasse agricole residuali di origine animale ed è in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta necessari per la costruzione e l'esercizio del predetto impianto e previsti dalla vigente normativa ambientale, sanitaria e urbanistica vigenti;

b) l'Acquirente, in particolare, è autorizzato ad utilizzare ed effettivamente utilizza nell'attività agro-energetica - intesa come trattamento in digestione anaerobica con recupero di energia elettrica - i seguenti residui dell'allevamento:

.....
.....

c) il fornitore è impresa agricola ed ha interesse ad conferire all'Acquirente biomasse agricole, come di seguito definite e con le caratteristiche indicate nel presente contratto, ottenute attraverso l'uti-

⁶² Si ricorda che la mancata inclusione di tali tipologie di biomasse nell'elenco delle biomasse combustibili di cui all'allegato X della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ne rende attualmente possibile l'impiego in impianti di combustione solo nell'ambito della normativa in materia di incenerimento di rifiuti.

⁶³ Per maggiori approfondimenti circa la nozione di rifiuto, di sottoprodotto e per l'individuazione dei materiali esclusi dalla nozione di rifiuto, confronta i relativi paragrafi nella sezione quarta, nella parte *Ri uti, residui, prodotti: definizioni ed ambito normativo*.

lizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata ⁶⁴;

d) il fornitore è impresa agricola che gestisce professionalmente un'attività di allevamento che rientra nella classificazione delle attività economiche Ateco (scrivere quale fra i seguenti);

01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne

01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini

01.45.00 Allevamento di ovini e caprini

01.46.00 Allevamento di suini

01.47.00 Allevamento di pollame

01.49.10 Allevamento di conigli

e) l'allevamento gestito dal Fornitore è relativo alle seguenti specie animali:

.....

.....

f) l'allevamento da cui proviene la biomassa oggetto del presente Contratto è ubicato in

Via codice allevamento

g) la produzione media di residuo dell'allevamento è la seguente:

1) liquame ton /anno al% di sostanza secca circa;

2) letame ton /anno al% di sostanza secca circa;

h) le lettiere utilizzate sono le seguenti: (descrivere il tipo e la quantità)

1) paglia di frumento: SI/NO e quantità anno in ton,

2) stocchi di mais: SI/NO e quantità anno in ton,

3) altro (specificare la tipologia di materiale utilizzato) SI/NO e quantità anno in ton

i) le Parti dispongono di contenitori di stoccaggio di tipologia e dimensione conformi a quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali;

l) l'articolo 185 comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che sono escluse dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal comma 2 lettera b). Il comma 2 citato stabilisce che sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del decreto sui rifiuti, soltanto in quanto disciplinati da altre disposizioni comunitarie, tra le altre sostanze, i sottoprodotti di origine animale contemplati nel Regolamento CE n. 1774/2002 (sostituito dal Regolamento n. 1069/09), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas e compostaggio;

m) il regolamento comunitario n. 142/11 ha fornito alcuni chiarimenti circa il rapporto tra la normativa in materia di sottoprodotti animali (ora disciplinata dal Regolamento n.1069/09) e la normativa in materia di rifiuti, precisando che "nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione, i processi volti a trasformare sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o in compost devono essere conformi alle norme sanitarie del presente regolamento, nonché alle misure di tutela ambientale di cui alla direttiva 2008/98/CE"⁶⁵;

n) l'articolo 184 bis del d.lgs. n. 152/06, nel testo modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 definisce come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

1) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integran-

⁶⁴ Con riferimento a questa premessa vedi quanto precisato nelle indicazioni operative generali dei contratti di fornitura di biomassa da coltura dedicata (contratti di coltivazione).

⁶⁵ Per maggiori approfondimenti sul regolamento comunitario citato confronta il relativo paragrafo nella Sezione quarta del presente capitolo, nella parte *Rifiuti, residui, prodotti: definizioni ed ambito normativo*.

- te ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- 2) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- 3) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- 4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana;
- o) l'impiego dei prodotti e dei residui produttivi indicati nell'impianto di destinazione non comporta alcun rischio per l'ambiente e per la salute, né condizioni peggiorative rispetto a quelle originate dalle normali attività produttive;
- p) l'impiego dei prodotti e dei residui produttivi indicati nell'impianto di destinazione non darà luogo ad emissioni ed impatti negativi quali-quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto medesimo;
- q) l'Acquirente intende impiegare integralmente i residui produttivi oggetto di fornitura che soddisfino i requisiti di qualità concordati nel proprio impianto di biogas e si impegna in tal senso;
- r) i residui produttivi, oggetto della fornitura, sulla base di quanto disciplinato dal presente contratto possono essere e saranno utilizzati direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale ed il loro utilizzo è legale, in quanto soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente ed il loro impiego non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana;
- s) ai fini e per gli effetti del decreto ministeriale 2 marzo 2010 il Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che produce le biomasse oggetto del presente contratto e l'impianto che produce energia elettrica distano meno di 70 chilometri e che, pertanto, le biomasse medesime sono quali cabili come biomasse da filiera corta⁶⁶;
- t) a tali fini, le Parti concordano di impegnarsi reciprocamente al rispetto delle previsioni del decreto ministeriale citato e successive modi che ed integrazioni e di tutte le normative vigenti o che saranno successivamente approvate per assicurare la tracciabilità della biomassa e per la qualità della stessa come biomassa da filiera corta;

▼ Le premesse s) e t) sono eventuali e sono utili solo nel caso in cui si voglia configurare la biomassa oggetto di fornitura come biomassa da filiera corta.

u) il presente contratto rientra tra gli strumenti per lo sviluppo delle strategie integrate di gestione degli elementi zootecnici ai fini della tutela delle risorse idriche dall'inquinamento da nitrati di origine agricola e la riduzione dei carichi territoriali di azoto da elementi di allevamento per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 (c.d. "Direttiva Nitrati"), si ispira alle pattuizioni contenute nel "Contratto- tipo per la fornitura di biomassa" definita con delibera e la gestione degli elementi zootecnici in esecuzione del presente contratto viene effettuata nel rispetto di quanto previsto disposizioni nazionali e regionali vigenti;

▼ la premessa u) è eventuale e può essere inserita nel caso in cui la Regione di riferimento, nell'ambito delle strategie di attuazione della Direttiva Nitrati abbia approvato specifiche delibere o modelli contrattuali standard per l'impiego di deiezioni animali negli impianti di biogas. In tal caso è necessario uniformare la clausole previste dal presente contratto con quelle del modello – tipo approvato in sede regionale.

⁶⁶ Per maggiori approfondimenti sulla nozione e sui requisiti della filiera corta confronta i relativi paragrafi, nella sezione quarta del presente capitolo, nella parte relativa a: *I requisiti per la qualità della biomassa da filiera corta: il DM 2 marzo 2010.*

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 Premesse ed allegati

▼ Solitamente, il primo articolo richiama ciò che è stato indicato in premessa al fine di rendere tali dichiarazioni parte integrante del contratto.

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 Definizioni

▼ Le definizioni hanno lo scopo di chiarire il significato preciso da attribuire ad espressioni utilizzate nel contratto con un'accezione ben precisa.

1. Ai fini e per gli effetti del presente contratto valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nel decreto ministeriale 7 aprile 2006. In particolare, si intende per:

a) *e* *uenti di allevamento palabili/non palabili*: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

b) *liquami*: *e* *uenti di allevamento non palabili*. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili derivanti da trattamenti di *e* *uenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3 del decreto ministeriale 7 aprile 2006*;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

c) *letami*: *e* *uenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera*; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili risultanti da trattamenti di *e* *uenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3 del decreto ministeriale 7 aprile 2006*;

4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;

2. Ai fini e per gli effetti del presente contratto, si intende per biomassa: la parte biodegradabile dei residui provenienti dall'allevamento (comprendente sostanze animali) e dalle industrie connesse.

3. Ai fini e per gli effetti del presente contratto, si intende per cause di forza maggiore: eventi indipendenti dalla volontà e fuori dal controllo della Parte interessata che agisca o abbia agito con ragionevolezza e diligenza e che impedisca alla medesima di adempiere ad una parte o a tutte le obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, ivi inclusi:

- guerre o atti terroristici;
- disordini pubblici, insurrezioni, ribellioni, sabotaggi o dimostrazioni violente;
- esplosioni, incendi, calamità naturali, alluvioni;
- scioperi, serrate o altre azioni industriali che non siano scioperi e serrate dei fornitori, trasportatori e dipendenti dell'Allevatore o dell'Acquirente;
- leggi, regolamentazioni o ordini di Pubbliche Autorità che impediscano o causino ritardi nel-

- l'adempimento, da parte di una delle Parti, delle proprie obbligazioni ai sensi del contratto;*
- *guasti o interruzioni del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale che impediscano o limitino la possibilità di trasportare l'energia elettrica prodotta dalla centrale;*
 - *arresto della Centrale per cause non dipendenti dalla volontà dell'Acquirente;*
 - *qualsiasi situazione di indisponibilità operativa dell'impianto di destinazione dovuta, a titolo esempli cativo, alle seguenti circostanze: (i) provvedimenti di sospensione o annullamento emanati da Autorità amministrative e/o giudiziarie; (ii) revoca o decadenza di permessi e/o autorizzazioni delle varie autorità amministrative, ai sensi delle leggi e dei regolamenti per la realizzazione, gestione ed esercizio dell'impianto, inclusa l'eventuale revoca, decadenza o annullamento della Convenzione con GRTN, (iii) qualunque provvedimento emanato dall'Autorità amministrativa e/o giudiziaria che sospenda o revochi la possibilità di produrre o fornire le biomasse oggetto del presente contratto.*

Articolo 3

Oggetto del contratto

▼ In questo articolo è possibile elencare le biomasse oggetto di fornitura e le relative caratteristiche. In alternativa, la definizione delle caratteristiche tecniche sulla tipologia di prodotti oggetto del contratto può essere totalmente o parzialmente rimessa in allegato.

1. Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura di:

- a) letame t/anno al% di sostanza secca circa;
- b) liquame t/anno al% di sostanza secca circa;
- c) liquame denso /anno al% di sostanza secca circa;

2. A decorrere dal l'Allevatore si impegna consegnare all'Acquirente e l'Acquirente si impegna ad acquistare, ritirare e pagare, la quantità di biomassa ai termini ed alle condizioni di cui al presente contratto.

3. La biomassa oggetto di fornitura nell'ambito del rapporto disciplinato dal presente contratto deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a) contenuto minimo di sostanza secca pari a:
% per il letame e i liquami densi;
% per i liquami tal quali (non densi);
 - b) contenuto di base composto da lettiere di paglia o altre biomasse vegetali specie e concordate con esclusione di trucioli o polverino di legno, carta trinciata o altri inerti e deiezione pura.
4. La biomassa fornita non dovrà contenere elementi incombustibili, né plastiche, né metalli pesanti non a norma di legge.

Articolo 4

Obblighi delle Parti

1. L'Acquirente si impegna a ritirare nel luogo previamente indicato dall'Allevatore, dietro corrispondenza della somma di denaro convenuta all'articolo ed a stoccare presso il proprio impianto un quantitativo di biomassa pari a t/anno di (di seguito quantità base annua – QBA)

2. L'utilizzazione della biomassa oggetto del presente contratto avrà luogo esclusivamente nell'impianto gestito dall'azienda acquirente, la quale provvederà a inviare tutte le comunicazioni richieste per legge o su base locale e si impegna a non cedere ad alcuno le biomasse oggetto di fornitura.

3. I volumi di stoccaggio disponibili al momento della stipula del presente atto presso l'allevamento, sono i seguenti: (mc/tonnellate di letame/liquame);

4. I volumi di stoccaggio disponibili al momento della stipula del presente atto presso l'impianto di

destinazione sono i seguenti: (mc/tonnellate di letame/liquame);

5. L'Allevatore, durante il periodo di validità del presente contratto, s'impegna a fornire la biomassa di cui alle premesse e all'articolo 3 di cui non fa un uso agronomico, in quantità pari a:

a) letami t/anno al% di ss;

b) liquami tal quali: t/anno al % di ss;

c) liquami densi cati: t/anno al % di ss;

per una Quantità Base Annuale (QBA) di t/a (..... t/a di sostanza secca circa).

6. La QBA fornita annualmente potrà essere ridotta, nei limiti tecnici della capacità ricettiva dell'Impianto, previo accordo scritto fra le parti, in funzione di modi che dell'allevamento, di modi che del numero di capi allevati, della quantità di biomassa prodotta, dell'introduzione di tecnologie per la riduzione del carico di effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento o dell'applicazione di normative sul benessere degli animali e/o sull'utilizzazione degli effluenti zootecnici, nonché in caso di circostanze sopravvenute eccezionali, debitamente documentate, fatto salvo il diritto dell'Acquirente di non ricevere il conferimento non previamente concordato.

7. Qualora l'Allevatore cessi l'attività agricola e, pertanto, non produca più biomassa da fornire all'Acquirente, egli è tenuto a comunicare formalmente – con raccomandata A/R – la data prevista per il termine dell'attività con un anticipo di almeno 180 giorni. In caso di inosservanza del termine anzidetto, possono tuttavia essere fatte salve eventuali condizioni più favorevoli pattuite con l'Acquirente medesimo.

8. L'Allevatore è tenuto a comunicare immediatamente all'Acquirente ogni circostanza da cui sia possibile prevedere che diminuisca per il futuro o cessi la produzione di biomassa oggetto del presente contratto.

9. L'Allevatore si impegna a garantire che la biomassa abbia i requisiti chimico-fisici specificati nel presente contratto e che soddisfi i requisiti di cui alle premesse del presente contratto, per quanto di propria pertinenza.

10. La QBA, relativamente ai soli effluenti di allevamento, non potrà essere superiore al quantitativo di effluente zootecnico corrispondente all'azoto prodotto complessivamente dall'azienda per ciascun anno, calcolato secondo i metodi stabiliti dalla disciplina regionale in materia.

11. L'Acquirente si impegna a mettere a disposizione dell'Allevatore tutta la documentazione e le autorizzazioni inerenti alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto atte a dimostrare la regolarità e la conformità alle normative vigenti delle attività ivi svolte e, in particolare, dell'impiego delle biomasse oggetto di fornitura. L'Acquirente si impegna, altresì, a comunicare all'Allevatore ogni variazione dell'impianto o delle relative autorizzazioni che possa incidere sulla possibilità di utilizzo legale delle biomasse oggetto di fornitura.

12. Qualora l'Acquirente cessi l'attività, non è più tenuto a ritirare la biomassa dall'Allevatore. A tal fine, l'Acquirente comunicherà formalmente all'Allevatore – con raccomandata A/R – la data prevista per il termine dell'attività suddetta con un anticipo di almeno 120 giorni. In caso di inosservanza del termine anzidetto, possono tuttavia essere fatte salve eventuali condizioni più favorevoli pattuite con l'Allevatore.

▼ Le seguenti clausole sono eventuali. In considerazione dell'attuale mancanza di chiarezza della normativa sulla possibilità di procedere allo spandimento del digestato nell'ambito della disciplina in materia di utilizzazione agronomica sembra preferibile evitare queste clausole se non proprio necessarie nell'ambito del rapporto contrattuale⁶⁷.

13. L'Allevatore, durante il periodo di validità del presente contratto, s'impegna altresì a ricevere

⁶⁷ Per maggiori approfondimenti sulle problematiche connesse allo spandimento del digestato, confronta il relativo paragrafo nella sezione quarta del presente capitolo, nella parte: *Lo spandimento del digestato*.

dall'Acquirente, in apposite strutture di stoccaggio presso la propria azienda, diverse da quelle di stoccaggio della biomassa oggetto di fornitura, una quantità di digestato per uso agronomico corrispondente al 50% dell'N zootecnico escreto contenuto nella biomassa fornita, sino ad un volume pari alla biomassa fornita stessa. Il trasporto del digestato dall'impianto presso le strutture di stoccaggio del digestato dell'Allevatore sarà a carico dell'Acquirente e potrà avvenire con cadenza bi-giornaliera ovvero con diversa frequenza e comunque almeno ogni 4 mesi.

14. Il corrispettivo dovuto dall'Allevatore all'Acquirente per la fornitura di digestato è convenuto in euro a tonnellata di s.s. L'importo verrà calcolato per ogni anno di durata del contratto a consuntivo a ne anno, in base alla quantità di digestato e ettivamente fornita ed erogato entro gennaio dell'anno successivo, e ettuando un conguaglio con quanto dovuto dall'Acquirente all'Allevatore per il conferimento della biomassa oggetto di fornitura. È facoltà dell'Allevatore chiedere all'Acquirente ulteriori quantità di digestato oltre quelli stabiliti al presente comma, per il quale dovrà essere pagato dall'Allevatore il prezzo di mercato per la quantità fornita. In tal caso, le parti concorderanno le quantità, le modalità e i tempi di fornitura.

Articolo 5

Consegna e pesa della biomassa

1. Le operazioni di pesa della biomassa saranno e ettuate presso l'impianto di destinazione procedendo secondo gli standard di settore.
2. Il prelievo ed il trasporto della biomassa dall'allevamento all'Impianto, nonché la pesa sono a carico e spese dell'Acquirente, il quale si impegna a consegnare al Fornitore la relativa ricevuta.
3. Un incaricato del Fornitore è autorizzato ad assistere a tale operazione.
4. La biomassa sarà resa disponibile dall'Allevatore in apposite strutture di stoccaggio presso la propria stalla/sito produttivo e, quando non diversamente pattuito, prelevata dall'Acquirente e da questa trasferita presso l'Impianto.
5. I prelievi di biomassa avranno cadenza bi-giornaliera ovvero cadenza diversa stabilita dalle Parti, in relazione alle esigenze di gestione dell'Impianto. In ogni caso il prelievo dovrà avvenire almeno una volta al mese.
6. L'Allevatore dovrà assicurare la possibilità di stoccare in azienda la biomassa oggetto del presente contratto, per un periodo di tempo non inferiore ad un periodo di sicurezza (precauzionale) comunque non inferiore a 30 giorni.

Articolo 6

Controllo di qualità e biomassa fuori speci ca

▼ Questa previsione è piuttosto importante, in quanto disciplina le caratteristiche di base della biomassa oggetto della somministrazione e le modalità per la verifica di conformità della stessa alle specifiche concordate.

1. Tutta la biomassa consegnata dall'Allevatore all'Acquirente dovrà essere conforme alle speci - che di cui al presente contratto. L'Acquirente avrà la facoltà di non accettare una partita qualora, al momento della consegna, o in un momento successivo, nel caso di caratteristiche non individuabili alla consegna, la Partita risulti di orme da quella oggetto del contratto. Tali quantitativi, qualora siano già stati scaricati, se non ancora utilizzati, saranno accantonati, secondo la disponibilità di spazio all'interno dell'impianto di destinazione per un periodo massimo di 72 ore, al ne di consentire una ispezione in contraddittorio alla presenza di tecnici dell'Allevatore a cui dovrà essere noti cata la contestazione nella stessa giornata di arrivo del carico. Nel caso in cui la non accettabilità dei carichi sia rilevata solo successivamente al loro utilizzo e sia adeguatamente dimostrata, al prezzo dei carichi contestati verrà applicata una penale di

2. L'Allevatore si impegna a farsi carico dei costi per il ritiro della biomassa non accettata dall'Acquirente, nonché di tutti gli ulteriori eventuali costi o danni che l'Acquirente abbia sostenuto in dipendenza della consegna di biomassa non conforme alle speci che.
3. L'Acquirente ha la facoltà di eseguire controlli in qualsiasi momento al fine di accertare la conformità della biomassa fornita agli obblighi assunti dall'Allevatore nel presente contratto e l'accertamento di non conformità costituisce giusta causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Allevatore.
4. Il calcolo del contenuto di umidità presente nella biomassa, espresso come percentuale di acqua contenuta sul peso totale, sarà effettuato su almeno due carichi di una stessa partita prelevata dal deposito della stalla e scaricata nell'impianto. Il test sarà effettuato secondo modalità e standard internazionalmente accettati.
5. Se a seguito dei controlli effettuati venga riscontrata un'umidità superiore all'.....% nel caso dei letami e liquami densi cati ovvero del % nel caso dei liquami tal quali, l'Acquirente provvederà a informarne l'Allevatore in forma scritta con raccomandata A/R, anticipata anche a mezzo fax.
6. L'accertamento della non conformità della biomassa fornita sotto il profilo dell'eccedenza di umidità a seguito delle verifiche, delle contestazioni e delle comunicazioni dell'Acquirente per più di 60 (sessanta) giorni di periodo di conferimento, costituirà per l'Acquirente medesimo giusta causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Allevatore.

Articolo 7

Durata del Contratto

▼ Questa previsione è molto importante, in quanto stabilisce i termini di decorrenza e di durata del contratto. Bisogna tenere presente che una maggiore durata garantisce una maggiore certezza di ritiro del proprio prodotto per un tempo più lungo. D'altra parte, in caso di contratti di lunga durata, è necessario considerare la necessità di adeguare progressivamente il corrispettivo dovuto dall'Acquirente.

1. Il Contratto sarà efficace dal e scadrà il
2. L'Acquirente avrà la facoltà di rinnovare il Contratto per anni con un preavviso da inviare all'Allevatore entro 1 (un) mese dalla scadenza via lettera raccomandata. In questo caso le Parti si incontreranno e definiranno i nuovi prezzi per l'anno successivo.

Articolo 8

Prezzo e pagamenti

▼ Questa previsione è necessaria per la definizione dei prezzi di riferimento e delle condizioni per risolvere eventuali contestazioni tra l'Acquirente e l'Allevatore circa la conformità della biomassa ricevuta e l'applicazione di penali o riduzioni di prezzo.

1. Il Prezzo viene stabilito in€/t di s.s.
2. Il prezzo sarà come dalla seguente tabella:
.....
3. L'importo verrà calcolato per ogni anno di durata del contratto a consuntivo a fine anno, in base alla QBA effettivamente fornita ed erogato entro gennaio dell'anno successivo.
4. Entro una settimana dall'avvenuta consegna, l'Acquirente invierà al Fornitore un attestato di consegna relativo alla biomassa ritirata, contenente le seguenti indicazioni:
 - i quantitativi della biomassa consegnata, come documentati dalle ricevute di pesa;
 - eventuali contestazioni.
5. Nell'ipotesi in cui l'Acquirente abbia comunicato l'applicazione di penali, il Fornitore potrà conte-

stare i rilievi e attuati dall'Acquirente entro sette giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Il Fornitore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo con l'Acquirente, può procedere a verificare a proprie spese le caratteristiche del prodotto. In caso di conferma dei risultati rispetto a quelli in possesso dell'Acquirente, si applicheranno le relative penali. In caso di discordanza di risultati tra quelli in possesso dell'Acquirente e quelli del Fornitore verrà individuato di comune accordo un soggetto terzo per la verifica finale. I dati forniti dal soggetto esterno saranno i dati definitivi a cui si applicheranno le clausole contrattuali.

6. Qualora il materiale consegnato non rientri nelle tipologie indicate nell'Allegato A e, in particolare sia contaminato o abbia subito trattamenti chimici lo stesso verrà riconsegnato al Fornitore.

7. Il pagamento delle fatture sarà effettuato con bonifico bancario a giorni dalla ricezione della fattura.

Articolo 9

Risoluzione del Contratto⁶⁸

▼ La previsione dei casi di risoluzione è molto importante, in quanto consente alle Parti, in presenza di alcune condizioni che pregiudichino il loro interesse, di sciogliere il vincolo contrattuale. In questo articolo, è prevista un'ipotesi di risoluzione previa diffida ad adempiere ed alcune ipotesi di clausole risolutive espresse. Il terzo comma, infine, disciplina la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. In alternativa a quanto previsto nello schema sottostante, anche se non consigliabile, ad una delle Parti può essere richiesto di rinunciare all'applicazione dell'articolo 1467, relativo alla eccessiva onerosità sopravvenuta. In tal caso, al verificarsi di un evento che ha determinato una sproporzione tra le diverse prestazioni, per la Parte che ne resti penalizzata e che abbia rinunciato all'applicazione dell'articolo 1467 richiamato, non è possibile invocare la citata disposizione per chiedere la risoluzione del contratto. Tale aggravamento delle condizioni e l'assunzione di questo rischio dovrebbero quanto meno essere compensati a livello economico.

1. Ai sensi dell'articolo 1454⁶⁹ del codice civile, il contratto potrà essere risolto da entrambe le Parti, nei limiti di cui agli articoli 1455⁷⁰ e 1564⁷¹ del codice civile, qualora siano decorsi trenta (30) giorni dalla richiesta inoltrata da una delle Parti all'altra, di adempiere alle obbligazioni previste a suo carico.

⁶⁸ Per maggiori approfondimenti sulla risoluzione del contratto, confronta il relativo paragrafo, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte Cause di estinzione e scioglimento del contratto. Risoluzione, rescissione e recesso.

⁶⁹ Articolo 1455 del codice civile: *Di da ad adempiere*. Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

⁷⁰ Articolo 1455 del codice civile: *Importanza dell'inadempimento*. Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

⁷¹ Articolo 1455 del codice civile: *Risoluzione del contratto*. In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

2. Il contratto si intende risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile⁷², mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte, al verificarsi dei seguenti eventi:

a) mancato ritiro della biomassa, da parte dell'Acquirente nei tempi e con le modalità stabilite, o il mancato conferimento della biomassa, da parte dell'Allevatore, nei tempi e con le modalità stabilite e per più di 10 volte;

b) l'altra Parte sia insolvente, ovvero sia depositata istanza di fallimento o instaurata altra procedura concorsuale nei suoi confronti, ovvero sia in stato di liquidazione o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura volta alla liquidazione.

3. Sono fatti espressamente salvi per entrambe le Parti i diritti di cui all'articolo 1467⁷³ del codice civile.

Articolo 10

Cause di forza maggiore

▼ Questo articolo disciplina i casi di scioglimento del contratto per cause non imputabili a nessuna delle Parti, ma verificatesi indipendentemente dalla loro volontà ed al di fuori della loro possibilità di controllo. Normalmente, nel caso in cui sia totalmente impossibile l'adempimento della prestazione è possibile recedere dal contratto. Qualora l'inadempimento sia parziale è possibile valutare una proporzionale riduzione della controprestazione dovuta.

1. Qualora sopraggiunga una causa di forza maggiore che renda, in tutto o in parte, impossibile per una delle Parti il regolare adempimento delle proprie prestazioni, la Parte inadempiente ne darà immediata comunicazione all'altra.

2. Qualora la causa di forza maggiore renda impossibile l'adempimento, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione. Qualora la causa di forza maggiore renda impossibile l'adempimento solo parzialmente o temporaneamente, la contro Parte potrà recedere dal Contratto, con un preavviso di 10 (dieci) giorni. Qualora la contro Parte non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l'applicazione dell'articolo 1464 del codice civile⁷⁴.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, le obbligazioni nascenti dal presente contratto restano sospese e nessun inadempimento o responsabilità, neppure per ritardo, potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

⁷² Articolo 1456 del codice civile: *Clausola risolutiva espressa*. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

⁷³ Articolo 1467 del codice civile. *Contratto con prestazioni corrispettive*. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

⁷⁴ Articolo 1464 del codice civile. *Impossibilità parziale*. Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Articolo 11

Cessione del Contratto

1. Il Contratto non potrà essere ceduto da nessuna delle Parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, che non potrà, tuttavia, essere irragionevolmente negato.

Articolo 12

Diritto di recesso ⁷⁵

▼ Questo articolo disciplina il caso di recesso dal contratto su volontà di una delle Parti. Essendo una clausola che consente ad entrambe le Parti di sciogliere il vincolo contrattuale, ne va valutata l'opportunità.

1. Ciascuna delle Parti può recedere dal presente contratto previo preavviso di almeno 120 giorni, da comunicarsi all'altra Parte con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13

Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati

1. Le Parti riconoscono che, nell'esecuzione del Contratto, avranno accesso a informazioni con - denziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche. Le Parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni a nessuna persona sica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni e etuate:

- a) in adempimento di norme di legge;
- b) necessarie per l'esecuzione del Contratto;
- c) a consulenti, banche, nanziatori, o a società appartenenti ai rispettivi gruppi delle Parti;
- d) previo consenso scritto dell'altra Parte.

2. Le Parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di riservatezza.

3. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per un periodo di 3 (tre) anni dopo il termine del contratto medesimo.

4. Le Parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dal decreto legislativo n.196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il loro consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e di usione dei dati sensibili necessari alla gestione, anche amministrativa, dei rapporti derivanti dal presente contratto.

Articolo 14

Disposizioni Finali

1. Salvo diversa indicazione, tutte le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo lettera raccomandata, telefax, o telegramma ai seguenti indirizzi:

..... telefono: fax: c.a. :

2. Il Contratto e gli Allegati costituiscono l'intero accordo intervenuto tra le Parti circa le attività in esso indicate e sostituiscono ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta tra le medesime. Nessuna modi ca o aggiunta al Contratto sarà valida o e cace se non e ettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le Parti.

⁷⁵ Per maggiori approfondimenti sul diritto di recesso, confronta il relativo paragrafo nella sezione terza del presente capitolo, nella parte relativa alle cause di estinzione e scioglimento del contratto.

Articolo 15

Legge e foro competente

▼ In alternativa, è possibile prevedere una clausola compromissoria, per deferire eventuali controversie ad un collegio arbitrale.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è di competenza del foro di

Letto e sottoscritto in, il

Firme

▼ Le cosiddette "clausole vessatorie" devono essere espressamente approvate con una seconda sottoscrizione

ai sensi degli articoli 1341⁷⁶ e 1342⁷⁷ si approvano espressamente gli articoli:

Firma

INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato "A": *Speci che della biomassa;*

Allegato "B": *Procedura per il controllo tecnico qualitativo della biomassa";*

ALLEGATO "A"

Speci che della Biomassa

▼ In questo allegato vanno concordate e definite le specifiche della biomassa oggetto di fornitura.

ALLEGATO "B"

Procedura per il controllo tecnico-qualitativo della biomassa

▼ Questo allegato è molto importante, in quanto disciplina le modalità per la verifica di conformità della biomassa consegnata agli standard concordati.

⁷⁶ Articolo 1341 del codice civile: *Condizioni generali di contratto*. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [c.c. 1229], facoltà di recedere dal contratto [c.c. 1373] o di sospendere l'esecuzione [c.c. 1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [c.c. 2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [c.c. 1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [c.c. 1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie [c.p.c. 808] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [c.c. 1469-bis; c.p.c. 6, 28, 29, 30].

⁷⁷ Articolo 1342 del codice civile: *Contratto concluso mediante moduli o formulari*. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1.9.5 Contratti di trasporto⁷⁸

Indicazioni operative generali

Come evidenziato nelle sezioni precedenti, sulla struttura dei contratti di trasporto è intervenuto direttamente il Legislatore nazionale identificando, in maniera definita, forma e contenuti.

Con il decreto 1 febbraio 2006, sono stati definiti quattro modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada.

In particolare, i contratti disciplinati sono:

- modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola;
- modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni;
- modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada contenente rinvio ad accordi volontari;
- modello contrattuale tipo di contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettore.

Ad ogni modo, gli elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono⁷⁹:

- nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
- numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
- corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
- i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

Ulteriori elementi che possono essere inclusi nel contratto sono:

- termini temporali per la riconsegna della merce;
- istruzioni aggiuntive del committente, del vettore o del caricatore.

La stipula di contratto scritto⁸⁰ rappresenta un elemento di certezza per l'impresa agricola in quanto garantisce diversi vantaggi, tra cui:

- *chiarezza e certezza delle pattuizioni*: infatti, nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto redatti in forma non scritta, si applicano usi e consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle CCAA (per esempio, in caso di controversia sul pagamento del corrispettivo, se il contratto è verbale, si applica il corrispettivo risultante dagli usi e consuetudini e non quello pattuito verbalmente);
- *in caso di violazione delle norme sulla sicurezza*, spetta alla polizia stradale accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nel trasporto: se il contratto è verbale,

⁷⁸ Per maggiori approfondimenti sul contratto di trasporto in generale, confronta i relativi paragrafi, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte: *Analisi delle tipologie contrattuali maggiormente di use nell'ambito della contrattazione agroenergetica*.

⁷⁹ In assenza di anche uno degli elementi indicati il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.

⁸⁰ Per maggiori approfondimenti sulla forma del contratto, confronta i relativi paragrafi, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte: *Introduzione ai contratti in generale*.

il committente o il vettore devono provare che le istruzioni trasmesse al vettore medesimo siano compatibili con le norme sulla sicurezza stradale, producendo alla polizia stradale tale documentazione (inversione dell'onere della prova);

- *libertà delle parti di determinare il corrispettivo del trasporto*: nei contratti verbali, la determinazione del corrispettivo deve tener conto, sia degli indici tariffari relativi al costo medio del carburante per km di percorrenza, sia della quota percentuale dei costi di esercizio rappresentata dai costi del carburante (cd. costi diversi dal costo del carburante), definiti dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto;
- *riduzione del termine di prescrizione*: se il contratto è verbale, l'azione del vettore (diretta ad ottenere l'adeguamento della parte del corrispettivo non riferibile al costo del carburante agli indici tariffari) si prescrive in cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, anziché in un anno in caso di contratto scritto (art. 2951 c.c.);
- *inapplicabilità di sanzioni*: la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, sono previste esclusivamente in caso di contratto di trasporto verbale.

Un aspetto importante al quale prestare particolare attenzione è la specifica delle modalità operative con cui il servizio di trasporto deve essere espletato. Queste possono riguardare le operazioni di carico (ad esempio, contenere istruzioni operative per il prelievo della merce da vasche e silos di stoccaggio) o di trasporto (indicazione del quantitativo minimo oggetto del servizio, le caratteristiche di idoneità dei contenitori o dei mezzi utilizzati per il trasporto). Pertanto, è necessario prevedere vincoli per il trasportatore in merito alla natura delle merci ed alla loro destinazione. Ad esempio, si possono prevedere indicazioni operative per evitare la contaminazione della merce con altre precedentemente trasportate, come, ad esempio, la bonifica delle cisterne utilizzate nel trasporto. Tali elementi vanno ad integrare la generale responsabilità della custodia in capo al vettore che, come precedentemente evidenziato, risponde per la perdita e l'avaria delle cose fino alla riconsegna.

Può, in ogni caso, risultare utile prevedere l'inserimento di penali per il ritardo nella consegna, per il deterioramento del bene o per il mancato rispetto delle modalità operative indicate nel contratto. Un ulteriore aspetto sui cui prestare attenzione è la cosiddetta "clausola gasolio" (art. 83-bis della l. n. 133/2008). In caso di contratto scritto, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti (sia per la parte relativa al costo del carburante, che per la parte relativa ai costi diversi dal carburante). Nel contratto dovrebbe essere, quindi, indicata esplicitamente la parte del corrispettivo relativa al costo del carburante.

Il contratto può prevedere che il corrispettivo resti fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, oppure che il corrispettivo possa essere adeguato, secondo una periodicità definita nel contratto, su richiesta del vettore stesso, sulla base delle variazioni intervenute, del prezzo del gasolio da autotrazione.

Oltre alla disciplina di base relativa al trasporto, la natura delle cose trasportate può richiedere, in alcune ipotesi, l'applicazione di una normativa specifica, come avviene nel caso dei rifiuti o delle merci pericolose (accordo ADR).

In particolare, per quanto riguarda le filiere agroenergetiche, a volte vengono trasportati materiali che presentano la qualifica di rifiuti. In tali casi, il trasporto deve rispettare le norme previste dalla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

In generale, si evidenzia come il trasportatore professionale di rifiuti debba:

- essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Tale iscrizione è requisito per lo

svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio di tali attività (articolo 212, comma 5 e 6, del decreto legislativo n. 152/2006). Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

- essere iscritto al SISTRI (ex articolo 188 *ter* del d.lgs. n. 152/2006) ed avere installato sui veicoli adibiti al trasporto una *black box* (ex articolo 8 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52).

Si riportano, di seguito, due distinti modelli contrattuali standard, uno per il trasporto di merci ed un altro per il trasporto di rifiuti. Può accadere, però, in taluni casi, che il contratto di trasporto riguardi sia merci che rifiuti. In tale ipotesi, è possibile indicare entrambe le attività nell'oggetto del contratto, ma si consiglia di tenere separate le clausole contrattuali richieste per le due tipologie di trasporto.

Formula contrattuale: esempio di contratto per trasporto di merci su strada

MODELLO CONTRATTUALE TIPO PER IL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

Articolo 1

Identificazione delle parti

▼ Tale articolo deve indicare in maniera univoca gli estremi identificativi delle parti contraenti. Si riporta, di seguito, un esempio.

1. Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:

- **Vettore:** Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale.
- **Committente:** Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del **Committente**.

Articolo 2

Oggetto del contratto

▼ Tale articolo deve descrivere l'oggetto del contratto identificando in maniera puntuale, ove possibile, le merci trasportate, la quantità ed il luogo di partenza e di destinazione. Di seguito, un possibile esempio di contenuto.

1. Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

- *tipologia:*
- *quantità:*

2. Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

3. A tali fini, il Vettore deve inviare al Committente copia della carta di circolazione di ciascun veicolo identificato ai sensi del successivo articolo 3.

▼ Nel caso in cui si tratti di un contratto di trasporto a prestazioni multiple, è possibile inserire un rimando a futura determinazione. In relazione a ciò, è possibile indicare i dettagli sulle modalità di comunicazione tra il Committente ed il Vettore.

X. Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali

il Committente gli farà, di volta in volta, pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto. Tali quantitativi non potranno, comunque, risultare complessivamente inferiori ad un minimo di tonnellate, né superiori ad un massimo di tonnellate.....

Articolo 3

Identificazione del/i veicolo/i adibito/i al trasporto

▼ Il presente articolo deve indicare il parco automezzi che il Vettore intende utilizzare per l'esecuzione del trasporto.

1. Il **Vettore** nell'esecuzione del contratto utilizza il seguente parco automezzi:

- motrice/i: estremi della carta di circolazione;
- semirimorchio/i (ovvero rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.

2. Le caratteristiche tecniche degli automezzi dovranno assicurare sempre un idoneo trasporto dell'intera quantità delle merci preparate per la consegna. Il trasporto delle merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle stesse.

3. Il **Vettore** dovrà provvedere a proprie spese all'esercizio, alla manutenzione, ai consumi ed alle tasse dei veicoli, nonché al pagamento di qualsiasi onere necessario per l'esecuzione del trasporto.

4. Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il **Vettore** si impegna a comunicare per iscritto al **Committente** detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto ed ad inviare copia della carta di circolazione. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisi, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente fermo restando il rispetto della normativa applicabile.

Articolo 4

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

▼ In tale articolo sono specificati i luoghi di consegna e destinazione delle merci oggetto del contratto.

1. Il **Vettore** si impegna ad eseguire, per tutta la durata del contratto, il trasporto delle suddette merci da:

Luogo di consegna delle merci al **Vettore** (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome, e sede del **Caricatore**/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, laddove diverso/i dal **Committente**),

a:

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del **Destinatario**.

2. Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di presa in consegna da parte del **Vettore** delle merci oggetto del presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i **Destinatario**/i, il **Committente** si impegna a comunicare per iscritto al **Vettore** detti elementi in tempo utile prima del completamento della prestazione di trasporto. Tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della Provincia in cui si trova il luogo originario.

▼ Ove necessario è possibile fornire anche l'indicazione puntuale della data ed ora di consegna e riconsegna delle merci.

3. Le merci di cui all'articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal **Vettore** nel luogo di cui sopra il/i giorno/i non oltre le ore (ovvero, nella fascia oraria tra le ore e le ore) e dovranno

essere riconsegnate al **Destinatario** nel luogo di cui sopra il/i giorno/i non oltre le ore (ovvero, nella fascia oraria tra le ore e le ore).

▼ Oppure, nel caso di prestazioni continuative, ove sia impossibile determinare in anticipo i tempi delle consegne, è possibile fare riferimento ad una futura determinazione. Ad esempio: X. Il Committente fornirà al Vettore tutte le informazioni necessarie per programmare i trasporti. In particolare dovrà comunicargli, per iscritto, uno schema-sequenza in cui saranno indicati i giorni in cui eseguire ciascuna prestazione di trasporto.

Articolo 5 Corrispettivo

▼ Tale articolo deve indicare il corrispettivo che il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore per la/e prestazione/i eseguita/e, nonché indicare le modalità di pagamento.

1. A fronte della esecuzione della prestazione di trasporto di cui agli articoli che precedono, il **Committente** è tenuto a corrispondere al **Vettore** il corrispettivo di Euro oltre ad accessori di legge.

2. Detto corrispettivo sarà pagato al **Vettore** non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, mediante le seguenti modalità di pagamento

▼ Si riporta di seguito una modalità alternativa per l'indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo.

VERSIONE ALTERNATIVA 2. Detto corrispettivo sarà pagato al **Vettore** non oltre il termine di giorni dalla data di presentazione della fattura da parte del Vettore, mediante le seguenti modalità di pagamento

Articolo 6 Decorrenza – Durata – Recesso – Risoluzione ⁸¹

▼ Tale articolo indica la decorrenza e la durata del contratto (in caso di prestazioni continuative), nonché le cause di recesso e risoluzione. Di seguito si riporta un esempio relativo ad un contratto di trasporto avente ad oggetto una pluralità di prestazioni.

1. Il presente contratto decorrerà e sarà immediatamente operativo dal

2. Il contratto e tutti gli effetti contrattuali scadranno il Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di anni se non sarà disdetto da una o da entrambe le parti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il giorno antecedente la scadenza.

3. Previa di da scritta, il **Committente** potrà considerare risolto ipso jure, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni quando il servizio prestato dal **Vettore** non risultasse conforme anche ad una sola delle clausole contrattuali, o comunque insoddisfacente.

4. In tutti i casi, comunque, sono fatti salvi ogni azione e diritto per ottenere il risarcimento dei danni.

5. Il contratto si intenderà risolto, di diritto e senza necessità di preavviso, qualora una delle parti sia assoggettata a procedura concorsuale fallimentare o vengano meno i requisiti legali previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto.

⁸¹ Per maggiori approfondimenti sulla risoluzione del contratto, confronta il relativo paragrafo, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte: Cause di estinzione e scioglimento del contratto. Risoluzione, rescissione e recesso.

Articolo 7 Patti modi cativi

▼ Tale articolo indica le modalità di modifica del contratto.

1. Ogni accordo modi cativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 codice civile.

Articolo 8

Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

▼ In tale articolo del contratto devono essere indicati gli obblighi connessi all'operato dei conducenti. È possibile utilizzare forme sintetiche, come nell'esempio indicato di seguito.

1. Il **Vettore** dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, di osservare i contratti collettivi ed individuali di lavoro, la normativa in materia previdenziale ed assistenziale e quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché tutte le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

▼ È possibile, inoltre, dettagliare alcuni aspetti, come di seguito indicato.

2. Il **Vettore**, a richiesta del **Committente**, si impegna a fornire allo stesso, copia dei documenti attestanti l'avvenuto rispetto dei predetti obblighi assunti. Il **Vettore** garantisce, assumendone formale responsabilità, la correttezza, serietà e professionalità dei conducenti gli automezzi impiegati, nonché la loro regolare dotazione della patente di guida, relativa alla classe degli automezzi condotti. Garantisce, altresì, l'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di sicurezza vigenti nei luoghi di carico e scarico delle merci. Al **Vettore** è fatto obbligo, su rilievo del **Committente**, di sostituire i conducenti che contravvenissero, in modo grave, alle norme suddette o che, richiamati dagli incaricati del **Committente**, si rifiutassero di prenderne atto ed adeguarsi.

3. A fronte dei rilievi anzidetti, se oggettivamente motivati, la sostituzione dovrà essere operante dal trasporto successivo dell'avvenuto richiamo.

Articolo 9 Disciplina applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili e, in particolare, da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

▼ Oltre agli articoli sopra indicati, un contratto di trasporto può contenere ulteriori clausole che specifcano più dettagliatamente alcuni aspetti legati alla prestazione del servizio. Di seguito se ne riportano alcuni esempi.

Articolo XX Istruzioni aggiuntive del Committente

▼ In tale articolo possono essere indicate le modalità operative a cui il Vettore dovrà attenersi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

1. Le merci da consegnare saranno predisposte al trasporto mediante l'utilizzo di contenitori standard posti su pancali dagli operatori del **Committente**. Il prelievo ed il carico dei contenitori sugli automezzi è di esclusiva responsabilità del **Vettore**. Tali operazioni di carico da parte del **Vettore** dovranno essere effettuate con la massima cura mediante le necessarie attrezzature e sistemi informatici ed in conformità con le norme igienico-sanitarie inerenti il settore merceologico in questione.

2. L'applicazione e l'osservanza delle norme antinfortunistiche durante le operazioni di carico/scarico rappresentano un obbligo del servizio dovuto dal vettore.

▼ È possibile, inoltre, inserire alcune indicazioni specifiche sui requisiti e tenuta degli automezzi adibiti al trasporto. Se ne riporta, di seguito, un esempio.

3. Durante il trasporto si dovrà evitare un uso dell'automezzo tale da poterne causare l'insudiciamento interno e, conseguentemente, l'alterazione della merce trasportata. L'automezzo dovrà essere mantenuto in condizioni tecniche e motoristiche rispondenti ai requisiti di sicurezza dettati dalle norme di legge, in particolare per quanto riguarda i freni, i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, gli organi di direzione e i pneumatici.

Articolo XX

La responsabilità dei beni trasportati

▼ Tale articolo intende chiarire le responsabilità in termini di custodia dei beni trasportati.

1. La responsabilità dei beni trasportati, ai sensi dell'art. 1693 e seguenti del codice civile, ricade, per l'intero carico della merce, totalmente ed esclusivamente in capo al **Vettore**, sia che il trasporto venga effettuato direttamente dallo stesso **Vettore**, sia che venga effettuato da terzi da lui incaricati. Il **Vettore**, avendo l'esclusiva responsabilità del carico trasportato, garantisce di assumersi per intero l'indennizzo dei danni causati alle merci, per tutti i casi di seguito descritti:

- a) operazioni non conformi alle modalità operative indicate;
 - b) perdite di contenitori trasportati;
 - c) perdita di prodotti, furti, incendi e cali considerevoli del peso della merce deperibile e danni vari (se imputabili al trasporto).
2. Il Vettore, pertanto, sarà responsabile per la qualità e quantità della merce consegnatagli, dal momento in cui la merce gli viene data pronta al carico, no al momento in cui la stessa viene presa in consegna dal Destinatario.
3. In ogni caso il Vettore garantirà l'indennizzo per il danno accertato, anche se la responsabilità oggettiva fosse attribuibile, con certezza, a terzi non suoi dipendenti. In tal senso, il principio di responsabilità del Vettore va ricercato nella necessaria, diligente custodia delle merci a lui affidate per il trasporto.

Articolo XX

Utilizzo di sub-vettori

▼ Tale clausola può essere inserita nel caso in cui venga consentito al Vettore il ricorso a uno o più sub-vettori per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di trasporto.

1. Nell'esecuzione del presente contratto, il **Vettore** potrà utilizzare uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta. Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, di osservare i contratti collettivi ed individuali di lavoro, la normativa in materia previdenziale ed assistenziale e quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.

Articolo XX

Merci Pericolose (ADR)

▼ Tale clausola deve essere inserita nel caso di trasporto di merci pericolose.

1. In caso di trasporto di merci pericolose, il **Vettore** dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione e della disponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alle disposizioni dell'ADR e della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Articolo XX

Adeguamento carburante ai sensi della legge 6 agosto 2008, n. 133

1. Il corrispettivo di cui all'articolo sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante e sarà pagato al Vettore, non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore), mediante le seguenti modalità di pagamento

Articolo XX

Divieto di cessione del credito

▼ Tale clausola serve a garanzia del Committente al fine di evitare ipotesi di cessione del credito da parte del Vettore.

1. I crediti del Vettore derivanti dalle prestazioni di servizio del presente contratto non sono cedibili a terzi, ai sensi dell'art 1260 del codice civile, se non con il preventivo assenso del Committente.

Formula contrattuale: esempio di contratto per trasporto di rifiuti

MODELLO CONTRATTUALE TIPO PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI

Articolo 1

Identificazione delle parti

▼ Tale articolo deve indicare in maniera univoca gli estremi identificativi delle parti contraenti. Si riporta, di seguito, un esempio.

1. Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:

- **Vettore:** Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientale per il trasporto professionale di rifiuti
- **Committente:** Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del **Committente**.

Articolo 2

Oggetto del contratto

▼ Tale articolo deve descrivere l'oggetto del contratto identificando in maniera puntuale, ove possibile, i rifiuti trasportati, la quantità e il luogo di partenza e destinazione. Di seguito, un possibile esempio di contenuto.

1. Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Si riportano, di seguito i codici CER dei rifiuti oggetto di trasporto

- CER XXXXXX
- CER XXXXXX
- ...

2. Il trasporto di tali rifiuti avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nell'autorizzazione al trasporto di rifiuti, nonché nella carta di circolazione del/i veicolo/i adibito/i al trasporto.

3. A tali fini, il **Vettore** deve inviare al **Committente** copia della carta di circolazione di ciascun veicolo identificato ai sensi del successivo articolo 3.

4. Inoltre, come meglio specificato all'articolo 4, il **Vettore** deve inviare al **Committente** copia della pertinente documentazione relativa al trasporto di rifiuti.

▼ Nel caso in cui si tratti di un contratto di trasporto a prestazioni multiple, è possibile inserire un rimando a futura determinazione. In relazione a ciò, è possibile indicare i dettagli sulle modalità di comunicazione tra il Committente ed il Vettore.

X. Laddove la quantità dei rifiuti da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il **Vettore** si impegna a trasportare i rifiuti in relazione ai quali il **Committente** gli farà, di volta in volta, pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto, necessaria alla compilazione della scheda SISTRI Area Movimentazione in caso di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Articolo 3

Identificazione del veicolo/i adibito/i al trasporto

▼ Il presente articolo deve indicare il parco automezzi che il Vettore intende utilizzare per l'esecuzione del trasporto.

1. Il **Vettore** nell'esecuzione del contratto utilizza il seguente parco automezzi per i singoli CER oggetto del contratto, nel rispetto delle indicazioni riportate nella pertinente autorizzazione al trasporto di rifiuti:

- CER 0001
 - motrice/i: estremi della carta di circolazione;
 - semirimorchio/i (ovvero rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.
- CER 0002
 - motrice/i: estremi della carta di circolazione;
 - semirimorchio/i (ovvero rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.

.....

2. Le caratteristiche tecniche degli automezzi dovranno assicurare sempre un idoneo trasporto dell'intera quantità di rifiuti.

3. Il **Vettore** dovrà provvedere a proprie spese all'esercizio, alla manutenzione, ai consumi ed alle tasse dei veicoli, nonché al pagamento di qualsiasi onere necessario per l'esecuzione del trasporto.

Articolo 4

Autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di attività di trasporto di rifiuti

1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di trasporto di rifiuti, il **Vettore** dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia, secondo quanto disposto, in particolare, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. A tal fine, il **Vettore**, invia al **Committente** copia dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti, con esplicita indicazione dei mezzi autorizzati per gli specifici codici CER. Tale onere comprende l'invio di copia delle integrazioni e dei successivi rinnovi.

3. Perimenti, il **Vettore**, invia al **Committente** copia dell'iscrizione al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Articolo 5

Luogo di destinazione dei rifiuti

▼ In tale articolo sono specificati i luoghi di consegna e destinazione dei rifiuti oggetto del contratto.

1. Il **Vettore** si impegna ad eseguire, per tutta la durata del contratto, il trasporto dei rifiuti indicati da:

Luogo di presa in carico del rifiuto

a:

Luogo di consegna dei rifiuti, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del o dei **Destinatari**.

Articolo 6 Corrispettivo

▼ Tale articolo deve indicare il corrispettivo che il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore per la/e prestazione/i eseguita/e, nonché indicare le modalità di pagamento. Il prezzo, ovviamente, varia a seconda della tipologia di rifiuti trasportati ed è espresso in €/ton.

1. A fronte della effettuazione della prestazione di trasporto di cui agli articoli che precedono, il **Committente** è tenuto a corrispondere al **Vettore** il corrispettivo di Euro ton per i seguenti CER

2. Detto corrispettivo sarà pagato al **Vettore** non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, mediante le seguenti modalità di pagamento

▼ Si riporta di seguito una modalità alternativa per l'indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo.

X. Detto corrispettivo sarà pagato al **Vettore** non oltre il termine di giorni dalla data di presentazione della fattura da parte del Vettore, mediante le seguenti modalità di pagamento

Articolo 7 Decorrenza – Durata – Recesso – Risoluzione

▼ Tale articolo indica la decorrenza e la durata del contratto (in caso di prestazioni continuative), nonché le cause di recesso e risoluzione. Di seguito si riporta un esempio relativo ad un contratto di trasporto avente ad oggetto una pluralità di prestazioni.

1. Il presente contratto decorrerà e sarà immediatamente operativo dal

2. Il contratto e tutti gli effetti contrattuali scadranno il Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di anni se non sarà disdetto da una o da entrambe le parti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il giorno antecedente la scadenza.

3. Previa di da scritta, il **Committente** potrà considerare risolto ipso jure, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni quando il servizio prestato dal **Vettore** non risultasse conforme anche ad una sola delle clausole contrattuali, o comunque insoddisfacente.

4. In tutti i casi, comunque, sono fatti salvi ogni azione e diritto per ottenere il risarcimento dei danni.

5. Il contratto si intenderà risolto, di diritto e senza necessità di preavviso, qualora una delle parti sia assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, o vengano meno i requisiti legali previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto.

Articolo 8 Patti modi cativi

▼ Tale articolo indica le modalità di modifica del contratto.

1. Ogni accordo modi cativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 codice civile.

Articolo 9

Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

▼ In tale articolo del contratto devono essere indicati gli obblighi connessi all'operato dei conducenti. È possibile utilizzare forme sintetiche, come nell'esempio indicato di seguito.

1. Il **Vettore** dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, di osservare i contratti collettivi ed individuali di lavoro, la normativa in materia previdenziale ed assistenziale, nonché tutte le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

▼ È possibile, inoltre, dettagliare alcuni aspetti, come di seguito indicato.

2. Il **Vettore**, a richiesta del **Committente**, si impegna a fornire allo stesso, copia dei documenti attestanti l'avvenuto rispetto dei predetti obblighi assunti. Il **Vettore** garantisce, assumendone formale responsabilità, la correttezza, serietà e professionalità dei conducenti gli automezzi impiegati, nonché la loro regolare dotazione della patente di guida, relativa alla classe degli automezzi condotti. Garantisce, altresì, l'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di sicurezza vigenti nei luoghi di carico e scarico dei ri uti. Al **Vettore** è fatto obbligo, su rilievo del **Committente**, di sostituire i conducenti che contravvenissero, in modo grave, alle norme suddette o che, richiamati dagli incaricati del **Committente**, si rifiutassero di prenderne atto ed adeguarsi.

3. A fronte dei rilievi anzidetti, se oggettivamente motivati, la sostituzione dovrà essere operante dal trasporto successivo dell'avvenuto richiamo.

Articolo 10

Disciplina applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili e, in particolare, da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

▼ Oltre agli articoli sopra indicati, un contratto di trasporto può contenere ulteriori clausole che specifichino più dettagliatamente alcuni aspetti legati alla prestazione del servizio. Di seguito se ne riportano alcuni esempi.

Articolo XX

Istruzioni aggiuntive del Committente

▼ In tale articolo possono essere indicate le modalità operative a cui il **Vettore** dovrà attenersi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

1. I Ri uti da prendere in carico sono disposti in scarrabili contraddistinti da apposito cartello identificativo. Il prelievo ed il carico dei ri uti sugli automezzi è di esclusiva responsabilità del **Vettore**. Tali operazioni di carico da parte del **Vettore** dovranno essere effettuate con la massima cura mediante le necessarie attrezzature ed in conformità con le norme igienico-sanitarie.

2. L'applicazione e l'osservanza delle norme antinfortunistiche durante le operazioni di carico/scarico rappresentano un obbligo del servizio dovuto dal vettore.

Articolo XX

Trasporto soggetto ad ADR

▼ Tale clausola deve essere inserita nel caso di trasporto di soggetto alla normativa ADR.

1. In caso di trasporto soggetto alla normativa ADR, il **Vettore** dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione e della disponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alle disposizioni dell'ADR e della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Articolo XX

Adeguamento carburante ai sensi della legge 6 agosto 2008, n. 133

1. Il corrispettivo di cui all'articolo sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante e sarà pagato al **Vettore**, non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal **Vettore**), mediante le seguenti modalità di pagamento

1.9.6 Contratti di appalto⁸²

Indicazioni operative generali

Come precedentemente evidenziato, l'utilizzo del contratto di appalto nell'esecuzione di pratiche agricole si sta diffondendo nella prassi, in particolare nell'ambito delle colture agro-energetiche.

Per la natura e la dimensione delle imprese agricole è frequente l'utilizzo di contratti snelli e redatti in un linguaggio semplice. È, comunque, sempre auspicabile l'utilizzo di tali forme semplificate purché ciò non ne limiti la completezza e l'eshaustività.

È necessario, ad esempio, descrivere in maniera precisa e dettagliata l'oggetto dell'appalto, indicando le attività che l'appaltatore dovrà compiere; gli strumenti e le attrezzature che questo dovrà utilizzare, in particolare qualora questi possano avere un effetto sulla qualità dell'opera o del servizio oggetto dell'appalto; le tempistiche entro cui le lavorazioni devono essere eseguite e come queste saranno compensate (a corpo, per stati di avanzamento, eccetera)⁸³.

Relativamente alle procedure di liquidazione/pagamento, è necessario indicare in dettaglio il prezzo oppure le modalità con cui questo sarà determinato. È altresì importante specificare la tempistica dei pagamenti, legandola ad un tempo preciso, o subordinandola alla conclusione dei lavori; oppure indicando con precisione eventuali frazionamenti.

Un altro aspetto importante da indicare nel contratto di appalto è l'elenco dei casi di risoluzione del contratto⁸⁴, oltre a quelli esplicitamente previsti dal codice civile. Tali clausole rappresentano indiscutibilmente un fattore di tutela del committente da eventuali comportamenti difformi messi in atto dall'appaltatore. Esempi di cause di risoluzione che potrebbero essere inserite nel contratto sono:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento delle disposizioni previste nel contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.

Occorre, inoltre, prevedere specifici obblighi/responsabilità in capo all'appaltatore, con particolare riguardo agli accorgimenti per la sicurezza delle attività previste dall'appalto, al rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali, nonché alla tutela dell'ambiente.

⁸² Per maggiori approfondimenti sul contratto di appalto in generale, confronta i relativi paragrafi, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte: *Analisi delle tipologie contrattuali maggiormente di use nell'ambito della contrattazione agroenergetica*.

⁸³ Per maggiori approfondimenti sui requisiti del contratto, confronta i relativi paragrafi, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte: *Introduzione ai contratti in generale*.

⁸⁴ Per maggiori approfondimenti sulla risoluzione del contratto, confronta il relativo paragrafo, nella sezione 3 di questo capitolo, nella parte: *Cause di estinzione e scioglimento del contratto. Risoluzione, rescissione e recesso*.

Ad esempio, per quanto riguarda gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro si prevede che il datore di lavoro committente debba:

- verificare che l'appaltatore sia in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale (come, ad esempio, richiedere copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità; della dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008; della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 delle macchine, attrezzature ed opere provvisorie utilizzate durante il lavoro; dell'elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione);
- fornire all'appaltatore informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione necessarie;
- valutare i rischi dell'attività oggetto dell'appalto ed elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze d'appalto;
- promuovere e realizzare la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione con l'appaltatore.

Inoltre, nel contratto di appalto, è opportuno precisare che i mezzi e le attrezzature impiegate per i servizi affidati debbano essere idonei e rispondenti alla normativa vigente in materia e, se previsto, regolarmente collaudati. Il tutto con specificazione di eventuali ulteriori garanzie da attivare in relazione ai mezzi d'opera e/o ai processi seguiti e con possibile previsione di un deposito cauzionale a fronte degli obblighi contrattuali.

Non si deve, infine, trascurare di prevedere le modalità di verifica della regolare esecuzione del contratto nel suo complesso, che deve avvenire in collegamento ai parametri delle prestazioni concordate, con possibile previsione di penali per il ritardo nell'esecuzione (in relazione a quanto pattuito) e di risoluzione del contratto per inadempimenti parziali o totali, che possano pregiudicare nella sostanza il raggiungimento del fine contrattuale.

Formula contrattuale: esempio di contratto di appalto di servizi

MODELLO CONTRATTUALE TIPO PER IL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI

▼ Nella parte introduttiva del contratto di appalto sono indicati gli estremi identificativi delle parti contraenti.

Oggi,, in, fra
 la Società, con sede a in via,
 C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di n.°,
 di seguito detta **COMMITTENTE**, e per essa, nato a il
 in qualità, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società,
 e
 la Società, con sede a in via,
 Partita I.V.A. e per essa il legale rappresentante,
 nato a il, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, di seguito detta **APPALTATRICE**.

PREMESSO

▼ Successivamente sono riportati alcuni dettagli che indicano le indicazioni preliminari alla stipula del contratto. Si riporta, di seguito, un esempio.

- I) che la **COMMITTENTE** intende avvalersi del supporto della **APPALTATRICE** per l'espletamento del servizio di
- II) che la **APPALTATRICE** dichiara di avere esperienza ed organizzazione tali da consentirle di svolgere il servizio di cui trattasi secondo le aspettative della **COMMITTENTE**;
- III) che la **APPALTATRICE** dichiara di essere titolare di tutte le autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'esercizio dell'attività di cui al presente contratto ed ha già presentato alla **COMMITTENTE** la documentazione di idoneità tecnica prevista dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza (come, ad esempio, il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità; la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; la specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di sicurezza delle macchine, delle attrezzature ed opere provvisoriale da utilizzarsi durante l'esecuzione del servizio, di cui al decreto legislativo n. 81/2008; l'elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Premesse ed allegati

▼ Solitamente il primo articolo richiama ciò che è stato indicato in premessa al fine di rendere tali dichiarazioni parte integrante del contratto di appalto.

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale i documenti che vengono ad esso allegati, che le Parti dichiarano di ben conoscere e sottoscrivono per accettazione.

Articolo 2

Oggetto del contratto e sua articolazione

▼ Tale articolo deve indicare chiaramente l'oggetto dell'appalto, ossia il servizio da espletare.

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la **COMMITTENTE**, come sopra rappresentata, conferisce alla **APPALTATRICE** che, come sopra rappresentata, a tale titolo accetta, l'incarico di svolgere

Articolo 3

Modalità di svolgimento

▼ Tale articolo deve dettagliare le modalità di svolgimento del contratto. È possibile, inoltre, inserire dettagli sul personale impiegato e sul rispetto della normativa in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza. Di seguito sono indicati i contenuti generici.

1. L'incarico di cui trattasi sarà svolto dalla **APPALTATRICE** con organizzazione propria ed autonomia, mediante la quale l'**APPALTATRICE** medesima fornirà, altresì, i servizi complementari per l'adempimento dei compiti di cui sopra.
2. L'**APPALTATRICE** svolgerà il servizio attraverso personale regolarmente assunto, assicurato ed iscritto nei propri libri paga e matricola; a tal fine, la stessa dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi, di essere coperta da regolare assicurazione contro gli infortuni e di aver assolto ed assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge nei confronti del personale dipendente.
3. La **COMMITTENTE**, a mezzo di suoi incaricati, avrà diritto ad esaminare, anche senza preavviso, le scritture, i libri, gli atti ed i documenti utili, od anche soltanto opportuni, a comprovare la regolarità contributiva e fiscale dell'azienda appaltatrice in riferimento ai dipendenti adibiti all'esecu-

zione del presente contratto. Il rifiuto della verifica costituisce grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto.

▼ Di seguito, un esempio di clausole per un appalto di lavorazioni agromeccaniche, avente per oggetto la raccolta del mais.

X. La raccolta del mais avverrà nei tempi determinati dal committente in base al grado di maturazione della coltura e compatibilmente con la capacità di lavoro del cantiere di raccolta.

Il cantiere di raccolta è costituito da una falciatrice-caricatrice semovente e di un numero di trattori con rimorchio proporzionato alla produttività e dimensione del campo ed alla sua distanza dal silo.

Il trasporto dal campo al silo verrà effettuato dall'appaltatore entro il raggio di chilometri dieci, riferiti al percorso stradale più breve e compatibile con la sagoma e la massa dei mezzi utilizzati per il trasporto.

L'insilamento del prodotto trinciato verrà eseguito con mezzi dell'appaltatore, in sili a fossa predisposti a cura ed oneri a carico della **COMMITTENTE**.

▼ In tale articolo è possibile inserire i dettagli sulla gestione degli accessi del personale dell'impresa appaltatrice presso il sito dell'impresa committente, come di seguito specificato.

X. Il personale dell'**APPALTATRICE**, di volta in volta incaricato dello svolgimento del servizio/dell'esecuzione dell'opera, dovrà essere munito di adeguati segni di riconoscimento (contenenti, fra l'altro, almeno le generalità della persona ed i dati della **APPALTATRICE**) ed essere idoneo, sia quantitativamente che qualitativamente, allo svolgimento del servizio secondo gli standard di qualità richiesti.

X. L'**APPALTATRICE** dovrà osservare e far osservare scrupolosamente e, quindi, rispettare in toto tutte le normative ed i regolamenti organizzativi predisposti dalla **COMMITTENTE** per la gestione delle attività all'interno del perimetro aziendale.

Articolo 4 Assicurazioni

▼ Tale articolo potrebbe essere previsto a titolo di garanzia di entrambe le parti per danni causati dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzione dell'appalto. Si riporta, di seguito, un esempio.

1. L'**APPALTATRICE** assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il **COMMITTENTE** da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'**APPALTATRICE** si impegna a sottoscrivere ed a mantenere attiva, per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dell'appalto di cui al presente atto.

Articolo 5 Corrispettivo

▼ Nel presente articolo viene indicato il *quantum* del contratto oppure le modalità per il calcolo dello stesso. Di seguito un esempio di corrispettivo onnicomprensivo.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro00 (...../00) al netto dell'I.V.A., di cui:
 - Euro00 (...../00) a titolo di corrispettivo per il servizio espletato.
 - Euro00 (...../00) a titolo di oneri per la sicurezza relativa all'attività svolta in sito ex articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008. Tali importi non sono soggetti a ribasso e com-

prendono tutti i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

2. L'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva variazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 6 Durata del contratto

▼ L'articolo esplicita la durata del presente contratto. Questo può avere una durata certa, ad esempio, nel caso di appalto di servizi, con l'indicazione delle modalità di rinnovo. Di seguito un esempio relativo ad un appalto di servizi.

1. L'incarico di cui al presente contratto è conferito a partire dal e cesserà di produrre effetti con lo spirare del giorno
2. Gli impegni contrattuali potranno essere rinnovati oltre il termine di cui sopra solo attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto.

Articolo 7 Prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza

▼ L'articolo sulle norme di sicurezza può variare a seconda che si ricada nel campo di applicazione dell'articolo 26 (rischi interferenziali) del decreto legislativo n. 81/2008 oppure del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del medesimo decreto. Di seguito, l'esempio relativo ad un appalto di servizi rientrante nel campo di applicazione, più comune, dell'articolo 26.

1. L'**APPALTATRICE** si assume la piena ed esclusiva responsabilità circa l'impegno ad osservare ed a far osservare tutte le norme vigenti ed applicabili in materia sanitaria e di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni e degli incidenti.
2. A tal riguardo la **COMMITTENTE** viene in toto esonerata da qualunque responsabilità e quindi da ogni pretesa o richiesta, da chiunque avanzata, con l'eccezione, ovviamente, di tutte quelle fattispecie di responsabilità che la normativa di legge attribuisce in maniera esclusiva a ciascuna delle parti.
3. L'**APPALTATRICE**, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver ricevuto dalla **COMMITTENTE** dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui dovrà operare, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
4. Un rappresentante incaricato dell'**APPALTATRICE**, concordemente con la **COMMITTENTE**, ha effettuato un sopralluogo in ogni struttura. Tali attività hanno consentito all'**APPALTATRICE** stessa di acquisire la piena conoscenza e consapevolezza di tutti i possibili rischi riferiti al servizio di cui trattasi insiti nei locali, negli ambienti, nelle eventuali interazioni con personale di ditte terze o della **COMMITTENTE** o con la clientela.
5. A seguito di tali attività l'**APPALTATRICE**, sulla base delle caratteristiche della propria attività, ha elaborato e fornito alla **COMMITTENTE** il Documento di Valutazione dei Rischi per la singola unità operativa.
6. A seguito di ciò, la **COMMITTENTE**, dopo aver effettuato le proprie verifiche sui rischi da interferenzialità, ha elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (d'ora in poi, D.U.V.R.I.) che viene allegato al presente contratto.
7. In relazione agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 per la fase successiva all'elaborazione del D.U.V.R.I., le parti concordano che:
 - a) il D.U.V.R.I. verrà costantemente monitorato dalla **COMMITTENTE** di concerto con le ditte **APPALTATRICI** in modo da eliminare i rischi da interferenza nel caso in cui nuove tipologie o mo-

dalità esecutive dei servizi o eriti dalle diverse imprese appaltatrici determinino la modi cazione dei rischi previsti nel D.U.V.R.I. allegato al presente contratto;

b) al monitoraggio della situazione sarà a ancata una veri ca incrociata, costante e capillare che produrrà di volta in volta, nei casi di cui al punto sub a), l'aggiornamento del D.U.V.R.I. medesimo, il quale, sempre a cura della **COMMITTENTE**, sarà portato a conoscenza delle ditte appaltatrici ed anche dei loro aventi causa mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento da inviarsi entro 5 giorni dall'aggiornamento.

8. I costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni sono indicati in allegato.

Articolo 8

Risoluzione per inadempimento

▼ Il presente articolo deve indicare un elenco di cause di risoluzione del contratto. Di seguito se ne riporta un elenco non esaustivo.

1. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, per grave inadempimento dell'**APPALTRICE**, il mancato adempimento da parte dell'**APPALTRICE** medesima di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente contratto.

2. In particolare, il **COMMITTENTE** ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nelle seguenti ipotesi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori e dei servizi;

b) inadempimento alle disposizioni impartite riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o di de svolte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione del servizio o mancata ripresa degli stessi da parte dell'**APPALTRICE** senza giustificato motivo;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) perdita, da parte dell'**APPALTRICE**, dei requisiti per l'espletamento del servizio;

3. L'**APPALTRICE** è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Articolo 9

Variazioni successive alla stipula del presente contratto

▼ Tale articolo indica le modalità di modifica del contratto.

1. Il presente contratto stabilisce e ssa tutte le principali obbligazioni contrattuali fra le parti. Per la eventuale modi ca di dette pattuizioni occorrerà, sulla base delle disposizioni generali vigenti in materia di contratti, la stipula di un nuovo contratto.

Articolo 10

Registrazione, richiami e norme nali

1. I corrispettivi derivanti dal presente contratto saranno assoggettati ad I.V.A. ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e, quindi, la registrazione del presente contratto sarà soggetta ad imposta ssa e dovuta in caso d'uso.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia di appalto di servizi.

Articolo 11

Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto ed alle attività in esso contemplate (o anche solo connesse alle stesse), incluse le controversie per risarcimento dei danni, saranno demandate al giudizio inappellabile da parte di un collegio arbitrale composto da tre membri due dei quali nominati ciascuno da ognuna delle parti ed il terzo (con funzioni di presidente) nominato dal Tribunale di

Articolo 12

Riferimenti e domicilio

1. Per tutte le questioni inerenti l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, così come dichiarate nel presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Formula contrattuale: esempio di contratto di appalto d'opera

MODELLO CONTRATTUALE TIPO PER IL CONTRATTO DI APPALTO D'OPERA

▼ Nella parte introduttiva del contratto di appalto sono indicati gli estremi identificativi delle parti contraenti.

Oggi,, in, fra
la Società, con sede a in via,
C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di n.°,
di seguito detta **COMMITTENTE**, e per essa, nato a il
in qualità, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società,
e
la Società, con sede a in via,
Partita I.V.A. e per essa il legale rappresentante,
nato a il, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, di seguito detta **APPALTATRICE**.

PREMESSO

▼ Successivamente sono riportati alcuni dettagli che indicano le indicazioni preliminari alla stipula del contratto. Si riporta, di seguito, un esempio.

- I) che la **COMMITTENTE** intende avvalersi del supporto della **APPALTATRICE** per l'esecuzione del lavoro di
- II) che la **APPALTATRICE** dichiara di avere esperienza ed organizzazione tali da consentirle di eseguire il lavoro di cui trattasi secondo le aspettative della **COMMITTENTE**;
- III) che la **APPALTATRICE** dichiara di essere titolare di tutte le autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'esercizio dell'attività di cui al presente contratto ed ha già presentato alla **COMMITTENTE** la documentazione di idoneità tecnica prevista dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza (come, ad esempio, il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità; la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; la specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di sicurezza delle macchine, delle attrezzature ed opere provvisorie da utilizzarsi durante il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008; l'elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Premesse ed allegati

▼ Solitamente il primo articolo richiama ciò che è stato indicato in premessa al fine di rendere tali dichiarazioni parte integrante del contratto di appalto.

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale i documenti che vengono ad esso allegati, che le Parti dichiarano di ben conoscere e sottoscrivono per accettazione.

Articolo 2

Oggetto del contratto e sua articolazione

▼ Tale articolo deve indicare chiaramente l'oggetto dell'appalto ossia il lavoro da eseguire.

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la **COMMITTENTE**, come sopra rappresentata conferisce alla **APPALTATRICE** che, come sopra rappresentata, a tale titolo accetta, l'incarico di svolgere

Articolo 3

Modalità di svolgimento

▼ Tale articolo deve dettagliare le modalità di svolgimento del contratto. In caso di contratto di appalto d'opera è opportuno indicare le modalità di esecuzione dell'opera (come ad esempio, la provenienza del materiale, l'utilizzo di particolari tecniche o tecnologie, i doveri in capo al committente ed alla ditta appaltatrice). È possibile, inoltre, inserire dettagli sul personale impiegato e sul rispetto della normativa in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza. Di seguito sono indicati i contenuti generici.

1. L'incarico di cui trattasi sarà svolto dalla **APPALTATRICE** con organizzazione propria ed autonoma, mediante la quale l'**APPALTATRICE** medesima fornirà, altresì, i servizi complementari per l'adempimento dei compiti di cui sopra.
2. L'**APPALTATRICE** eseguirà l'opera attraverso personale regolarmente assunto, assicurato ed iscritto nei propri libri paga e matricola; a tal fine, la stessa dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi, di essere coperta da regolare assicurazione contro gli infortuni e di aver assolto ed assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge nei confronti del personale dipendente.
3. La **COMMITTENTE**, a mezzo di suoi incaricati, avrà diritto ad esaminare, anche senza preavviso, le scritture, i libri, gli atti ed i documenti utili, od anche soltanto opportuni, a comprovare la regolarità contributiva e fiscale dell'azienda appaltatrice in riferimento ai dipendenti adibiti all'esecuzione del presente contratto. Il rifiuto della verifica costituisce grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto.

▼ In tale articolo è possibile inserire i dettagli sulla gestione degli accessi del personale dell'impresa appaltatrice presso il sito dell'impresa committente, come di seguito specificato.

4. Il personale dell'**APPALTATRICE**, di volta in volta incaricato dello svolgimento dell'esecuzione dell'opera, dovrà essere munito di adeguati segni di riconoscimento (contenenti, fra l'altro,

almeno le generalità della persona ed i dati della **APPALTATRICE**) ed essere idoneo sia quantitativamente che qualitativamente allo svolgimento del lavoro secondo gli standard di qualità richiesti.

5. L'**APPALTATRICE** dovrà osservare e far osservare scrupolosamente e quindi rispettare in toto tutte le normative ed i regolamenti organizzativi predisposti dalla **COMMITTENTE** per la gestione delle attività all'interno del perimetro aziendale.

Articolo 4 Assicurazioni

▼ Tale articolo potrebbe essere previsto a titolo di garanzia di entrambe le parti per danni causati dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzione dell'appalto. Si riporta, di seguito, un esempio.

1. L'**APPALTATRICE** assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il **COMMITTENTE** da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'**APPALTATRICE** si impegna a sottoscrivere ed a mantenere attiva, per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dell'appalto di cui al presente atto.

Articolo 5 Corrispettivo

▼ Nel presente articolo viene indicato il *quantum* del contratto. Di seguito un esempio di corrispettivo omnicomprensivo.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro00 (...../00) al netto dell'I.V.A., di cui:
 - Euro00 (...../00) a titolo di corrispettivo per l'opera comprensivo di tutti i costi e spese, diretti ed indiretti, della progettazione, della documentazione, degli elaborati tecnici esecutivi, delle apparecchiature e delle restanti voci costituenti l'oggetto dell'Appalto, nonché della mano d'opera specializzata e dei relativi oneri di legge, delle attrezzature di servizio, della direzione tecnica, dell'istruzione del personale, delle spese di imballo, di trasporto e di quant'altro necessario per realizzare l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante;
 - Euro00 (...../00) a titolo di oneri per la sicurezza relativa all'attività svolta in sito ex articolo 26 del decreto legislativo n.81/2008. Tali importi non sono soggetti a ribasso e comprendono tutti i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

L'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva variazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 6 Durata del contratto

▼ L'articolo esplicita la durata del presente contratto. Questo può avere una durata certa oppure essere vincolata al termine dell'esecuzione di un'opera prevedendo comunque, un termine ultimo entro cui consegnare i lavori. Di seguito si riporta un esempio.

1. L'incarico di cui al presente contratto è conferito a partire dal e cesserà di produrre effetti con lo spirare del giorno

Articolo 7

Prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza

▼ L'articolo sulle norme di sicurezza può variare a seconda che si ricada nel campo di applicazione dell'articolo 26 (*rischi interferenziali*) del decreto legislativo n.81/2008 oppure del Titolo IV (*cantieri temporanei o mobili*) del medesimo decreto. Di seguito l'esempio relativo ad un appalto di lavori rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV.

1. L'**APPALTATRICE** si assume la piena ed esclusiva responsabilità circa l'impegno ad osservare ed a far osservare tutte le norme vigenti ad applicabili in materia sanitaria e di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni e degli incidenti.
2. A tal riguardo la **COMMITTENTE** viene in toto esonerata da qualunque responsabilità e quindi da ogni pretesa o richiesta, da chiunque avanzata, con l'eccezione, ovviamente, di tutte quelle fattispecie di responsabilità che la normativa di legge attribuisce in maniera esclusiva a ciascuna delle parti.
3. L'**APPALTATRICE**, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver ricevuto dalla **COMMITTENTE** dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui dovrà operare, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
4. Un rappresentante incaricato dell'**APPALTATRICE**, concordemente con la **COMMITTENTE**, ha e attuato un sopralluogo in ogni struttura. Tali attività hanno consentito all'**APPALTATRICE** stessa di acquisire la piena conoscenza e consapevolezza di tutti i possibili rischi riferiti al servizio di cui trattasi insiti nei locali, negli ambienti, nelle eventuali interazioni con personale di ditte terze o della **COMMITTENTE** o con la clientela.
5. A seguito di tali attività, l'**APPALTATRICE** ha depositato, presso la **COMMITTENTE**, un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
6. L'**APPALTATRICE** deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione di cui al sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'**APPALTATRICE**, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art 8

Verbal di avanzamento lavori

▼ Tale articolo deve indicare le modalità di aggiornamento del Committente da parte dell'Appaltatore sullo stato di avanzamento dell'esecuzione dell'opera. Tali disposizioni sono consigliabili in caso di appalti di lavori complessi, quali, ad esempio la realizzazione di un impianto. Si riporta, di seguito, un esempio relativo alla realizzazione di un impianto.

1. L'avanzamento dei lavori verrà scandito dai seguenti verbali:
 - avviso di merce pronta alla spedizione: dichiarazione dell'**APPALTATORE** di avere terminato i lavori presso il proprio stabilimento e di rendere disponibile per il trasporto la merce da installare, a cui deve seguire autorizzazione scritta al ricevimento in sito da parte del **COMMITTENTE**;
 - verbale di ricevimento in cantiere: dichiarazione di conferma del **COMMITTENTE** del ricevimento in sito dei componenti principali dell'impianto (modulo allestito comprensivo del motore endotermico) con contestuale autorizzazione all'inizio dei lavori di montaggio e installazione. Se, a fronte dell'autorizzazione di cui al precedente punto, il **COMMITTENTE** non sottoscrive il verbale, la merce non sarà scaricata e sarà riportata nei magazzini dell'**APPALTATORE** con contestuale addebito di tutte le spese di trasporto e di scarico al **COMMITTENTE**;
 - verbale di montaggio: dichiarazione firmata dalle Parti, attestante la ricezione del materiale,

- la sua conformità al contratto e la positiva ultimazione dei lavori di montaggio e installazione;
- verbale di collaudo ed accettazione e consegna "chiavi in mano": dichiarazione firmata dalle Parti attestante:
 - l'accettazione definitiva dell'impianto;
 - la sua corrispondenza alle specifiche tecniche contrattuali;
 - la sua perfetta funzionalità;
 - la conseguente consegna delle chiavi dell'impianto.

Art 9

Collaudo e accettazione

▼ Tale articolo disciplina le operazioni di collaudo e di accettazione da parte del Committente dell'opera realizzata da parte dall'appaltatore. Si riporta, di seguito, un esempio.

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorso dalla sua emissione e deve essere approvato dal **COMMITTENTE**; il silenzio del **COMMITTENTE** protrattosi per mesi oltre predetto termine equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'**APPALTATRICE** risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal **COMMITTENTE** prima che il certificato di collaudo, trascorso dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'**APPALTATRICE** deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e degli impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Resta nella facoltà del **COMMITTENTE** richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 10

Risoluzione per inadempimento

▼ Il presente articolo deve indicare un elenco di cause di risoluzione del contratto. Di seguito se ne riporta un esempio non esaustivo.

1. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, per grave inadempimento dell'**APPALTATRICE**, il mancato adempimento da parte dell'**APPALTATRICE** medesima di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente contratto.
2. In particolare il **COMMITTENTE** ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nelle seguenti ipotesi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni impartite riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o di opere svolte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'**APPALTATRICE** senza giustificato motivo;

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) perdita, da parte dell'**APPALTRICE**, dei requisiti per l'espletamento dell'esecuzione dei lavori;
3. L'**APPALTRICE** è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Articolo 11

Variazioni successive alla stipula del presente contratto

▼ Tale articolo indica le modalità di modifica del contratto.

1. Il presente contratto stabilisce ed essa tutte le principali obbligazioni contrattuali fra le parti. Per la eventuale modifica di dette pattuizioni occorrerà, sulla base delle disposizioni generali vigenti in materia di contratti, la stipula di un nuovo contratto.

Articolo 12

Registrazione, richiami e normativi

1. I corrispettivi derivanti dal presente contratto saranno assoggettati ad I.V.A. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e, quindi, la registrazione del presente contratto sarà soggetta ad imposta e dovuta in caso d'uso.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia di appalto.

Articolo 13

Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto ed alle attività in esso contemplate (o anche solo connesse alle stesse), incluse le controversie per risarcimento dei danni saranno demandate al giudizio inappellabile da parte di un collegio arbitrale composto da tre membri due dei quali nominati ciascuno da ognuna delle parti ed il terzo (con funzioni di presidente) nominato dal Tribunale di

Articolo 14

Riferimenti e domicilio

1. Per tutte le questioni inerenti l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, così come dichiarate nel presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.